



PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
MARIO CATANIA

**La seduta comincia alle 14.30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva.

Avremo il piacere di ascoltare due rappresentanti di procure particolarmente impegnate nella lotta alla contraffazione dell'olio d'oliva. Mi riferisco al dottor Antonio Savasta, sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani, che in questo momento non è ancora pervenuto, e il dottor Aldo Natalini, sostituto procuratore della Repubblica di Siena, con il quale cominceremo l'audizione, in attesa del dottor Savasta. Prego, quindi, il dottor Natalini di accomodarsi vicino a me.

A seguire, avremo l'intervento dei rappresentanti delle Forze dell'ordine; in particolare, del generale Stefano Screpanti, capo del III Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza;

del colonnello Gianluca Dell'Agnello, Comandante del Comando dei carabinieri per le politiche agricole e alimentari (MI-PAAF); del Comandante Amedeo De Franceschi, Direttore della Divisione II (Sicurezza agroambientale e agroalimentare) del Corpo forestale dello Stato.

Cominciamo, quindi, con il dottor Natalini, al quale rivolgo il mio ringraziamento, e che prego di introdurci al tema, sia sotto il profilo delle sue esperienze investigative sulla materia, sia per quanto riguarda, più particolarmente, le sue considerazioni e le sue osservazioni sul quadro normativo che regola la materia, sulle sue possibili evoluzioni e sulle sue possibili integrazioni.

ALDO NATALINI, *Sostituto procuratore della Repubblica di Siena.* Grazie, presidente, grazie, signor vicepresidente e onorevoli deputati per questo invito e per questa occasione di poter riferire sull'esperienza giudiziaria maturata da chi vi parla sulla base di molte indagini effettuate nell'agroalimentare.

Provenendo da un ufficio come quello della procura di Siena, che è allocato in una zona ricca di eccellenze alimentari, ciò mi ha portato in questi anni — sono circa quattro — a occuparmi di numerosi casi di quella che viene chiamata agropirateria e delle maxifrodi sull'olio d'oliva, ma anche, da ultimo, della contraffazione del Brunello di Montalcino. Nell'elaborato che ho prodotto per la Commissione troverete, se volete, le notizie che riguardano nel dettaglio queste indagini.

Volevo concentrarmi in particolare, anche per il mandato che ci è stato conferito, sull'indagine relativa alla contraffazione dell'olio, quella che è stata ribattezzata

mediaticamente l'operazione Arbequino. Il nome Arbequino deriva da una particolare varietà di olive coltivata in Spagna.

Si tratta di un'indagine che — così mi dice la polizia giudiziaria specializzata con la quale io ho collaborato in questi anni, insieme alla Guardia di finanza e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi — è diventata una sorta di *leading case* per numeri e tipologia di frodi accertate.

Io ho distribuito anche il materiale divulgativo per capirla nel dettaglio. Poiché si tratta di un'indagine ormai affluita alla fase processuale, ho depositato anche per questa Commissione, non essendovi più il segreto investigativo, i principali atti processuali, in modo che anche dai capi di imputazione o dalle richieste cautelari — vi sono state richieste cautelari — voi possiate capire in che cosa è consistita la fenomenologia frodatória.

Mi piaceva segnalare innanzitutto una premessa, che deriva poi da questa esperienza di indagine, che riguarda le frodi dell'olio d'oliva, ma forse, più in generale, le frodi degli alimenti. Se si fosse partiti dalle analisi ufficiali del prodotto alla fine e, quindi, se si fosse analizzato il prodotto in vendita al supermercato, non saremmo mai arrivati a scoprire questo tipo di frode.

Questo perché, e l'indagine Arbequino lo dimostra, come le successive che vi sono state, le contraffazioni degli oli di oliva, per come si sono progressivamente perfezionate negli anni, non sono quasi mai rilevabili e, quindi, non sono quasi mai processualmente dimostrabili a livello organolettico con le analisi ufficiali.

Le analisi ufficiali sono sempre regolari. I prodotti imbottigliati, se si vanno ad analizzare prelevandoli dal supermercato, sono sempre in linea e conformi ai parametri chimico-fisici, anche all'assaggio, ossia alla cosiddetta prova sensoriale della cosiddetta Commissione dei panelisti. Se la frode non è una frode grossolana, intendendo per esempio l'impiego della clorofilla, che rappresenta una frode di altri

tempi, bensì una frode sofisticata, con l'impiego del deodorato, le analisi ufficiali non la possono rivelare.

Questo significa che le frodi negli ultimi anni si sono perfezionate attraverso varie tecniche che questa indagine, per fortuna, ha messo in luce, attraverso, per esempio, la tecnica della cosiddetta media ponderata, un metodo per mettere a posto il livello dei valori analitici delle singole componenti.

Dobbiamo capire che il prodotto venduto è sempre una miscela di oli composta di varie sottopartite. Alcune di queste sottopartite possono essere, e questa indagine ce lo dimostra, composte da quantità di materiale che non è edibile come tale. La media finale, però, risulta essere sempre in linea con i valori previsti dalla normativa comunitaria.

Pertanto, la difficoltà di un'attività di questo tipo è andare ad accertare, prima che il prodotto venga rivenduto agli imbottiglieri, la metodologia frodatória proprio attraverso l'intento di sottopartite non edibili come tali e non rivelabili all'esito della miscelazione effettuata in basse percentuali, attraverso le analisi ufficiali.

Ciò è stato possibile in questa indagine perché nel corso di una banale verifica fiscale, ossia di una verifica amministrativa e non penale, sono stati rinvenuti casualmente dei quadernini, una sorta di ricettario segreto, che il bravo militare, che era forte di un'esperienza pregressa su un'analogia indagine, in questo caso sul Brunello, ha saputo cogliere e trattenere amministrativamente, ma non penalmente.

In tal modo non ha messo in allarme l'azienda e, insieme all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi, è riuscito a decrittare questi codici, queste glosse, queste vere e proprie ricette, che erano parallele. Evidentemente erano ricette non ufficiali. Si trattava di quadernini trovati casualmente all'interno del laboratorio chimico dell'azienda.

Questo ha consentito l'avvio di un'attività tecnica. Sulla base di questa documentazione rinvenuta, a mio avviso dal forte contenuto confessorio, io ho potuto

richiedere al GIP di Siena l'attività tecnica. L'ho potuto fare ipotizzando — questo è importante — il 416, ossia l'associazione per delinquere, perché allora (eravamo nel 2012) non avevamo la legge salva-olio, che poi fortunatamente ha previsto la possibilità di intercettare anche soltanto per frode in commercio, che è stata uno strumento incredibile.

A legislazione invariata si è potuta richiedere l'attività tecnica ipotizzando il 416, ossia l'associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio, che è poi l'ipotesi accusatoria che mi ha consentito di richiedere e di ottenere misure cautelari che hanno avuto anche la validazione del tribunale del riesame, nonché di chiedere e ottenere il rinvio a giudizio. Ora il processo pende in fase di primo grado, ma ci sono stati già tre patteggiamenti, compreso quello del chimico dell'azienda, il quale ha patteggiato la pena a poco meno di due anni.

Attraverso il 416 e, quindi, la contestazione dell'associazione per delinquere, è stato consentito il monitoraggio telefonico e telematico. Le intercettazioni telematiche sono state particolarmente utili. L'intercettazione di flussi di posta elettronica ha consentito di disvelare in tempo reale, mentre avvenivano gli scambi attraverso i rappresentanti, quale fosse la modalità frodatoria utilizzata dall'azienda. Attenzione, si tratta di una modalità frodatoria che, in realtà, attraverso i documenti noi avevamo già intuito, ma di cui, a quel punto, si è avuta una conferma a livello proprio di monitoraggio.

L'incrocio poi con i registri ufficiali, con il cosiddetto SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), ha consentito di mettere in luce la documentazione ufficiale, quella notificata al SIAN, e quindi al ministero, con quello che, invece, in realtà, ascoltavamo in diretta.

Alla luce di tutto questo sono state individuate due tipologie di frodi, che sono poi quelle che più o meno si ritrovano sempre in questa tipologia di indagine, dalla quale ne sono, infatti, nate altre. Io ho avuto degli scambi info-investigativi

con molte altre procure, compresa proprio la procura di Trani, col collega Savasta.

Proprio in questa indagine si sono aperti una serie di rivoli nei confronti di altri soggetti che non erano allocati nel senese. È stata un'indagine che ha consentito un monitoraggio quasi a livello internazionale, perché abbiamo intercettato anche i flussi di olio in arrivo attraverso la collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dell'Ufficio centrale antifrode. Abbiamo avuto poi addirittura un sequestro che è arrivato all'1,2 per cento del prodotto nazionale.

C'è stato, quindi, un monitoraggio nazionale. Da questo monitoraggio l'esito delle indagini ha portato a individuare due tipologie di frodi che vi volevo, in particolare, segnalare. Una è la miscelazione di oli di differenti categorie, vergine e lampante, al fine di addivenire all'assemblaggio, intervenendo con tagli in percentuali e con l'uso dei cosiddetti deodorati *soft*. Nel contributo troverete nel dettaglio che cosa significano deodorato e deodorato *soft* e qual è la normativa in questione.

In pratica, si tratta di una modalità che serve a ridurre l'acidità. L'acidità è il parametro che consente di individuare e classificare un olio entro una determinata categoria. La riduzione artefatta attraverso l'impiego di deodorati *soft* consente di ottenere una classificazione commerciale migliore, in modo che si possano vendere volumi di olio extravergine comunitario con caratteristiche analitiche e parametri conformi soltanto in apparenza alla normativa comunitaria, attraverso il meccanismo della media ponderata.

L'impiego di sottopartite e di pratiche dei deodorati *soft* che servono per abbassare i livelli di acidità è una tipologia di frode accertata sia a livello storico, con i documenti pregressi che avevamo rinvenuto, sia in tempo reale, attraverso i monitoraggi telefonici.

L'altra tipologia è la miscelazione di oli di differente origine, da Italia, Spagna, Grecia e Tunisia, e di differenti categorie di appartenenza, extravergine o vergine, al fine di addivenire all'assemblaggio di volumi di olio dichiarati al 100 per cento

italiani, quando in realtà in percentuale erano italiani, per esempio, al 70-80-90 per cento.

Vi è, quindi, una modifica dell'indicazione geografica, che ha una logica commerciale. Dichiarare un olio al 100 per cento italiano per il mercato estero è qualcosa di più appetibile e, quindi, questo olio si vende meglio, anche se poi la sua componente non è al 100 per cento.

In questo caso abbiamo individuato in particolare delle partite di olio spagnolo e greco, ma, mentre l'olio spagnolo — questo ci deriva dall'indagine — veniva utilizzato in minor quantità perché ha un sapore che all'assaggio, se se ne utilizza troppo per i tagli, si nota, l'olio greco è molto simile a livello sensoriale a quello italiano. Pertanto, è stato utilizzato spesso e volentieri al posto dell'italiano. Addirittura nell'ispezione abbiamo trovato, e questo si evince dagli atti processuali, delle cisterne con scritto «olio italiano», ma, in realtà, abbiamo verificato che tale olio era di provenienza greca.

Peraltro, sull'olio greco abbiamo individuato all'inizio dell'indagine anche un problema che ci aveva allarmato, ossia il problema degli ftalati. Per fortuna, però, ci è stato consentito di escludere il reato più grave di tutti, ossia la commercializzazione di sostanze pericolose per la salute pubblica.

Non c'è stato questo problema. Avevamo soltanto un problema di ftalati, una sostanza plastica che deriva probabilmente dalla modalità con cui in Grecia vengono assemblate le olive. Il pericolo per la salute pubblica, però, non c'è stato. L'abbiamo proprio escluso con una consulenza che io ho fatto fare alla dottoressa Sanino.

Questo aspetto è tranquillizzante, da questo punto di vista. Rimane, però, il problema della frode vera e propria e della frode sistematica. Questo non è un caso isolato. Ci sono masse di olio sistematicamente utilizzate con questa metodologia e con questa metodica.

Il numero di sequestri ve l'ho indicato nella relazione. L'azienda è imputata per il decreto legislativo n. 231 del 2001, perché

la riforma del 2009 consentiva già la contestazione ex n. 231. Non tutti i reati che poi sono stati ribaditi nella legge salva-olio erano reati presupposto. All'azienda, però, io ho potuto contestare anche il n. 231, ossia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Questo è un altro strumento formidabile, e lo è ogni qual volta si interviene nel settore di criminalità economica.

È chiaro che, al di là della sanzione penale o, in questo caso, addirittura della misura cautelare che è stata applicata, perché c'erano dei pericoli di reiterazione del reato, il decreto legislativo n. 231 permette i sequestri preventivi a fini di confisca che consentono di aggredire il patrimonio. È, quindi, una sanzione veramente afflittiva, veramente efficace, molto più efficace della blanda sanzione pecuniaria, che, per esempio, una frode in commercio di per sé, se non ci fosse il 416, ci annette.

Teoricamente, se si ha la contestazione per frode in commercio, anche con 300 euro si può patteggiare la pena e il procedimento è estinto. Voi capite che, di fronte a condotte massive, la risposta è praticamente inferiore a una qualunque sanzione da Codice della strada.

Invece, il n. 231 è uno strumento formidabile. In questo caso tale reato è stato contestato e siamo arrivati, anche con un sequestro preventivo, per il profitto calcolato limitatamente al periodo del monitoraggio telefonico, cioè alle partite certe, a un sequestro di circa 500.000 euro. Per quel periodo è poca cosa, ma comunque è ciò che processualmente era dimostrato essere avvenuto in tempo reale durante l'attività di monitoraggio.

Peraltro, io ho aperto vari stralci e da questa indagine è derivata anche un'indagine per esterovestizione e per violazione di normative penal-tributarie, nell'ambito delle quali ho potuto chiedere e ottenere, anche in questo caso con lo strumento della confisca per equivalente in relazione a reati fiscali, un sequestro di 1.300.000 euro, che ha avuto l'avallo sia del GIP, sia, da ultimo — è notizia di qualche giorno fa — della Corte di cassazione avverso il provvedimento.

C'era stato un ricorso per Cassazione e la Corte di cassazione ha validato l'ipotesi accusatoria. Quindi, attualmente l'importo di 1.300.000 euro derivante dall'omessa dichiarazione è vincolato al FUG (Fondo unico giustizia) a fini di confisca.

Questo è il punto, sommariamente. Per quanto riguarda l'operazione Arbequino, vi rimando nel dettaglio al testo. Io ho addirittura predisposto una sorta di vocabolario dell'indagine, perché si tratta di un'indagine molto tecnica. Io stesso, come tutti noi, ovviamente, mi cimento in queste questioni studiando la materia, che prima di quell'indagine magari non si conosce. Vedrete da quello che io ho ribattezzato un po' ironicamente « vocabolario » quanto fosse tecnica l'indagine, anche per capire quei termini.

Troverete i termini dell'indagine sintetizzati nel materiale divulgativo che vi ho distribuito, perché immagino sia utile per capire proprio com'è difficile penetrare determinati mondi che sfuggono altrimenti a questo tipo di investigazioni tradizionali.

Da questa indagine è derivato poi uno stralcio che è stato ribattezzato operazione Fuente. Non è altro che lo sviluppo logico della prima indagine con vocazione internazionalistica. Si tratta di capire e sviluppare i flussi dalla Spagna verso l'Italia, con particolare riferimento al deodorato, per l'appunto.

Mi si dice dalla polizia giudiziaria specializzata che prima di questa indagine la prova certa processuale dell'impiego del deodorato non c'era. In realtà, noi siamo riusciti a individuare finalmente l'uso del deodorato, questa sorta di materia prima di scarsa qualità che viene sottoposta a trattamenti industriali di raffinazione e, quindi, è inutilizzabile per l'ottenimento di extravergine. Essa però viene utilizzata, e il mercato dell'olio illegale ce lo dimostra, come diluente, come strumento tecnologico per fare quantità di volume e, quindi, per abbassare poi il prezzo finale.

Il discorso è questo: si tratta di utilizzare un prodotto che consente di abbassare il prezzo finale e di poterlo vendere nei supermercati a un prezzo basso e, quindi, di stare sul mercato. Si tratta di

quello che nelle intercettazioni o negli appunti segreti troviamo sempre indicato come cosiddetto « prodotto dolce » o « neutro ».

Nel gergo dei contraffattori nessuno parla di « deodorato », ma si parla più di « dolce » o « neutro ». Noi abbiamo tradotto nei pizzini che abbiamo trovato e nelle intercettazioni questo termine come « deodorato ». Si tratta di un prodotto che consente di abbassare anche il prodotto finale, in termini di costi.

In questo caso io ho contestato addirittura il riciclaggio merceologico, ma si tratta di una contestazione, perché, sulla base di tutta una serie di ragionamenti giuridici, ritengo che la contraffazione che avviene in Spagna e, quindi, all'estero possa consentire in termini di riciclaggio merceologico la sostituzione e il trasferimento sul prodotto proveniente dal delitto.

Rispetto a questo, però, non ho avuto delle conferme giurisdizionali, perché è un'ipotesi che ho contestato soltanto negli atti di perquisizione notificati. Mi riservo di poterli trasmettere se poi questo tipo di contestazioni reggeranno. La contraffazione e la contestazione del riciclaggio sono sicuramente una questione molto forte rispetto alla banale contestazione del 416 più il 515.

Questo è il punto, sommariamente, per quanto attiene — spero di non essere oltre i tempi che la Commissione mi concederà — a qual è stata l'indagine e che cosa essa ha disvelato. Dopodiché, se ritenete, io sono a disposizione per effettuare alcune considerazioni su possibili ipotesi di modifica della legislazione di settore, senza alcuna pretesa di esaustività.

**PRESIDENTE.** Dottore, la interrompo non perché lei non debba proseguire, anzi, la sollecito a farlo. Tuttavia, per chiarezza mia e forse anche dei colleghi, può ricordarci, a questo punto, sulla base di quali fattispecie è avvenuto il rinvio a giudizio? Colgo senz'altro il 515, ma integrato con quale altro articolo?

**ALDO NATALINI,** *Sostituto procuratore della Repubblica di Siena.* Io devo avervi

anche distribuito — credo — materialmente il testo del rinvio a giudizio. L'ipotesi è associazione per delinquere, ai sensi del 416, finalizzata alla frode in commercio.

Questo è importante. Peraltro, colgo l'occasione per fare un ragionamento che ci consente di svolgere uno sviluppo ulteriore sull'assetto attuale. Il 416 prevede tre o più persone che si uniscono. In questi casi le tre persone erano, in realtà, molte di più.

In questo caso la struttura del 416 è permeata sulla struttura aziendale, ossia sull'allora presidente, sul Consiglio di amministrazione, sul direttore amministrativo dell'azienda, sul chimico dell'azienda e anche sugli impiegati che materialmente effettuavano gli inserimenti nel SIAN, che erano mendaci, ossia falsi. Dalle intercettazioni, soprattutto dalle ambientali, abbiamo ricavato questa situazione.

Ho ommesso un passaggio. Dopo essere entrato in azienda ed aver effettuato i sequestri, io ho collocato le ambientali, spegnendo i telefoni, nell'assunto investigativo che, dopo la perquisizione, nessuno avrebbe più parlato al telefono, ma probabilmente avrebbero parlato in azienda. In azienda, infatti, hanno parlato. Addirittura, grazie alle ambientali, io sono arrivato ad altre cinque misure cautelari, perché addirittura abbiamo ascoltato delle mutazioni artificiose e delle condotte di frode processuale a sequestro in essere.

Anche in quel caso ho contestato il 374, ossia la frode processuale, nonché la falsità continuata in registri e la violazione di sigilli, proprio in relazione agli effetti delle intercettazioni ambientali.

Quello che è stato contestato è il 416, reato presupposto, peraltro, anche dalla contestazione amministrativa, *ex n.* 231. Ai sensi del n. 231 ho contestato all'ente, come soggetto giuridico distinto, sia il reato presupposto per 416, ai sensi del 24-ter, sia il reato presupposto rispetto al 515, cioè la frode in commercio, ai sensi del 25-bis, punto 1. In questo caso il n. 231 è sia per il 416, sia per la frode in commercio.

L'aspetto importante è che, secondo la prospettazione accusatoria (che, ripeto,

pende comunque presso un tribunale, ma abbiamo avuto già due validazioni del GIP), il tribunale del riesame ha ravvisato comunque il 416. Il GUP, che ha disposto il rinvio a giudizio, lo ha fatto per il 416, ritenendo che ci fosse una sistematicità frodatrice coincidente con la struttura stessa dell'azienda.

PRESIDENTE. Mi scusi l'intromissione e mi scusi se posso essere impreciso: comunque, è in relazione al 515. La fattispecie sostanziale di riferimento è il 515, ossia la frode in commercio.

ALDO NATALINI, *Sostituto procuratore della Repubblica di Siena*. Anche al 517, per essere più precisi, perché si tratta di frode di sostanze alimentari continuata, perché avvenuta nel tempo. Nel rinvio a giudizio troverete proprio uno per uno gli episodi che sono stati registrati in tempo reale. Si tratta chiaramente di un rinvio a giudizio al ribasso. Nel dubbio io ho contestato quello, ma in realtà probabilmente ci sarebbe molto di più.

Noi siamo arrivati a una ricostruzione storica per capire un metodo. Quello che è oggetto di contestazione puntuale è ricostruito grammo per grammo, perché è effetto dell'incrocio del registro SIAN rispetto a ciò che è stato oggetto di intercettazione.

Abbiamo contestato, quindi, il 416, che era l'ipotesi elevata per chiedere le misure cautelari e, prima ancora, per chiedere le intercettazioni telefoniche, che ha avuto l'avallo da parte del GUP. Ora pende il procedimento innanzi al tribunale collegiale. Anche il chimico che ha patteggiato ha patteggiato anche per il 416. Anche su questo c'è stato l'avallo da parte del GIP in sede di patteggiamento in fase di indagine.

Se mi è consentito, presidente, possiamo dire che il ragionamento è possibile legando i due aspetti. Possiamo venire ora a quello che, a mio avviso, modestamente, senza presunzione, da operatore del diritto — chiaramente il decisore politico trarrà poi tutte le conclusioni che riterrà da queste mie valutazioni — è importante segnalare a questa Commissione.

Si tratta del dato seguente: il 515 continua a essere l'unica norma principe di riferimento nell'ambito di questa materia, al di là del fatto che nel caso di specie, come ho spiegato, io ho potuto contestare il 416. Peraltro, non è nemmeno facile, perché siamo comunque in un 416 la cui struttura soggettiva coincide con la struttura aziendale.

Il vero problema è che il 515 è una norma che nasce nel 1930 per sconfiggere un episodio politico criminale individuale, una filiera corta, cortissima, banalizzando: l'oste che vende del vino annacquato all'avventore. Era nata per quello, ossia per un caso isolato, per una filiera corta. Peraltro, è una norma che, se vedete come è scritta, è limitata a coloro che esercitano un'attività commerciale, dentro uno spazio ben individuato o uno spaccio aperto al pubblico.

È anche ben individuata, tant'è che c'era stato il problema se anche i singoli agricoltori e artigiani che producono il prodotto e poi lo rivendono, ne rispondano se poi il prodotto risulta diverso da quello dell'origine dichiarata. Su questo la Cassazione ha detto di sì, ma la dottrina si è inalberata, perché sostiene che si superi lo spazio della norma.

La verità è che la norma è ormai sicuramente inadeguata per punire le condotte massive organizzate, strutturate, seriali come quella che vi ho esposto, fatti salvi i casi più gravi, in cui si può contestare il 416. Non è sempre facile, però, avere a disposizione tutto l'armamentario investigativo che ci consente di arrivare a quel tipo di imputazione.

Il dato a legislazione vigente su cui volevo che questa Commissione riflettesse è che manca una norma di riferimento per punire e colpire la dimensione professionale organizzata e sistematica delle condotte frodatorie, quale che sia la filiera interessata, sia essa l'olio, il vino o qualunque altro alimento.

Il suggerimento, ripeto, modesto che viene da un operatore del diritto è che tra i tanti si possa introdurre nell'ordinamento qualche elemento cogliendo da esempi novellistici che il legislatore cono-

sce. Per esempio, il decreto Ronchi introdusse il 53-*bis* per quanto riguarda le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, elevando la singola condotta, quando diventa condotta seriale, addirittura a delitto.

Un esempio più recente, che sicuramente conoscerete, è la legge Sviluppo del 2009, che ha modificato gli articoli 473 e 474 del Codice in una materia simile a quella di cui stiamo parlando, ossia i marchi. Ebbene, in quel caso è stato introdotto il 474-*ter*, che punisce, ancora sul modello del 53-*bis* del decreto Ronchi, poi rifluito nel 260 del Codice ambientale, l'attività organizzata, i delitti commessi in modo sistematico attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate per commettere i reati del 473 e 474.

In una materia in qualche modo vicina a quella di cui stiamo parlando, sia pur con riferimento ai brevetti, ma in presenza comunque di un'assonanza anche di beni giuridici di riferimento, si è introdotta, quindi, l'aggravante del 474-*ter*. La proposta che ho l'ambizione di poter fare in questa sede, e ne approfitto per farla, è un'idea che proviene da chi in questi anni si è cimentato in questa materia, ed è quella di introdurre anche nella materia delle frodi commerciali una fattispecie di questo tipo. Il suggerimento è che debba essere una fattispecie autonoma e non un'aggravante.

Perché? Perché il 474-*ter* configurato come aggravante significa che, se il giudice nel caso concreto ravvisa un'attenuante, torna ad applicare la fattispecie base. Considerate che nel 474-*ter* la pena prevista è da due a sei anni, molto vicina alle pene per l'associazione per delinquere.

L'idea è creare una norma che, fatti salvi i casi della sussistenza del 416, nei casi più gravi, oppure fuori di questi, o semplicemente quando non si possa provare il 416 — si tratta di un problema di dimostrabilità processuale — si abbia una clausola di salvezza che possa garantire questa applicazione, il che consentirebbe di evitare quelli che i giuristi chiamano i rischi del *bis in idem*, cioè della sovrappo-

posizione di norme, e consentire di punire le condotte seriali partendo sempre dalle note modali del 515 e seguenti.

La proposta è forse quella di introdurre una norma di chiusura di tutti questi reati che richiami come elemento costitutivo i fatti di cui agli articoli 515, 516, 517-ter e seguenti fuori dei casi del 416, che però siano commessi in maniera organizzata attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto. In tal modo l'ingiusto profitto sarebbe soltanto un elemento psicologico e non un evento da accertare di volta in volta a fini costitutivi. Bisognerà poi accertarlo per arrivare magari ai sequestri, perché il profitto ci serve per un sequestro, ma la norma consentirebbe di punire finalmente la dimensione massiva, sistematica, organizzata delle frodi, quali che esse siano. Occorre, dunque, una norma che consenta di abbracciare qualunque tipologia di frode in maniera organizzata e sistematica.

Le esperienze giudiziarie — credo che il collega su questo sarà d'accordo — ci insegnano che chi arriva a praticare questo tipo di frodi è un'organizzazione, non lo fa per un singolo episodio. Va bene il 515 per punire il ristoratore che vende il pesce surgelato per fresco, che è un caso individuale, ma frodi di questo tipo debbono avere una risposta organizzata, che non necessariamente è sempre possibile attraverso il 416. Questa è una delle tante proposte che mi sono permesso di scrivere.

Ne illustro un'altra e poi mi taccio. Su questa magari vi lascio il contributo, in cui mi sono permesso di fornire dei suggerimenti — per carità — non dovuti. Forse, però, l'uditorio è sensibile rispetto a questo tipo di esigenza a legislazione vigente.

Si tratta della modifica del 517-bis, una norma che già prevede delle circostanze aggravanti. Sono, però, delle circostanze aggravanti che forse, alla luce delle più avvertite esigenze politico-criminali, potrebbero essere implementate.

Per esempio, i prodotti agroalimentari tradizionali sono individuati periodicamente dal Ministero delle politiche agri-

cole. Forse potrebbero essere introdotti come ipotesi aggravata da richiamare in tutte le ipotesi di frode in commercio. Si tratta, cioè, di implementare il novero delle ipotesi aggravanti, che può essere richiamato, a sua volta, nella norma di nuova introduzione, anche in riferimento ai cosiddetti prodotti agroalimentari tradizionali, oppure al biologico.

Le frodi sul biologico sono frequenti. Io non me ne sono occupato, ma sono a conoscenza di colleghi che se ne sono occupati. Il biologico è ormai un settore a livello commerciale potentissimo e importantissimo. C'è un interesse crescente della criminalità organizzata o comunque dell'agropirateria sul biologico, ma non esiste ad oggi un'aggravante che riguardi il biologico, l'alimento o la bevanda di produzione biologica. La materia è orfana di un trattamento sanzionatorio adeguato. Probabilmente implementare il 517-bis anche rispetto a questo tipo di produzione, che è ormai chiaramente rilevantissima, sarebbe un'idea importante.

Dopodiché, c'è tutto il reticolo — poi concludo e sono a disposizione per qualunque chiarimento — delle interessantissime pene accessorie introdotte dalla legge Mongiello. Mi permetto di chiamarla così. È uno strumento interessantissimo, ma mi sia consentito in questa sede di segnalare un fatto: il problema è che aver previste tali pene soltanto per le frodi nel settore di olio d'oliva espone noi operatori del diritto a un problema di possibile incostituzionalità.

Perché? È da dimostrare che la frode sull'olio d'oliva sia una frode più grave rispetto a una frode magari sul Brunello o su un altro prodotto. Mi immagino, ma non ho ancora un'esperienza giudiziaria da poter rilevare, che, nel momento in cui vado a chiedere un sequestro preventivo a fini di confisca anche per equivalente sulla base dei formidabili strumenti istituiti a livello investigativo e introdotti con la legge Mongiello, non essendo questo analogo istituto previsto per altri casi, è possibile che ci sia una limitatezza di applicazione.

È chiaro che questa è una legge nata per una tutela efficace dell'olio d'oliva, ma che potrebbe essere utilizzata come possibile censura di incostituzionalità. Ci si potrebbe chiedere perché questo caso meriti un più duro trattamento sanzionatorio, quando anche le frodi del Brunello o in un qualunque altro settore sono accomunate dalla stessa *ratio* punitiva, ma non vanno incontro a questo tipo di sanzione.

L'idea è estrapolare quelle norme e inserirle all'interno del Codice penale, cosa che ci garantirebbe un *corpus* unitario. La norma diventerebbe ben conosciuta. Si tratta, infatti, di una legge che io non trovo nemmeno citata, purtroppo, in molti Codici di udienza, ma che deroga numerosi istituti processuali o li integra.

Si potrebbero estrapolare quelle norme in tema di sequestro per equivalente, o addirittura anche per sequestro per sproporzione, introdotto nell'articolo 14, a mio avviso con qualche errore tecnico, che però si può correggere. Si potrebbero generalizzare tali norme, introdurle in seno al Codice penale e farle diventare strumenti.

Il sequestro è un altro strumento formidabile, soprattutto in fase di indagine, di carattere generale per tutti le frodi. Si potrebbero recepire ed estrapolare tali norme dal testo della legge n. 9 del 2013, purché vi sia a quel punto, però, un'attrazione su tutte le categorie di frodi commesse con quel tipo di metodica.

La stessa cosa può valere per le pene accessorie previste, per esempio, nell'articolo 13 della legge n. 9 del 2013. Anche quelle pene accessorie oggi previste, quali il divieto di attività pubblicitaria o di condotta o comunicazione commerciale, che sono molto simili alle pene che troviamo nel n. 231, sono pene importantissime, perché si interviene sul settore commerciale.

Il suggerimento è estrapolarle dalla legge salva-olio e introdurle come pene stabili a chiusura e coronamento di tutti i delitti compresi all'interno dei delitti contro l'industria e il commercio, una sorta di 518-*bis* o di 518 riformato, che recepisca, eliminando gli elementi di specificità,

quelle sanzioni accessorie, con pubblicazione nella sentenza, ma soprattutto quelle in materia commerciale, ovvero gli strumenti processuali, e le generalizzi.

Otterremmo così un duplice risultato: da un lato, eviteremmo i rischi di possibili censure di incostituzionalità e, dall'altro, soprattutto forniremmo un armamentario processuale molto valido a livello investigativo, che consentirebbe una lotta su tutti i comparti dell'agroalimentare efficace, dissuasiva ed effettivamente cogente.

Questi sono, in pillole, i suggerimenti che troverete magari meglio dettagliati nella relazione che mi sono permesso di anticipare alla Segreteria. Sono a disposizione per domande di qualunque tipo e anche per eventuali chiarimenti, se su qualche passaggio sono stato impreciso o troppo veloce.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il dottor Natalini. Prima di passare ad analogha audizione del dottor Savasta, credo opportuno, per maggiore speditezza e puntualità dei lavori, chiedervi se volete fare al dottor Natalini qualche domanda specifica sulle cose che ha detto.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**FILIPPO GALLINELLA.** Grazie, dottor Natalini. Le chiedo un chiarimento. Io ho capito, e spero di aver capito bene, che l'operazione Arbequino ha funzionato non tanto per analisi fatte sul prodotto finale, quanto per un caso di controllo amministrativo.

Io so — non so, però, se questo è anche nella vostra conoscenza — che è possibile, ma non credo che sia un metodo ancora ufficiale, effettuare un'analisi genetica dell'olio. Ne ho parlato con il CNR Sezione olivicoltura. Vorrei sapere se lei ci può fornire delle informazioni, se è a conoscenza di questo.

A me risulta che, per riconoscere un prodotto contraffatto rispetto a quello che indica l'etichetta, si possa utilizzare l'analisi genetica combinata a quella chimica. Visto che le cultivar italiane e quelle

commerciali – così mi hanno spiegato – sono una decina, con l'analisi genetica si può sapere che cosa c'è nello specifico dentro l'olio e, quindi, sapere se sia italiano o no.

Mi hanno detto che l'unico caso che potrebbe essere – così mi hanno spiegato; ognuno impara sempre qualcosa di nuovo – più complesso riguarda la cultivar Moraiolo, che esiste anche in Marocco, dove però matura in un tempo precedente.

Questa analisi genetica, combinata con l'analisi chimica di altri elementi che si trovano all'interno dell'olio, consentirebbe in ogni caso di scoprire sistematicamente le frodi, anche con un costo ridotto. Si fa un campione e poi si traccia. Non so se avete mai sentito parlare di questa metodica.

Inoltre, mi interessa la differenza tra frode e sofisticazione, perché, se non ho capito male, è più comune la frode che la sofisticazione. Vorrei un chiarimento anche su questo passaggio.

COLOMBA MONGIELLO. Le vorrei fare qualche domanda, dottor Natalini. Approfitto della sua presenza e la ringrazio anche per tutto il materiale che ci ha fatto pervenire nei giorni scorsi. L'ho letto, l'ho studiato e ho anche apprezzato il suo lavoro.

Due o tre cose non mi sono chiare. È ovvio che sulla sua proposta non ho niente da dire. Intervenire sul Codice penale sarebbe auspicabile, ma era questo il desiderio che avevano cinque anni fa e che non siamo riusciti a realizzare. Lo posso dire qui.

Peraltro, debbo anche osservare che le tre norme che lei ha citato sono state difficilissime da poter introdurre in una legge sulla trasparenza di un prodotto. Il mio grande desiderio è mutuare la legge Salva olio per tutte le filiere produttive. L'abbiamo sempre detto e io l'ho sempre sostenuto fin dalla prima stesura della legge. Spero che questo lavoro della Commissione possa giungere, ovviamente, a un'introduzione nel Codice penale di norme moderne.

Lei ha fatto riferimento a tre o quattro norme. Sono norme che abbiamo studiato. Ci siamo anche specializzati in questo settore. Anche la stessa magistratura si è specializzata in questo settore.

Lei ha citato gli ecoreati. Qui parliamo di agromafie. È ovvio che si tratta di fenomeni diversi, di fenomeni nuovi, che hanno bisogno anche di un *lifting* dei testi normativi. Prima ci riferivamo a una norma del 1930 e, quindi, possiamo ben immaginare quanto fosse superata. Lei sfonda, dunque, una porta aperta. Questo è stato anche il nostro desiderio, che ha animato all'inizio proprio la stesura della stessa legge.

Due o tre cose non mi sono chiare. Entro nel dettaglio. Non voglio fare un intervento. La prima questione riguarda i *panel test*. Una delle norme più contestate della legge Salva olio, quando è stata introdotta, è stata quella sui *panel test* in relazione al loro valore probatorio, insieme al tema degli alchil esteri.

Io ho letto la sua riflessione. Lei dice nella sua nota che i *panel test* non hanno valore probatorio perché non riescono a dimostrare la qualità dello stesso olio. Mi chiedo: se queste norme sono state tanto contestate, come mai poi nell'utilizzo pratico della norma lei ritiene che siano del tutto insufficienti per scoprire i difetti dell'olio? Questa è la prima domanda.

La questione della media ponderata mi ha molto colpito e, sinceramente, ho cercato anche di capire come lei facesse la media ponderata. Lei giustamente differenzia l'olio deodorato e l'olio miscelato, che sono cose diverse. Con l'etichetta abbiamo anche stabilito cos'è un *blend* e che cos'è un 100 per cento italiano. Questo deve essere scritto in etichetta, altrimenti si tratta di un falso. La prima parte della legge riguarda proprio la trasparenza delle etichette.

Sulla media ponderata vorrei che lei sottolineasse meglio questo aspetto che non sono riuscita a comprendere.

La terza domanda che le faccio concerne i flussi. Lei ha parlato molto dei flussi delle materie prime. Lei ritiene, dottore, che, se noi riuscissimo a rendere

pubblici i flussi di materie prime importate nel nostro Paese attraverso l'Agenzia delle dogane — io su questo tema ho fatto anche un'interrogazione molto precisa — a monte e non a valle del sistema, potremmo anche intercettare meglio una serie di informazioni che potrebbero essere utili al nostro e al vostro lavoro?

Queste sono le tre domande. Mi riservo magari di intervenire di nuovo in seguito.

FRANCO BORDO. Pongo una domanda rapida sulla questione del registro del portale SIAN. A suo avviso, da un punto di vista operativo, funziona in modo buono, ottimo o qual è il livello? Presenta delle falle?

ALDO NATALINI, *Sostituto procuratore della Repubblica di Siena*. Quanto all'analisi genetica, ho omesso di dire — questa è l'occasione per precisarlo — che nell'operazione Arbequino ho impostato l'indagine in termini di analisi ufficiali e analisi sperimentali. Le analisi ufficiali erano a posto. Nello stesso tempo ho conferito una consulenza tecnica al professor Lercker, le cui *slide* e contributi scientifici credo di avervi depositato.

Il professor Lercker, dell'Università di Bologna, ha scritto molto in passato sull'olio e ha studiato e messo a punto un metodo sperimentale che consente di verificare gli scompensi dei valori intrinseci alle masse d'olio che sono indicatori, al di là dei parametri ufficiali, di miscele illecite, per esempio, dell'impiego del deodorato. Attraverso le analisi ufficiali e le analisi sperimentali del professor Lercker, insieme agli altri elementi, io ho esibito il materiale al giudice per dimostrare l'impiego del deodorato.

Analogamente, nell'operazione Fuente, l'indagine successiva sul deodorato, quella specifica, talvolta chiedendo ai laboratori dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) di effettuare delle verifiche mirate su singoli componenti che altrimenti normalmente non vengono analizzati, ho potuto verificare anche analiticamente la possibilità dell'esistenza di un deodorato.

Determinate analisi — lei ha parlato di quelle genetiche — effettivamente consentono, e credo che su questo anche il collega sia della mia stessa opinione (in questo caso io l'ho potuto dimostrare attraverso un metodo sperimentale) di palesare degli scompensi interni rispetto alle masse di olio che, dal punto di vista della normativa ufficiale, appaiono legittimi e legali.

Il problema è, di nuovo, processuale. Ovviamente, i difensori — l'hanno già fatto in udienza preliminare e lo faranno di nuovo al dibattimento — mi attaccheranno per il fatto che l'analisi sia sperimentale, per quanto il giudice sia libero poi di valutare se l'analisi sia scientificamente e metodologicamente inattaccabile e di ritenerla materiale di per sé probante.

A me, in realtà, è servito proprio il fatto di riferire al giudice che le analisi ufficiali avrebbero sempre mostrato che l'olio era a posto, mentre quelle fatte con un'altra metodologia dimostravano altro. Questo vuol dire che la frode, o la sofisticazione, a seconda del livello — io parlerei di sofisticazione nell'impiego del deodorato — e, quindi, l'impiego di procedimenti tecnologici di un dato tipo e la frode nell'impiego di sottopartite di origine geografica diversa, banalizzando, non sono rilevabili con le analisi ufficiali. Mi è servito proprio per dimostrare qual è la falla della normativa attuale. Bisogna ricorrere a metodi sperimentali non ufficiali per dimostrare qualcosa che oggi sta accadendo.

È un po' quello che accade sempre. L'esperienza giudiziaria consente poi a volte di intervenire anche sugli strumenti di carattere scientifico. Mi vengono in mente tutte le tematiche sulla causalità, quando taluni nessi di causalità non si potevano dimostrare se non attraverso metodi sperimentali che poi sono stati validati.

Sicuramente esistono dei metodi. Il problema è testare questi metodi e farli assurgere a livello di prova. Il giudice, che è *peritus peritorum*, può, se questi metodi

sono effettivamente scientificamente provati, condannare anche solo su tali basi, eventualmente.

Quanto a *panel test*, media ponderata e flussi, parto dall'ultima questione, che è la più semplice. Nell'indagine Arbequino, ma anche in quella Fuente, io ho utilizzato molto lo studio dei flussi attraverso la collaborazione dell'Agenzia delle dogane. Soprattutto nella Fuente ho fatto effettuare dei prelievi direttamente dal prodotto che veniva dalla Spagna ai porti, prima che arrivasse nelle aziende attraverso i flussi. Quando arriva in azienda, il prodotto viene miscelato e non si trova più niente. Ai porti ho avuto, invece, degli indicatori di deodorato.

È importantissimo in materia tracciare i flussi. Quello che mi dice l'Agenzia delle dogane e quello che mi ha detto l'antifrode, però, è che tutto ciò che viene da origine comunitaria è un problema fermarlo. È un problema controllarlo, ovviamente, per il principio di libera circolazione delle merci. Noi abbiamo dovuto intervenire con degli strumenti amministrativi da parte delle dogane, che però erano coordinati a livello penale, per poi eventualmente passare col berretto penale se quegli strumenti amministrativi ci mostravano segnali positivi.

La tracciabilità dei flussi è ottima e sicuramente ci consente in tempo reale di sapere che stasera dal porto di Barcellona parte un carico di olio. Nonostante sia molto impegnativo — così mi è stato detto dalle dogane — fare questa attività, è tecnicamente possibile monitorare i flussi dalla sala di regia dell'antifrode.

Il problema è che questo non si può fare su tutti i flussi. Bisognerebbe capire se c'è un metodo di tracciabilità, ancorché l'olio provenga dall'area comunitaria, che consenta una trasparenza e capire in tempo reale se sta partendo da Barcellona o da un porto greco una nave carica di olio ed eventualmente fermarla. La trasparenza dei flussi è indispensabile, sicuramente.

Quanto alla media ponderata, più in generale va detto, sul ricorso alla miscelazione, dal momento che il discorso della

media ponderata presuppone un'analisi della tecnica della miscelazione, che la disciplina comunitaria non esclude l'impiego di sottopartite di olio.

Il punto è che la miscelazione oppure l'assemblaggio sono possibili soltanto tra olii costituenti di per sé masse già conformi alla normativa vigente e appartenenti alla stessa classe merceologica. La miscelazione è consentita in questi limiti e, pertanto, diviene illecita quando le partite iniziali, o alcune di queste partite iniziali, che vanno a costituire la massa finale di olio, non possiedono le caratteristiche legali prescritte dalla vigente normativa.

Per esempio, se si utilizza il lampante, che è olio non edibile come tale e, quindi, non utilizzabile per il consumo umano, in una percentuale tra l'8 e il 20 per cento, in percentuali basse, o se si utilizzano altri prodotti cosiddetti « lampantini », ossia oli al limite, che sono molti vicini, come livelli, a degenerare nella categoria merceologica inferiore, in percentuali mirate calcolate aritmeticamente dai *software* specializzati, le analisi non ce lo dimostrano.

Più o meno ci dicono i tecnici che sotto il 30 per cento i tagli non si vedono. Dobbiamo avere a che fare con tagli macroscopici, ma non è questo il caso, ripeto, salvo casi clamorosi. Quando i tagli sono minimi, il discorso è quello della media ponderata. Il *software* gestisce i serbatoi 1, 2, 7, 8, 10 e 12 con dei costanti parametri di acidità presi in tempo reale. Il computer li elabora e li miscela in maniera tale che il prodotto finale venga con lo 0,3 per cento di acidità. È chiaro che, con questo sistema della media ponderata, o intervengo prima, o li sento, perché capisco qual è il metodo, altrimenti dal prodotto finale non ottengo niente.

Sui *panel test* vale lo stesso discorso. Questo è ciò che mi riferiscono i tecnici, perché ovviamente l'esperienza nostra è veicolata dalle informazioni che ci trasmettono la polizia giudiziaria specializzata e i nostri consulenti, che diventano poi patrimonio anche del magistrato che ha indagato.

O abbiamo un impiego di sottopartite di olio spagnolo notevole, per cui, avendo l'olio spagnolo un sapore tipico molto marcato all'assaggio, questo si sente, oppure il *panel test* avrà un esito favorevole. Peraltro, è una prova processualmente molto critica, perché è una prova limitata alla valutazione, ancorché tecnica, di soggetti, per quanto specializzati. Se fosse solo questo l'elemento accusatorio che un PM può portare a un giudice, sarebbe molto facilmente attaccabile, perché è una prova critica, essendo solo un assaggio. È meno critica la prova analitica.

Peraltro, accade spesso che il *panel test* vada in prima e seconda revisione e non è infrequente che tra i due giudizi ci siano pareri contrastanti sullo stesso campione. Questo è un elemento che fa gioco alle difese per contestare la validità della prova del *panel test*.

Da questo punto di vista, nel momento in cui abbiamo una legge che finalmente disciplina, come ha fatto la legge n. 9 del 2013, la metodologia dell'analisi sensoriale, questa è sicuramente una garanzia. A quel punto, espone già quella prova a elementi di certezza sulla composizione, nonché al divieto di fumare e a tutta una serie di regole che prima non c'erano e che finalmente abbiamo.

Rimane, però, il problema dell'intrinseca criticità della prova di per sé, come è critica, per esempio, la prova del riconoscimento di persona. Ci sono delle prove che nel processo penale sono critiche comunque e che rimarranno tali. Immagino che le resistenze su quel tipo di norma, quella del *panel test*, derivino dal fatto che sicuramente più regole si introducono per regolare quel tipo di prova, più spazi si tolgono alle difese. Immagino che sia questa la ragione, ma è un'interpretazione personale.

Il SIAN funziona. Fornisco una risposta secca e telegrafica. Per quanto riguarda la mia esperienza, il SIAN funziona. Il problema è che non funziona se poi ci si immettono dati falsi. Tuttavia, è uno strumento formidabile. A noi ha consentito in tempo reale di effettuare confronti. Con le telematiche vedevamo i flussi reali e quello

del SIAN e abbiamo potuto provare, ripeto, chilo per chilo l'olio che veniva commercializzato e frodato.

L'altro problema – questo è l'altro suggerimento che rivolgo alla Commissione – è capire, se si falsifica il SIAN, che reato scatta. Io contesto il 484, ma c'è un grosso problema di tipicità penale, perché il 484 è un falso che si applica soltanto a chi fa le notifiche nei confronti dell'autorità di polizia. O si cambia il 484 e ci si mette qualunque altra autorità, oppure questo diventa un problema di tipicità, perché si potrebbe dire che il Ministero dell'agricoltura non è autorità di polizia e che, quindi, il falso nel SIAN non è un 484, bensì una parentesi.

Occorrerebbe una funzione certificatoria. Si potrebbe, al limite, ragionare su un'altra fattispecie.

**PRESIDENTE.** Ringrazio ancora il dottor Natalini.

Mi permetto – è una considerazione che faccio a me stesso e ai colleghi – prima di passare la parola al dottor Savasta, di ricordare a tutti noi che ci muoviamo oggi in un perimetro di problematiche che sono al di fuori della contraffazione in senso tecnico, tant'è vero che oggi abbiamo evocato il 515, ossia la frode in commercio. Non siamo sul terreno originario della contraffazione, ai sensi degli articoli 473 e 474, perché non c'è, in una situazione come questa, un abuso del marchio o del brevetto, o comunque una violazione dei titoli della proprietà industriale.

Preciso questo non per togliere importanza alla problematica, anzi, al contrario, per ricordare a tutti noi che, in realtà, tutta la sfera dell'agroalimentare in larga parte si muove fuori dalla problematica della contraffazione in senso tecnico, quella del 473 e 474, e che, quindi, va affrontata in un'ottica leggermente diversa. Questo sarà oggetto di ulteriori nostre discussioni in altra sede, ma faceva piacere a me, dopo aver sentito il dottor Natalini, ricordarlo.

Prego ora il dottor Savasta di procedere allo stesso modo, ossia, *in primis*, di illu-

strarci, nel modo che riterrà, la sua esperienza sull'attività investigativa e poi, a seguire, di svolgere tutte le considerazioni di ordine giuridico sulla normativa vigente e su come dovrebbe eventualmente evolvere che ritenesse di dover formulare.

ANTONIO SAVASTA, *Sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani*. Io partirei effettivamente da quest'ultima considerazione che è stata fatta. Il problema della tutela delle produzioni autoctone italiane e, quindi, del *made in Italy*, se vogliamo esprimerci in generale, si sta traducendo, almeno per l'esperienza dell'Italia meridionale, in uno dei più grossi problemi non assolutamente affrontati, che è quello di determinare, attraverso questo sistema di frode, un depauperamento delle ricchezze economiche di quelle regioni.

Mi riferisco soprattutto a un discorso. Oltre alle frodi intese come adulterazione e come prodotto non genuino, per le quali tutte le problematiche del collega hanno grande rilevanza, c'è una novità: l'Università di Bari ha approntato un sistema di rilevamento del DNA degli oli, chiamato RNM, cioè praticamente Risonanza magnetica nucleare, che va a tipizzare proprio le specificità autoctone dei vari tipi di alberi dell'olio d'oliva e a determinare il genoma di ciascuna produzione.

Questo, nel seguito di quanto vi dirò, potrebbe avere una grossa importanza, perché la tipizzazione dei genomi nelle produzioni, trattandosi di biodiversità, consente poi una tipizzazione di tabelle delle rese, il che, secondo noi, è un fatto fondamentale per superare tutte le frodi in materia di false fatturazioni, un altro grande danno che si determina.

Mi riferisco all'immissione nel territorio italiano di enormi quantitativi di prodotti — parliamo di olio, ma potremmo parlare anche di grano, di vino o altro — che vengono immessi e fatti passare per *made in Italy* attraverso il giro delle false fatturazioni. Questa è una grossa piaga del sistema, che ha determinato due grosse problematiche.

La falsa fatturazione che cosa fa? Determina l'inoltro nel nostro Paese di enormi quantitativi di olive e di oli d'oliva di origine comunitaria o extracomunitaria, diventata poi comunitaria attraverso delle triangolazioni: olive algerine che vanno in Spagna diventano oliva comunitaria, l'oliva comunitaria entra in Italia e si utilizzano poi le false fatturazioni provenienti da territori da cui ormai non si coltiva più l'olivo, se non a livello di forestale.

In tali zone l'olivo è diventato un elemento decorativo. Cosa fanno questi contadini? È molto più conveniente fare la falsa fatturazione e prendere il premio. Loro non attuano più le pratiche agricole che si facevano una volta.

C'è un grossissimo problema, che è diventato anche ambientale da noi. Il problema principale è che, non coltivando più secondo le pratiche agrarie gli oliveti, perché è più conveniente fare la falsa fatturazione, che va a dare il supporto documentale all'immissione di questo olio di provenienza non italiana, le piante si sono inselvaticate.

Abbiamo, quindi, il dramma del Salento, la famosa Xylella fastidiosa. Interi territori sono stati devastati da questa piaga, che deriva dal fatto che in quelle zone non si fa più la potatura, perché non conviene più. Il prodotto non si riesce più a vendere sul mercato, mentre viene immesso un enorme quantitativo di olio d'oliva a basso costo, che però viene fatto risultare come olio extravergine d'oliva. Dalla Calabria e dal Salento arrivano praticamente fatturazioni di olio d'oliva, addirittura biologico, che vanno a dare copertura a questi oli di provenienza straniera. Questo è un fenomeno drammatico.

Il fenomeno diventa anche un fenomeno di carattere sociale, perché incide sul discorso dell'economia di un territorio, ma alla fine anche sul territorio stesso, che perde il suo rapporto con quelle produzioni: per esempio, la coltura dell'olivo diventa meno conveniente. Al posto dell'olivo noi stiamo vedendo la distruzione di interi *habitat*, dove sono stati sistemati pannelli solari, che sono molto

più convenienti rispetto alla produzione dell'olivo. Così perdiamo in qualità e in carattere autoctono delle produzioni.

Su questo punto io vorrei fornire un suggerimento, perché forse la disciplina è piuttosto carente. Devo ritenere sicuramente che gli strumenti siano ormai adeguati. Mi riferisco alle modalità, ai sequestri, alle azioni e alla possibilità di intervenire. Parleremo poi del discorso dell'etichettatura e del concetto del *made in Italy* inteso come marchio e come segno distintivo.

Gli strumenti ci sono, dunque, è inutile negarlo, in materia di oliva ancora di più che in altri campi alimentari, dove forse ci sono altri interessi economici a evitare che questa normativa venga estesa ad altri settori dell'agroalimentare. Un dato, però, è importante: se non prevediamo un sistema di tipizzazione della resa dei fondi in relazione alle produzioni, noi avremo sempre la piaga della sovrapproduzione.

Noi sappiamo benissimo, lo sanno tutti, che un'oliva Coratina può avere una produzione al massimo di un *tot* di quintali anche nelle stagioni migliori. Se noi non abbiamo una tipizzazione della resa di questi prodotti, potremo fatturare cento volte di più rispetto alla produzione e, di conseguenza, anche frodare in termini di quota, di premio e di commercializzazione.

Che succede? Questo *surplus* di falsa fatturazione viene venduto all'interno, nel mercato italiano, per esempio in Toscana, ma anche utilizzando gli oli stranieri. Il soggetto fraudolento chiede immediatamente: « Quanto hai di fattura falsa? Mi è arrivato dall'Algeria un quantitativo di olio che devo far risultare come olio pugliese ». Scusate la terminologia, ma il caso è molto concreto. Questo è un grosso problema. Come si elimina questo problema?

È semplice. Sono due i modi. Li illustro molto velocemente. Uno è tipizzare le rese di produzione attraverso dei registri specifici, anche con circolari ministeriali che vanno a determinare, anche attraverso consorzi, i prezzi minimi e massimi, sia per la resa, sia per i valori. Questo aiu-

terebbe anche il mercato interno e renderebbe conveniente la produzione dell'olivo.

Il secondo metodo è monitorare il sistema dei trasporti. Mentre per l'uva da vino è stato inventato l'ottimo sistema del DOCO, ossia la certificazione nei trasporti, in materia di olio di oliva questo non c'è. Un vettore può andare in Toscana, portare olive pugliesi e, giungendo a destinazione, strappare la bolla. In tal modo quelle olive diventano toscane.

Finché si tratta di produzione italiana, poco male, va bene il *made in Italy*, ma chiaramente questo si traduce in una problematica di tutela del consumo, perché il consumatore deve sapere, e qui entriamo nel discorso che l'Europa vuole da noi, se spende di più, se la tale bottiglia contiene un olio toscano, pugliese, spagnolo, greco o algerino. Se voglio risparmiare lo decido io, non devo essere frodato da alcuni tipi di comportamento.

In merito, è fondamentale intervenire a livello normativo. Se riusciamo a monitorare i vettori e, quindi, le modalità di trasporto con un sistema di documentazione certificata che ci consenta di ricostruire i passaggi, se riusciamo a determinare, attraverso dei registri o delle normative che stabiliscano le rese minime e massime, con un *range* minimo e massimo, riusciamo a controllare questo mercato ed evitare la convenienza della falsa fatturazione.

La falsa fatturazione oggi da noi ha determinato grandi guasti, perché ci sono interi territori che sono stati abbandonati, ma che di fatto, formalmente, risultano come produttori, mentre in realtà non producono più niente. L'olivo è in simbiosi con l'uomo, come gli animali. L'olivo vive dell'intervento umano. Se questo intervento umano non c'è più, l'olivo deperisce e perde il suo carattere domestico e le sue qualità. Noi stiamo rischiando di perdere questo importante elemento.

Come esperienza noi abbiamo potuto accertare che — e questo è un fenomeno piuttosto esteso — da noi ci sono dei grossisti, che operano soprattutto nel territorio di Andria e del Nord barese, che

acquistano ingenti quantitativi di olio d'oliva proveniente da Paesi sia comunitari, sia extracomunitari e che poi utilizzano fatture false provenienti dalla Calabria e dalla Puglia meridionale per far risultare tali prodotti come oli italiani o biologici.

Ciò determina, nella fase finale dell'etichettatura e nell'ambito della filiera, la commercializzazione di oli che non sono italiani e che hanno distrutto il mercato, perché determinano anche concorrenza sleale. Il contadino non riesce più a vendere, deve svendere il prodotto e, quindi, il guasto è anche economico.

Quest'attività ha portato anche a ulteriori accertamenti. Oltre a tutta l'attività di sofisticazione di oli lampanti che sono stati trattati e utilizzati per l'inscatolamento di tonni o di altro, o di oli d'oliva che, in realtà di provenienza, in genere, dai Paesi del Maghreb o comunque dalla Spagna, venivano adoperati e falsamente fatturati, abbiamo rilevato anche un altro importante problema, quello di una serie di frodi a catena delle filiere che partono dalla Puglia, giungono in Umbria e arrivano in Toscana e in Liguria, facendo risultare italiani oli che, in realtà, non hanno origine italiana. Questo è un grosso danno al sistema Italia come *made in Italy*.

Giungendo all'ultimo problema, che è quello dell'etichettatura, un problema piuttosto importante, la nostra battaglia parte da un punto di vista generale. Parliamo di prodotto agroalimentare, ma questo vale anche per l'olio extravergine d'oliva.

La Comunità europea, come voi ben sapete, ci ha sottoposto a un inizio di procedura d'infrazione e ha chiesto informazioni sul perché la nostra normativa consideri come prodotto fatto in Italia quello che per origine e trasformazione ha la sua genesi in Italia. Secondo le norme comunitarie, come ben sapete, la regola è quella dell'ultima trasformazione, per cui possono esserci prodotti alimentari che provengono da altre realtà, ma, se il prodotto è trasformato nell'ultima fabbrica italiana, il prodotto si intende italiano. Questo discorso cozza in maniera

violenta con tutta la disciplina che va a tutelare l'origine e tutta la filiera nella produzione italiana.

Qual è il nostro campo di battaglia? se vogliamo chiamarlo così. Noi abbiamo fatto un distinguo giuridico molto importante, suffragato anche da alcune sentenze della giurisprudenza comunitaria. Addirittura l'hanno applicato in Olanda, ma l'ha riconosciuto anche la Cassazione: dobbiamo distinguere in maniera importante tutto ciò che attiene alla produzione rispetto alle norme a tutela del consumo e, in particolare, a quelle norme di ordine pubblico che determinano la tutela del marchio, ossia del segno distintivo.

Quando noi parliamo di segno distintivo mendace, parliamo di qualcosa che non attiene alla produzione, ma alla tutela del consumo. Infatti, a fronte della richiesta fatta dall'Unione europea, noi, attraverso la repressione frodi, abbiamo fornito delle risposte. Anche il ministero ha risposto al riguardo e ha detto che noi con queste norme non vogliamo solo tutelare *ex se* la produzione. Il nostro obiettivo è la tutela del consumatore. La Comunità europea ha chiesto di fornire dimostrazione di ciò in cui l'uso distorto o fallace del segno distintivo determina confusione nei confronti del consumatore europeo in generale.

La risposta da parte nostra è semplicemente la seguente: se si usa un elemento raffigurativo che determina il rapporto tra territorio e produzione — in questo va inserita la famosissima bandierina del *made in Italy* — questo rapporto determina automaticamente l'obbligo da parte di chi vende questo prodotto stesso di garantire l'autenticità anche nella fase genetica del prodotto stesso e, quindi, l'origine italiana.

Se il prodotto non presenta queste caratteristiche, ben si può scrivere « *made in Italy* », ma l'uso del segno distintivo, che può essere la bandierina, il trullo pugliese o il giglio di Firenze, non può essere effettuato. Questi elementi possono essere utilizzati solo in conformità della norma, ai sensi degli articoli 4, 49 e 49-bis della legge n. 350 del 2003. Il segno distintivo

deve essere riferito esclusivamente a prodotti che hanno filiera unica italiana.

Pertanto, l'elemento distintivo non è più in violazione della normativa comunitaria. Noi andiamo, quindi, a contrastare la regola generale dell'ultima trasformazione, che è il sacrosanto principio dell'Unione europea, sostenendo che, per l'ordine pubblico e per il consumo, si deve tutelare il marchio del *made in Italy* e che il marchio del *made in Italy* si tutela attraverso il segno distintivo.

Occorrono una regolamentazione dell'uso del segno distintivo e una creazione di sanzioni di carattere anche penale rapportate all'ipotesi di frode in commercio. In questo caso parliamo non di sofisticazione o di adulterazione, né di vendita di cosa non genuina. Parliamo di frode in commercio perché si danneggia il consumatore nella fase della sua libera scelta di acquistare un bene in un supermercato. È un comportamento valutato dal punto di vista del consumo.

Facendo questo distinguo, noi salviamo capra e cavoli: ci uniformiamo alla normativa europea, ma siamo liberi di determinare delle regole attraverso l'uso del segno distintivo, che non deve essere fallace. Non danneggiamo così il produttore, né la produzione, sia pure industriale, in alcuni casi, ma tuteliamo il consumatore. L'ottica è completamente diversa.

Concordo con tutti i suggerimenti forniti dall'ottimo collega, con cui abbiamo anche instaurato dei collegamenti investigativi, perché abbiamo svolto varie attività cercando di stroncare questo fenomeno dalla Puglia alla Liguria. L'effetto c'è stato, ve lo possiamo dire. In Puglia finalmente le bottiglie di olio d'oliva sono state vendute a prezzi congrui. Per il primo anno evidentemente la paura di acquistare oli di altra origine ha portato i grossisti a essere tutti bravi e a non comprare più questi oli particolari. Alla fine, quindi, l'olio è stato venduto a 8 euro, il valore effettivo che consente al produttore, a chi coltiva l'olivo, di avere un minimo ricavo.

Sottoscrivo tutti i suggerimenti ottimi del collega, rispetto ai quali non posso che aderire su tutto. Vorrei, però, evidenziare

un aspetto: noi siamo costretti, per poter applicare le misure personali, a rubricare un'associazione a delinquere, altrimenti non si fa nulla. Se noi non riusciamo a dimostrare il sodalizio criminoso del 416, le misure cautelari personali ce le possiamo scordare. Da questo punto di vista non è possibile applicarle.

La funzione deterrente della misura personale è importante. Vanno bene i sequestri, vanno bene le confische. Indubbiamente il sequestro per equivalente è un'ottima arma. Noi, però, dobbiamo colpire anche dal punto di vista dell'organizzazione e, quindi, eliminare dal mercato il grossista non sano, attraverso delle misure. Le misure cautelari personali sono, purtroppo, collegate all'ipotesi del sodalizio *ex* articolo 416. Pertanto, una modifica in materia di frode in commercio e di adulterazione andrebbe vista in questo ambito.

Io suggerisco anche, però, che in questo alveo di responsabilità vadano inseriti anche soggetti terzi. Come ho detto, il fatto che non c'è certificazione del trasporto, perché non c'è responsabilità del vettore, è un problema. Occorrerebbe prevedere proprio una chiosa di una fattispecie nella quale si definisca che risponde di reati, commisurati poi a seconda della gravità. Chiunque agevoli o si adoperi consapevolmente nell'attività fraudolenta nell'ambito della commercializzazione e produzione di beni destinati all'alimentazione attraverso la predisposizione di mezzi, l'uso di documentazione falsa, ivi comprese le false fatturazioni, e attività agevolative, anche se fornite in forma non associata, può determinare una responsabilità di natura penale che non si limiti a piccoli reati di importanza minore, ma che ne coinvolga anche altri.

Queste organizzazioni non vivono soltanto della loro struttura. Vivono anche attraverso l'utilizzo di vettori e di frantoi compiacenti, che si fanno fatturare quantitativi superiori per poi vendere. C'è un mercato di fatture fittizie ad altri soggetti come fatture di copertura. Bisogna inserire quei soggetti terzi o di straforo rispetto alla filiera produttiva, che vanno

coinvolti in quanto agevolanti o favorevoli l'attività criminosa, senza andarci a scervellare sull'*extraneus* nel reato associativo, quando poi ci viene pure meno l'associazione a delinquere.

Ci sono stati dei casi in cui il riesame ha liberato alcuni soggetti dicendo che c'erano i reati e riconoscendo le frodi, ma che non c'era il 416, perché non si riusciva a dimostrare il rapporto del sodalizio criminale, che è molto più complesso. L'associazione a delinquere ha le sue regole, che non sono sempre coincidenti. Di qui deriva la necessità di una sorta di *ex 53-bis*, cioè di un'organizzazione che ha altre sue tipicità, che non è quella di criminali in senso *tout-court*, ma di criminali organizzati nell'ambito commerciale, ossia un altro tipo di associazione.

Questi soggetti, venendo meno il 416, si liberano tutti. Nessuno viene più sottoposto a un discorso di carattere personale. Pertanto, si deve contestare il solito reato di frode in commercio, che alla fine, per prescrizione o per reati di questo genere, lascia il tempo che trova. Per avere un'attività incisiva in tal senso occorre prevedere un'ipotesi associativa in questo ambito specialistico, includendo soggetti che fanno parte della filiera anche in forma indiretta, agevolante o adoperante.

Va poi rivista la disciplina documentale, che in particolare in materia di trasporto sia più chiara, più pregnante, più certificatoria, come può essere non la normale bolla di accompagnamento, ma una bolla certificata con lo stesso sistema del DOCO che avviene per l'uva da vino.

Infine, occorre una regolamentazione delle rese da cui non si scampa. Se un terreno può produrre con oliva Coratina al massimo 50 chili per ogni ettaro, a questo punto, se c'è una fattura da 300 chili, è chiaro che c'è la falsa fatturazione. Così non se ne escono. Sarebbe molto più semplice monitorare e colpire questo fenomeno.

Andando a regolamentare questi tre elementi, occorre sicuramente una lotta incisiva, unitamente allo sforzo normativo lodevole che c'è stato e alle attività della PG. La repressione frodi, i Carabinieri e la

stessa finanza già intervengono e sentono questa tutela del *made in Italy*. Su questo ci giochiamo la nostra economia per tutto l'avvenire. Sull'agroalimentare giochiamo il nostro futuro.

Le forze dell'ordine sentono questo discorso e capiscono come sia importante mettere dei paletti, altrimenti il nostro mercato verrà spazzato dalla globalizzazione. Salviamo il discorso delle nostre produzioni autoctone perché salviamo la biodiversità. Salviamo le nostre qualità e salviamo il territorio. Se non si interviene, anche il nostro territorio ne verrà compromesso a livello ambientale.

Questa è, in generale, l'esperienza territoriale.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il dottor Savasta. Sono certo che ci saranno, anche in questo caso, diverse domande.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**FILIPPO GALLINELLA.** Dottor Savasta, la ringrazio innanzitutto di alcune conferme a dei sospetti che avevo. Da quando abbiamo cominciato questa indagine anti-contraffazione noi ci siamo documentati su alcune questioni. Chiaramente, visto che si parla di quantità voluminose, solitamente questi trasporti avverranno dai porti. Non so se sia possibile effettuare il monitoraggio delle navi insieme alla Guardia costiera. Noi sappiamo che l'Italia è deficitaria di olio e che, quindi, lo deve necessariamente comprare. Il problema non è che non deve comprare olio. Il problema è imbrogliare chi lo compra. Questo è evidente.

Quanto alle navi che partono, si può sospettare una nave che parte con una cisterna d'olio. Poi magari è tutto regolare. Non so se avete mai pensato di agire in questa maniera. Mi domandavo se fosse fattibile o meno monitorare proprio i mezzi e i vettori di trasporto che riforniscono prevalentemente l'Italia. Da lì poi magari si può scendere piuttosto che risalire dal distributore finale.

Inoltre, volevo sapere se era di vostra conoscenza una questione, ossia se la

frode sull'olio avviene di più presso la vendita della bottiglia al supermercato o nell'olio che viene usato dall'industria di trasformazione. Penso a scatolette o a dolciumi.

Anche lì, chiaramente, io leggo l'etichetta. Se è usato olio d'oliva extravergine, è un conto. È un altro conto, invece, se vado a comprare una bottiglia al supermercato. In proporzione volevo sapere qual è la strada in cui il fenomeno contraffattivo di falsificazione è più evidente, se a livello di trasformazione industriale o di bottiglia che arriva all'utente finale e se vi è capitato nel vostro lavoro — voi avete parlato di tanti soggetti compiacenti — di trovare anche la grande distribuzione compiacente. Il vettore più grosso, almeno per quanto riguarda il commercio, è la grande distribuzione. Mi domando se ci siano catene che consapevolmente compiono queste frodi.

Sulle rese è sicuramente fondamentale agire, ma bisogna lavorare, io penso, su vari livelli. A me viene in mente che con il satellite si può vedere un uliveto potato piuttosto che non potato. Penso che sia un po' più complesso agire tecnicamente in questo campo, ma occorre lavorarci sicuramente.

**PRESIDENTE.** Do la parola al dottor Savasta per la replica.

**ANTONIO SAVASTA,** *Sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani.* Io vorrei osservare, partendo dalla resa, che tutta questa materia viene piuttosto ben regolamentata. Spesso intervengono i Consorzi del DOP. Purtroppo anche lì c'è molto da vedere e da indagare da questo punto di vista.

Il problema della resa è fondamentale, perché, a prescindere da quanti alberi si hanno, si sa che quei terreni, quei suoli, producono *tot*. A seconda delle stagioni ci può essere un *range* di un minimo e di un massimo, ma non si può andare oltre.

La resa è una questione molto importante. Questo è detto proprio dai produttori, da chi produce. Con la resa si bloc-

cano le frodi, perché si sa benissimo che un terreno che produce un dato tipo di olive anche nella migliore delle stagioni può arrivare a fatturare *tot* euro, *tot* quantitativi, e non di più. Se ci sono fatture con doppio o triplo quantitativo rispetto a questo, vuol dire che è tutto fittizio, anche se si sono contati 100.000 alberi. Questo è un primo dato.

Noi abbiamo notato che il fenomeno è piuttosto diffuso anche nell'ambito della produzione. Spesso, con riferimento a taralli pugliesi con olio extravergine d'oliva pugliese, si è scoperto che quell'olio utilizzato non era extravergine d'oliva pugliese, ma al più un olio d'oliva di provenienza non conosciuta. Effettivamente questo fenomeno è molto diffuso anche nella produzione e non solo nella bottiglia.

Quanto al ruolo del supermercato o dell'ipermercato, per l'ipermercato ciò che è importante è l'etichetta. Comprano olio con l'etichetta e con la bandierina bianca, rossa e verde o con scritto *made in Italy*. Poco interessa a loro, nonostante lo sappiano bene, che una bottiglia di olio non può costare 3 euro. Lo sanno, chiaramente, ma per loro l'importante è che le carte siano a posto.

Prima di giungere a questa fase bisogna intervenire in radice. Se noi regolamentiamo il fenomeno della nostra produzione, sapremo bene qual è l'olio nostro e come monitorare tutti gli effetti di falsa fatturazione che determina la frode in commercio. Sapendo delle rese e delle qualità, non sarà mai possibile che un olio venga venduto all'ingrosso a 2,50 e in bottiglia a 3 euro. Non esiste olio extravergine d'oliva a 3 euro. Non ci si sta con i costi. Eppure fino a qualche tempo fa, e anche adesso, ce ne sono in giro quantitativi enormi.

Da qui, però, a dire che c'è una responsabilità dell'acquirente ultimo ce ne vuole, perché è proprio il sistema a essere sbagliato. In questo sistema bisognerebbe intervenire a livello normativo per evitare poi di accampare scuse, del tipo «ciò che sta sulla carta per me va bene». Questo è un problema. Soltanto attraverso la rego-

lamentazione di questo fattore si può intervenire sulla grossa distribuzione.

Ribadisco che effettivamente noi abbiamo rilevato anche parecchi prodotti sott'olio. La Puglia e la Calabria sono famose per queste produzioni. Molte di queste erano addirittura spacciate per produzioni biologiche, ma si è rilevato che non si trattava di olio biologico. In questo settore è più facile fare l'accertamento. Basta prendere il campioncino dalla bottiglietta e rilevare che il contenuto non è biologico.

Esiste, dunque, questo fenomeno nelle produzioni che vengono poi vendute all'estero come prodotto di qualità italiano, e invece non lo è. Questa è la problematica da questo punto di vista.

Il tema delle navi è importante ed è un'esperienza che abbiamo avuto anche con il grano, per la verità. Il sistema attuale, secondo le direttive comunitarie, è un sistema a campione, che prevede controlli in base non ai lotti, ma alle partite. Se io ho fatto arrivare cinque navi piene di olio d'oliva o cinque navi di grano — vale per tutti la stessa regola — la campionatura viene fatta su una nave, la prima che arriva, e tutte le altre passano, perché la partita è stata analizzata. Non so se ho reso l'idea.

Per poter fare l'ulteriore «vivisezione» del carico secondo lotti, purtroppo non abbiamo né gli strumenti tecnici, né la normativa che ci consente il monitoraggio. Qualsiasi sistema cade nei dibattimenti, perché sono tutti sistemi empirici. Come si fa a monitorare un silos che può essere grande quanto un palazzo di cinque piani? Bisogna inventarsi delle tipologie, ma qualsiasi tipologia, purtroppo, non dà la certezza né delle contaminazioni, né del prodotto che ha una qualità inferiore. Molto spesso, soprattutto nelle navi a tenuta stagna, ci sono determinati punti superiori che sono di oli buoni o di grano buono e, a mano a mano, negli strati inferiori, la qualità diminuisce. Il monitoraggio non può scendere tanti metri sotto.

C'è anche un problema normativo sulle modalità di campionamento dell'arrivo di questi mezzi ai porti. I vettori, non avendo

la certificazione, possono far passare quello che vogliono. È un po' su questo punto, sulla normativa doganale e sulle modalità di sdoganamento e di campionatura, che va fatta qualche modifica, visto che è interesse di tutti i Paesi comunitari avere prodotti che, dal punto di vista alimentare, presentino i caratteri della genuinità e della qualità richiesti.

Questo è un punto su cui anche l'Unione europea è interessata, ma bisogna attrezzarsi con normative accettabili, come quella che noi abbiamo fatto per l'olio extravergine d'oliva, ossia normative serie, che possano risolvere queste problematiche.

FILIPPO GALLINELLA. Quanto può essere utile indicare obbligatoriamente — al momento, è una facoltà dello Stato membro — in etichetta la data di raccolta?

ANTONIO SAVASTA, *Sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani*. Io credo che il primo passo importante sia già quello di imporre, a prescindere dal concetto di *made in Italy* o meno, l'etichettatura rappresentativa solo quando le produzioni sono autoctone, cioè di origine italiana.

Sulla raccolta entriamo in un altro discorso, se parliamo dell'ulivo. Non tutti gli ulivi hanno la stessa data: non tutti gli ulivi hanno la stessa maturazione. A volte il registro SIAN — è questo il punto — non è particolarmente in sintonia con le produzioni. A volte, poiché il sistema è settimanale, si riesce a giocare sulle settimane per fare delle dichiarazioni diverse rispetto a quelle reali, perché le maturazioni possono essere di diverso momento e di diversa epoca.

Una raccolta in senso lato non esiste come data, perché ogni regione ha il suo livello di maturazione e le sue caratteristiche, ma, rapportata al segno distintivo, può avere una sua rilevanza. Se prendiamo un olio toscano, sappiamo benissimo che l'olio toscano ha una maturazione un po' più tardiva rispetto all'olio pugliese, per via di un fattore climatico. Se io uso il giglio toscano e dico che la

raccolta è quella nel periodo previsto, ho una veridicità nel rapporto tra etichettatura e data di raccolta o di produzione.

Questo dato, ove non effettivamente esplicitato, può comportare il comportamento fraudolento, perché, a quel punto, significa che le olive sono state prese dalla Calabria o dalla Puglia e che è stato venduto un olio toscano che, in realtà, non ha niente di toscano, se non il distintivo. Questo può essere importante sicuramente da questo punto di vista.

COLOMBA MONGIELLO. Dottor Savasta, io ho apprezzato molto il suo intervento, perché parte da un punto che condivido: il diritto del consumatore a essere informato. Io credo che sia questa la modifica legislativa che ciascun legislatore deve tenere a mente.

È cambiato, secondo me, anche l'approccio al sistema nel considerare alcuni reati e soprattutto alcuni argomenti. Lo dicevo prima col dottor Natalini: l'approccio è cambiato tantissimo negli ultimi vent'anni. Devo dire che anche le nostre norme avrebbero forse bisogno di un *lifting* particolare, legato anche a nuovi fenomeni.

Questa Commissione sta adesso considerando tutto il sistema via *web*. Anche quello è un discorso a parte. Abbiamo avviato anche su questo un'altra indagine e stiamo affrontando il problema.

Riguardo al tema di oggi, lei ha fornito anche altri spunti, insieme al dottor Natalini, che ha parlato prima di lei. Quello del trasporto è un tema che io ho sollevato nella norma sul caporalato che abbiamo introdotto nel Codice penale. Si tratta di una norma che non è stato facile poter inserire e dalla quale è rimasto fuori tutto il tema dei trasporti.

Anche in quel caso il tema non è stato considerato e non è stato penalizzato. Devo dire che io ne sento la responsabilità, perché si trattava di una legge un po' più complessa, di cui, però, è stato estrapolato soltanto uno degli articoli. È un grande dispiacere non averla potuta del tutto ridefinire.

Il tema dei trasporti mi convince moltissimo, perché manca questo pezzo, da cui si sarebbe potuto evincere anche tutto il flusso che ci poteva essere del prodotto.

Un altro tema è quello delle rese. Penso alla protesta sull'articolo 16 della legge salva-olio, quello sul fascicolo aziendale. Io ricordo tutta la discussione che ci fu in merito a questo articolo, perché era troppo restrittivo, sia per i produttori, sia per i frantoiani. Erano troppi i termini restrittivi della legge nell'ottica di un sistema punitivo. Io, invece, l'avevo considerata nell'ottica di un sistema di trasparenza, perché tutti dobbiamo sapere tutto ciò che si fa lungo la filiera.

Lei mi porge questo suggerimento, che io accetto. Io sono una che studia e, quindi, studierò il tema.

Le farei una domanda su un altro punto, ossia sulla normativa doganale. Ha ragione il collega Gallinella su questo aspetto. Lei giustamente dice che noi non andiamo su tutto. Io sono pugliese, come lei. Sappiamo tutti che il grano è un elemento di interesse e conosciamo anche i porti più sensibili. Io spesso ho provato a intervenire, ma non ci sono riuscita, perché mi si risponde sempre allo stesso modo: « Andiamo per campione ».

Io ho chiesto prima al dottor Natalini se non sarebbe efficace che questo sistema, quello dei flussi doganali, venisse reso pubblico. Io devo sapere esattamente cosa entra ed esce da questo Paese. Alcuni Paesi l'hanno fatto. Mi viene in mente la Romania, che ha messo *online* tutti i flussi doganali. Anch'io, magistrato, che sto compiendo un'inchiesta, posso entrare in questo sistema e in un tempo reale verificare quanto entra e quanto esce.

Chiedo il vostro aiuto anche in questo senso. Questa è materia di sicurezza alimentare, afferente al Ministero della salute. Parliamo sempre in termini di sicurezza alimentare. Parliamo di aflatossine del grano e di altro. In questo caso, però, poiché io parlo di frode in commercio e di tutto quello che ne deriva, possiamo anche rivedere l'intera normativa, che è rimasta ferma a qualche anno fa? Ci potete fornire qualche suggerimento?

ANTONIO SAVASTA, *Sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani*. Parliamo tutti e due, io e il collega Natalini, perché sul discorso doganale lui ha affrontato molto l'arrivo nei porti di Livorno, Salerno e Genova. Io dico solo una cosa e poi lascio lo spazio al collega Natalini per tutta la parte doganale.

Il problema dell'arrivo nel nostro Paese di prodotti che possono presentare problematiche dal punto di vista dell'alimentazione è vero. La contaminazione del cibo richiede effettivamente una revisione della normativa doganale.

Il sistema a campionatura è, obiettivamente, problematico dal punto di vista sia alimentare, sia fitosanitario. Questa, peraltro, è materia fitosanitaria. Spesso si confonde il discorso dell'alimentazione con il discorso del fitosanitario. Quando entriamo nel mondo del fitosanitario, non c'è praticamente nulla. Anche come personale c'è pochissimo da questo punto di vista. Si dice che il grano e l'olio di oliva sono prodotti derivanti dall'agricoltura, ma si dimentica che sono anche prodotti destinati all'alimentazione.

Questa normativa in termini di campionamento deve valere sia all'arrivo, sia nello stoccaggio — attenzione — perché, quando vengono stoccati, questi prodotti vengono stoccati in luoghi assolutamente precari dal punto di vista igienico-sanitario. Le olive vengono ammassate in luoghi veramente inquietanti.

In secondo luogo, non c'è nulla a livello normativo. Il deposito di questa alimentazione non è regolamentato. Un deposito di olive non è soggetto alle regole del normale deposito secondo un discorso di tipo alimentare.

Il problema, però, è che deve cambiare la normativa europea in materia. In Europa è sacrosanto il principio del campione, perché il campione non va a inficiare la libertà del commercio. Prevedere normative più stringenti in materia di campionamento significa rallentare i porti e la circolazione delle merci.

Immaginate cosa succederebbe con i grandi carichi. Quanto tempo ci si perde-

rebbe? Un suggerimento può riguardare la campionatura, che non è molto eseguita, al momento dello sbarco, quando il prodotto viene stoccato su dei camion, ossia nella fase della segmentazione del materiale, del bene.

In quella fase sui vari mezzi si potrebbero prevedere delle modalità di campionamento che sarebbero molto più efficaci rispetto al campionamento sul grande silos. Basterebbe prevedere una normativa più pedissequa sui vettori — siamo sempre là — affinché possano essere analizzati nei singoli trasporti, dove lo spazio è più definito e, quindi, è più facile riscontrare risultati probanti rispetto a quantitativi molto più rilevanti.

Per il resto do spazio al collega Natalini, che ha affrontato questo discorso, in quanto ha fatto acquisizioni presso le dogane di Salerno e di Livorno e, quindi, potrebbe dire la sua in maniera molto interessante.

ALDO NATALINI, *Sostituto procuratore della Repubblica di Siena*. Il problema doganale l'ho affrontato nell'operazione Arbequino e anche nel seguito Fuente, con il coinvolgimento, come vi dicevo, dell'Agenzia delle dogane e, in particolare, dell'antifrode, che ha una cabina di regia. Tuttavia, questa operazione è stata molto dispendiosa. Credo che solo loro siano stati bloccati in trenta per quest'attività che io chiesi di fare. L'abbiamo potuta fare per una settimana, al massimo dieci giorni, effettuando un monitoraggio. Si è trattato, quindi, di un'attività particolarmente complessa da fare per verificare i flussi in tempo reale, sperando poi che nel periodo che stavamo monitorando ci fossero prodotti che pervenivano dalla Spagna.

Si è dovuto procedere attraverso un blocco amministrativo, comunque momentaneo, e già qui c'è un problema: se c'è un pubblico ministero, perché occorre il blocco amministrativo? Perché io non potevo disporre un sequestro di un qualcosa che nemmeno sapevo se fosse partito. Avevo elementi tali per ritenere, sulla base delle intercettazioni, che dovesse arrivare

un prodotto dalla Spagna di lì a qualche ora. Potevo avere il sospetto investigativo, ma non potevo disporre un sequestro probatorio di un prodotto che dovevo ancora analizzare.

A livello penale non si poteva intervenire nemmeno con intercettazioni in atto. L'unica strada era agire di concerto con l'Agenzia delle dogane, in via amministrativa. Le dogane avrebbero poi riferito a me, salvo porsi tutto un problema nel caso in cui ci fosse stata, e in quel caso non c'è stata, un'irregolarità amministrativa. A dibattimento avrebbero contestato il fatto che ci fosse già un PM titolare delle indagini e che questo sequestro amministrativo fosse stato effettuato al di fuori della titolarità di un pubblico ministero.

Comunque, è stata sperimentata la tecnica di utilizzare lo strumento amministrativo del blocco doganale su merce comunitaria per un periodo molto limitato, sperando di ottenere un risultato che eventualmente fosse reimpiegabile in sede penale, ma è una strada molto in salita, che io ho voluto praticare comunque per evitare di avere falle nel sistema.

Nella prima indagine non ho avuto una grossa fortuna. Nella seconda, nella Fuente, attraverso i campionamenti effettuati nei porti sul deodorato abbiamo avuto delle positività, dopo che il prodotto era già uscito, effettivamente intervenendo attraverso i trasporti.

Qual è stata l'obiezione che mi è stata sollevata nelle fasi garantite del riesame? Il prodotto è stato sequestrato e il sequestro determina una notifica all'indagato e, quindi, una difesa in sede di tribunale del riesame per ottenere il dissequestro. L'obiezione è stata: «Noi quel prodotto l'avremmo rifiutato, se era irregolare».

Questa era la difesa, ovviamente. Se io intervengo in azienda o trovo il prodotto nel mentre la frode è in essere, lo sequestro e me lo porto via. Diventa difficile che l'azienda possa obiettare. Quando, invece, intervengo ai porti, posso dimostrare che c'è il deodorato, ma, a quel punto, sono debole sull'altro fronte, perché la difesa dell'azienda è che loro sono parte offesa rispetto a questa vicenda: «Grazie, pub-

blico ministero, che mi hai sequestrato il prodotto. Ci stai tutelando». Poi devi tirare fuori eventualmente, se le hai, le intercettazioni che dimostrano che i due fossero complici.

Questa è l'altra problematica. Quand'anche riusciamo, in maniera molto dispendiosa, perché non abbiamo il sistema di tracciabilità *online* che sarebbe molto utile, ad agire attraverso canali di campionamento settoriali per un periodo di tempo molto limitato e mirato nei porti prima che i prodotti arrivino nelle aziende, comunque, anche a fronte di positività sul deodorato, che era un risvolto molto insperato, perché finalmente avevamo elementi per affermare che c'era deodorato, in realtà subentra questo aspetto che investigativamente ci espone a una grossa debolezza, se non abbiamo altri elementi.

Quand'anche abbiamo attivamente in quella fase altri elementi potremmo anche ritenere non utile doverli palesare. Io potevo avere anche delle intercettazioni, ma magari in quella fase molto embrionale dell'indagine, poteva essere strategicamente non proficuo depositarle al riesame per dimostrare la complessità. A quel punto si pone il problema della possibile difesa.

ANTONIO SAVASTA, *Sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Trani*. Aggiungo un elemento proprio su questo punto, perché forse è dirimente. Un aspetto che manca nella normativa comunitaria è la classificazione merceologica dei vari prodotti alimentari intesi come materie prime. Per esempio, per il grano esiste una generica divisione in categorie, dalla prima alla quinta, in base al valore merceologico.

Che cosa può aiutare dal punto di vista investigativo? Nel momento in cui risulta un carico appartenente a una qualità merceologica scadente — il carico ha con sé documentazione che riguarda la categoria dalla prima alla quinta o dalla prima alla dodicesima, ma non su tutto; sul grano questo è stato fatto, ma non sul resto — se qualcuno ha acquistato un quantitativo di

categoria merceologica scadente a un prezzo assolutamente concorrenziale, molto basso, e le attività investigative e le intercettazioni dimostrano che fa questo tipo di mercato con la consapevolezza (non dico l'incauto acquisto) di acquistare roba più scadente, il discorso del deodorato può rientrare proprio nel voler acquistare categorie inferiori.

Si pone il problema del grano, delle famose categorie inferiori, che per l'Italia vengono accettate come categorie alimentari, mentre in Canada sono già considerate mangime. Da noi è così. Bisogna regolamentare questo aspetto.

Su questo punto voglio aggiungere anche un'altra cosa. Non sempre le analisi fatte con le campionature anche specifiche possono sortire dei risultati. A volte le contaminazioni o gli elementi inquinanti sono di tipo puntiforme. Non funziona come l'acqua, che, una volta che si contamina, è tutta contaminata. Quando si tratta di prodotti che non sono fluidi, ma semifluidi o solidi, la contaminazione può essere di tipo puntiforme, per cui occorre avere anche la fortuna di bloccare la parte contaminata. Ce ne potrebbe essere una accanto che non lo è. Anche in questo caso, quando si tratta di contaminanti puntiformi, va rivista la disciplina, con modalità diverse.

ALDO NATALINI, *Sostituto procuratore della Repubblica di Siena*. C'è proprio un problema a monte che mi è venuto in mente sulla base di quello che diceva il collega: ancora oggi non abbiamo una normativa, se non relegata nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, su come effettuare analisi che abbiano valenza processual-penale.

Questo è un problema enorme. Ancora oggi c'è una norma, il decreto legislativo n. 220 — vado a memoria — che è l'unica delle disposizioni di attuazione che regola come effettuare i prelievi e i campionamenti con le modalità garantite.

È una norma, però, scritta vent'anni fa. Da allora è cambiato il mondo. Ancora oggi quella norma crea tutta una serie di contenziosi in fase di riesame e in Cassa-

zione. È una norma molto fragile. Questo è fondamentale.

Potremmo ragionare quanto vogliamo su qualunque prodotto debba essere campionato, anche già sotto l'egida del PM. Non sto qui a discutere se debba prima occuparsene la polizia amministrativa, che poi cambia berretto e diventa polizia giudiziaria, ma, anche quando c'è già il pubblico ministero titolare delle indagini che dispone le metodiche di campionamento da effettuare con determinate regole, quella norma è assolutamente insufficiente ad oggi. Questo lo dicono tutti, anche la dottrina è d'accordo. Persino sui rifiuti abbiamo ancora grosse difficoltà. Forse questa potrebbe essere l'occasione per rivedere anche questo tipo di previsione.

Quando io ho fatto i prelievi in azienda su questa materia, ho stilato un mio protocollo — l'ho creato io con la polizia giudiziaria specializzata — di 20 pagine su come campionare ogni cisterna, su ogni aliquota e su ogni profondità, mettendo centimetro per centimetro, per evitare che in dibattimento mi obiettassero che avevo preso il punto più contaminato e che avrei potuto prenderne un altro.

Questo era un protocollo che mi sono inventato io, tratto dalla normativa e comunque predeterminato. Tuttavia, non possiamo andare avanti con protocolli delle singole procure. Probabilmente anche questo, come strumento di carattere generale nel Codice di procedura penale su tutti i campionamenti, andrebbe rivisto, ma vale anche per i rifiuti e per i prelievi che possono fare l'ARPA e la polizia amministrativa. Vale su tutto in merito a come prelevare le aliquote, altrimenti si deve ricorrere a tutta una serie di normative sotto-ordinate che poi, però, in realtà, non sono conciliabili con le esigenze di garanzia.

Spesso, infatti, queste sono normative di rango amministrativo, che possono entrare in conflitto con le regole del Codice di procedura penale e creare grossissimi problemi. Ci cade la prova analitica, magari anche quando abbiamo avuto la fortuna di andare al porto, di prenderla e di

trovarla e, se non abbiamo altro, rimaniamo senza più niente per un vizio di carattere processuale. Purtroppo, questo accade.

C'è, dunque, anche questo problema, di nuovo, di rango normativo. Il collega mi conferma che c'è stato un problema con il prelevamento del grano, perché quella norma è fragilissima.

L'altro suggerimento è disciplinare finalmente la materia dei prelevamenti dei campioni con delle regole che tengano conto anche della diversità del prodotto da prelevare. Non è la stessa cosa fare l'analisi del grano rispetto al rifiuto, rispetto al terreno contaminato da inquinanti o rispetto all'olio. Occorre pensare anche a una norma che differenzi queste tipologie.

**PRESIDENTE.** Bene. Anche questo suggerimento mi pare particolarmente pregnante. Ne abbiamo preso nota. Vediamo nel seguito dei lavori come utilizzare questa suggestione insieme a tutte le altre che abbiamo ricevuto oggi in quest'audizione particolarmente interessante.

Prego ora il generale Screpanti, capo del III Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, di accomodarsi qui per l'audizione di sua competenza. Il generale è accompagnato dal generale Virgilio Pomponi, capo del VI reparto — affari giuridici e legislativi, nonché dal tenente colonnello Giovanni Avitabile dell'Ufficio tutela uscite e mercati, sempre del Reparto operazioni del Comando generale.

Prego, generale. Anche a lei rivolgo l'invito a esprimersi nelle modalità che riterrà più opportune con i contenuti che derivano dalla sua esperienza e, naturalmente, dall'attività del Corpo sulla tematica dell'olio d'oliva in particolare.

**STEFANO SCREPANTI,** *Capo III Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza.* Grazie a lei, signor presidente. Grazie, onorevoli deputati. Mi sia consentito porgere il saluto del Comandante generale e generale di Corpo d'armata Saverio Capolupo e il suo ringraziamento per l'opportunità offerta alla

Guardia di finanza di proseguire nella collaborazione con la Commissione.

In linea di continuità con quanto già esposto nella precedente audizione del comandante del 16 ottobre 2014, incentrerò questo intervento su un sintetico quadro dell'esperienza operativa maturata dai reparti del Corpo nel contrasto agli illeciti che colpiscono la filiera dell'olio d'oliva, fornendo alcune puntualizzazioni circa le esigenze conoscitive manifestate dalla Commissione nella fase preparatoria di quest'audizione.

Lascio a disposizione il testo completo dell'intervento, che è corredato da un *dossier* in cui sono riepilogati i principali risultati e le principali operazioni del periodo 2011-2014.

Dal punto di vista economico il comparto agroalimentare nazionale ha prodotto nel 2013 un fatturato stimato in 133 miliardi di euro, costituendo di fatto uno dei settori trainanti per l'intera economia nazionale. Questo non lascia indifferente la criminalità, come evidenzia anche il 3° *Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, stilato da Eurispes in collaborazione con Coldiretti e numerose Istituzioni, fra cui la stessa Guardia di finanza, secondo cui il giro d'affari illecito annuo riconducibile a questo mondo è di circa 15,5 miliardi di euro, 7 dei quali provenienti dalla sola produzione agricola.

Numerosi sono i procedimenti di applicazione di misure preventive antimafia che colpiscono anche aziende agricole. Un ultimo esempio, giusto per ricordare eventi di cronaca, è l'operazione Eden sviluppata dallo SCICO e dal Nucleo di Polizia tributaria di Palermo unitamente al ROS dei Carabinieri, a seguito della quale nel dicembre scorso sono state sequestrate diverse disponibilità patrimoniali riconducibili al noto latitante Matteo Messina Denaro, fra cui anche un'importante azienda olearia attiva nella zona di Mazara del Vallo.

Risalendo di qualche anno, ricordo gli esiti dell'operazione Matrioska, sempre dello SCICO e del Nucleo di Polizia tributaria di Reggio Calabria, che portò al sequestro nei confronti di soggetti affiliati

alla cosca 'ndranghetista Alvaro di disponibilità per 26 milioni di euro, fra cui 42 terreni coltivati a uliveto e le quote societarie di una consistente cooperativa allora attiva nella produzione di olio d'oliva.

Entrando più nel dettaglio delle patologie che minacciano il settore agroalimentare e seguendo la classificazione operata al riguardo dal Rapporto IPERICO 2014: *Lotta alla contraffazione in Italia nel settore agroalimentare*, è possibile distinguere fra alcune condotte, in gran parte già emerse: alterazioni, ossia modifiche della composizione dei caratteri organolettici degli alimenti causate da fenomeni degenerativi per cattiva o prolungata conservazione; adulterazioni, che, attraverso l'aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti del prodotto, ne mutano la qualità apparentemente senza effetti apprezzabili; sofisticazioni, che, di contro, consistono nell'aggiunta di sostanze estranee rispetto alla naturale composizione dell'alimento per migliorarne aspetto e qualità, ovvero per coprirne difetti o facilitarne la surrogazione con altre tipologie di prodotti; falsificazioni, vale a dire le vere e proprie sostituzioni di elementi con altri; contraffazioni, che attengono alle indebite riproduzioni di marchi commerciali o alle false attestazioni dell'indicazione di provenienza geografica o di denominazione d'origine dei prodotti per sfruttare la qualità, l'apprezzamento e la popolarità delle filiere alimentari nazionali. Esiste poi il ben noto fenomeno del cosiddetto *Italian sounding*, che si è abbondantemente illustrato nella precedente audizione dello scorso ottobre.

Nonostante la significativa forza produttiva italiana, il nostro Paese nel 2013 è risultato il primo importatore mondiale di olio, con 460.000 tonnellate annue, di cui il 52,3 per cento reperite sul mercato spagnolo, il 28,5 per cento da quello greco e il 13,4 per cento dalla Tunisia.

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ha evidenziato che nel primo quadrimestre 2014 le importazioni italiane di olio di oliva e sansa si sono attestate a quota 226.000 tonnellate, per un valore commerciale di oltre

470 milioni di euro, confermando la Spagna quale primo fornitore nazionale con l'88 per cento del totale importato.

Come segnalato di recente da Coldiretti, l'afflusso nel nostro Paese di olio di origine estera non solo spagnola e greca, ma anche nordafricana e del Medioriente, è verosimilmente destinata a crescere nel 2015, alla luce della sensibile diminuzione della produzione nazionale ed europea dovuta all'andamento climatico registrato nella passata annualità.

Oltre ai fattori contingenti legati alle dinamiche di resa dei raccolti, ciò che verosimilmente incide sul volume delle importazioni nazionali di olio è il prezzo di vendita praticato dagli altri Paesi produttori. Sempre secondo le valutazioni di ISMEA, infatti, nella seconda settimana di dicembre 2014 l'olio extravergine di produzione nazionale aveva un costo all'origine di circa 5,67 euro per chilogrammo, con punte di 11 euro al chilo per i generi a denominazione di origine protetta, contro valori medi di 3,0 euro al chilo per la Spagna, 3,22 euro per la Grecia e 2,98 euro per la Tunisia. Analoga situazione si registra per le altre tipologie di olio meno raffinate, quali il lampante e l'olio vergine di oliva.

Evidentemente la convenienza rappresentata dal costo delle materie prime estere è uno dei fattori di rischio per la diffusione delle frodi, dal momento che l'attribuzione illecita, solo formale, di una qualità superiore di un'origine nazionale di un olio meno pregiato e con altre caratteristiche reali consente già di per sé di lucrare ampi margini di guadagno.

Tale aspetto è emerso, per esempio, da un servizio condotto nel 2011 dal gruppo di Salerno, che, in occasione di un controllo su un carico in transito comunitario presso il locale scalo portuale, ha individuato una partita di 27 tonnellate di olio spagnolo dichiaratamente destinato a un'azienda italiana della provincia di Bari.

Nel corso degli approfondimenti è emerso che per l'accompagnamento della merce era stata predisposta una documentazione parallela a quella presentata in dogana, attestante l'origine italiana del

prodotto e la sua destinazione a un'azienda di Perugia. L'intento della manovra era evidentemente quello di modificare cartolarmente l'origine del prodotto non appena uscito dagli spazi doganali, trasformandolo in olio extravergine di oliva italiano.

Alle mistificazioni relative all'origine spesso combinate sono anche quelle concernenti le qualità intrinseche del prodotto. Un esempio di tale pratica illecita, che può nascondere a volte anche alcuni rischi per la salute dei consumatori, è rappresentato dall'operazione *The Good of Italy*, conclusa nel novembre 2011 dal gruppo di Taranto. In questo caso sono stati sequestrati 81.000 litri di olio che, oltre a essere stato etichettato falsamente come italiano, benché fosse di produzione tunisina, è risultato olio lampante anziché extravergine di oliva, come invece dichiarato.

I sequestri in discorso hanno costituito l'innescò di ulteriori approfondimenti di polizia giudiziaria curati dal menzionato reparto del Corpo presso le sedi delle aziende italiane coinvolte. Questi accertamenti hanno permesso di verificare la trasformazione documentale in olio di qualità italiana di altri 326.000 litri di prodotto analogo a quello già sequestrato.

L'indagine ha, altresì, evidenziato che l'olio imballato in confezioni recanti etichette « Il buono d'Italia » era destinato all'esportazione in Giappone e nell'isola di Taiwan e risultava formalmente prodotto da due frantoi siti nelle province di Cosenza e Agrigento. Questi ultimi erano frantoi solo sulla carta, in quanto ormai non svolgevano alcuna attività di produzione, operando esclusivamente quali intermediari nel commercio all'ingrosso.

Un analogo servizio è stato condotto nel marzo 2014 dal gruppo di Bari, che ha intercettato presso lo scalo portuale del capoluogo pugliese una partita di 25 tonnellate di olio extravergine di oliva in procinto di lasciare il territorio nazionale con destinazione Tirana, in Albania.

Le analisi chimiche eseguite sul carico di merce presso i laboratori dell'Agenzia delle dogane di Bari hanno permesso di

accertare che il prodotto era ben più scadente rispetto alla qualità indicata nei documenti di esportazione, con il sequestro della partita di merci e la denuncia all'autorità giudiziaria di due responsabili.

Analogo scenario è emerso nell'ambito dell'operazione *Aliud pro olio*, sviluppata dalla tenenza di Andria in stretta collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con l'Agenzia delle dogane di Bari. Il servizio, conclusosi nel luglio di quest'anno, ha portato all'arresto di 16 soggetti, nonché al sequestro di 16 aziende e di 425 tonnellate di prodotto falsamente dichiarato come extravergine di oliva.

Anche in questo caso le indagini condotte hanno permesso di ricostruire l'attività di un nutrito gruppo delinquenziale che, con la connivenza di numerose società calabresi e pugliesi dedite all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasformava olio lampante o comune di origine spagnola in olio extravergine d'oliva italiano, in taluni casi addirittura biologico.

Il volume illecito generato dall'attività del sodalizio criminale è stato stimato in oltre 30 milioni di euro e il reparto operante a seguito dello sviluppo fiscale delle risultanze investigative raccolte ha già contestato nei confronti dei titolari di alcune delle aziende coinvolte oltre 47 milioni di euro di maggiore base imponibile ai fini delle imposte dirette e più di 2 milioni di euro di IVA dovuta.

Proseguendo rapidamente nell'analisi operativa delle diverse forme di illegalità che interessano il comparto in esame, occorre segnalare un'ulteriore forma di frode sulla natura dell'olio, costituita dalla falsa apposizione nelle etichette dei segni identificativi di prodotti con Denominazione di origine protetta.

È quanto accertato, per esempio, nell'ambito del servizio condotto dal gruppo di Palermo nell'agosto 2014, nel corso del quale sono state sequestrate oltre 25.000 bottiglie d'olio destinate all'esportazione in Canada, dichiaratamente etichettate come

frutto della lavorazione delle pregiate olive Nocellara del Belice. Nella circostanza il responsabile dell'illecito è risultato del tutto estraneo all'omonimo Consorzio di tutela e non iscritto nel registro tenuto dall'Agroqualità SpA, l'organismo di vigilanza autorizzato dal MIPAAF per la certificazione delle qualità nel settore agroalimentare.

Una più sofisticata tecnica di frode presente nel settore delle produzioni olearie è costituita dalla cosiddetta deodorazione. Si tratta di un procedimento di lavaggio di oli di bassa qualità tratti dalla lavorazione di materia prima in avanzato o cattivo stato di conservazione. Il processo, che consiste in una distillazione in corrente di vapore sotto vuoto a elevate temperature, è finalizzato a eliminare i difetti sensoriali del prodotto, quali il cattivo odore, il gusto acre e l'eccessiva acidità, così da consentirne la commercializzazione, spesso previa miscelazione con altri oli al fine di equilibrarne i valori organolettici.

Una frode di questa natura è emersa in maniera evidente nell'operazione Arbequino e nella successiva Fuente, di cui è stata data ampia esposizione da parte del dottor Natalini. Rimando, quindi, per l'esposizione dal punto di vista della Guardia di finanza al testo ed evito di tornare sui dettagli, se non per collegarmi con il successivo momento dell'audizione riguardante le strategie generali del Corpo che vedono la Guardia di finanza impegnata nel settore del contrasto alle frodi agroalimentari e, in tale contesto, degli illeciti che interessano la filiera dell'olio d'oliva nella più ampia azione di contrasto a illeciti economico-finanziari e di tutela del mercato dei beni e di servizi — sono a pagina 16 della relazione — che è affidata alla Guardia di finanza dal vigente quadro normativo.

Nelle sue linee generali questa missione si sviluppa secondo le linee di azione già illustrate lo scorso ottobre dal comandante generale e vede i reparti del Corpo impegnati in maniera preponderante nel contrasto alle falsificazioni e alla contraffazioni alimentari e in misura minore o, per

così dire, incidentale od occasionale alle sofisticazioni e alle adulterazioni, in relazione a esigenze operative emerse nel corso di altri servizi istituzionali.

Rispetto a questi ultimi ambiti (sofisticazione e adulterazione), infatti, esiste una competenza preminente dei reparti specializzati dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo forestale dello Stato, secondo il chiaro e lineare assetto delineato dal decreto ministeriale del 28 aprile 2006 in tema di riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia. Nel dispositivo di contrasto svolge un ruolo importante anche il citato ICQRF, con cui la Guardia di finanza intrattiene costanti rapporti di collaborazione operativa.

La presenza di numerosi attori nel complessivo dispositivo di contrasto agli illeciti che interessano le produzioni agroalimentari si spiega con le specificità che caratterizzano il settore. Come è emerso già questo pomeriggio, per l'accertamento della quasi totalità delle frodi che attengono all'origine e alla qualità dei prodotti per alimentazione non si può prescindere dall'esecuzione di analisi chimiche portate avanti da personale tecnico qualificato che coadiuva la polizia giudiziaria.

I servizi sviluppati dai reparti della Guardia di finanza nel settore dell'olio d'oliva e, più in genere, in tutto il comparto agroalimentare traggono, invece, perlopiù origine o da indagini di polizia giudiziaria o, come si è visto, da verifiche fiscali che — tengo a sottolinearlo — nella prospettiva della Guardia di finanza vanno sempre oltre l'aspetto strettamente tributario e guardano sempre all'esistenza e alla ricorrenza di fenomeni di illegalità economico-finanziaria che sono molto spesso propedeutici e strumentali ad altri tipi di violazione. È il caso già evidenziato della fatturazione per operazione fittizia, che è lo strumento per realizzare anche frodi di questo genere.

Dal punto di vista dei risultati nel periodo gennaio 2011-dicembre 2014, avuto riguardo all'intero settore agroalimentare, i reparti della Guardia di finanza hanno sequestrato sul territorio circa

30.000 tonnellate di prodotti solidi e quasi 29 milioni di litri di prodotti liquidi. Con riferimento al settore oleario, le partite di prodotto oggetto di misure ablatorie sono state nel medesimo periodo oltre 9.500 tonnellate, per lo più scaturite dalle importanti operazioni Arbequino e *Aliud pro olio*.

L'impegno del Corpo nel comparto agroalimentare rispecchia la consueta impostazione delle attività operative dei reparti, nel senso che i fenomeni illeciti oggetto di interesse investigativo, oltre che per i profili direttamente attinenti all'uso distorto di marchi o di denominazioni di qualità di origine, vengono poi approfonditi anche con riferimento alle connesse implicazioni di carattere fiscale e patrimoniale o di qualunque altra natura criminale.

Ovviamente, in questo ambito mi riferisco non solo all'evasione fiscale e al sommerso, ma anche alle frodi nella percezione di contributi e finanziamenti a carico del bilancio nazionale e comunitario, alle truffe previdenziali per l'indebito conseguimento di indennità di disoccupazione e di sostegno del reddito e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione, acquisizione e finanziamento di strutture imprenditoriali e agricole.

Tra il 2011 e il 2014 questi servizi ad ampio spettro, che hanno riguardato il mondo agroalimentare, hanno, peraltro, portato all'emersione di redditi occultati al fisco per 232 milioni di euro, all'individuazione di truffe contributive per quasi 182 milioni di euro, con la scoperta di circa 22.000 falsi braccianti agricoli e l'accertamento di frodi nel settore della Politica agricola comune, e a finanziamenti per oltre 702 milioni di euro, di cui 33 milioni di euro per contributi concessi, ma bloccati prima dell'erogazione.

Nel settore dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel solo 2014 sono stati operati sequestri e confisci che per oltre 340 milioni di euro tra terreni, fabbricati, aziende, autoveicoli e macchine

agricole, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 70 soggetti a vario titolo coinvolti.

Avviandomi verso la conclusione, per quanto ancora non affrontato propongo velocemente alcune considerazioni relativamente alle esigenze manifestate dalla Commissione nel documento preparatorio alla presente audizione, limitatamente a quanto di più diretto interesse istituzionale.

In merito alla tematica del rafforzamento del presidio territoriale e, in tale contesto, delle forme di coordinamento fra i diversi livelli operativi, richiamo quanto testé accennato relativamente alla ripartizione che noi riteniamo efficace e non produttiva di serie criticità sul territorio relativamente alla ripartizione delle competenze stabilita nel decreto ministeriale del 26 aprile 2006.

Segnalo, inoltre, l'esistenza di importanti meccanismi di raccordo fra l'ICQRF e le forze di polizia per l'attivazione dei Piani straordinari di sorveglianza previsti dall'articolo 43, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012.

In sostanza, in caso di messa in opera di tale forma di controllo rivolta a imprese produttrici di oli extravergini etichettati italiani per i quali sia stata riscontrata la mancata conformità organolettica del prodotto rispetto ai parametri fissati dalla normativa comunitaria, l'Ispettorato procede all'inoltro a tutti gli organi di controllo di un'apposita comunicazione nella quale, tra l'altro, viene richiesta una tempestiva informazione da parte dei destinatari circa l'eventuale precedente avvio di un analogo Piano di controllo.

Avuto riguardo poi al ruolo delle organizzazioni dei produttori e dei consumatori, è possibile focalizzare l'attenzione su due aspetti rilevanti. In primo luogo, si ritiene che possa essere sfruttata ai fini della tempestiva individuazione e segnalazione agli organi di controllo di elementi o circostanze indicative di potenziali fenomeni di illegalità la conoscenza delle dinamiche di evoluzione e sviluppo della filiera che costituisce il patrimonio di tali organizzazioni.

In altre parole, chi quotidianamente intrattiene rapporti con produttori, distributori e acquirenti dei prodotti agroalimentari può cogliere con immediatezza e puntualità circostanze, aspetti e progressive modificazioni degli scenari economici e commerciali di riferimento. Questo genere di informazioni può senz'altro costituire utile spunto di analisi ed approfondimento anche in un'ottica operativa, ai fini del tempestivo orientamento del dispositivo di vigilanza rispetto alle nuove realtà che di volta in volta si affacciano sul campo.

Un secondo ambito in cui possono rivelarsi utili le sinergie con la rappresentanza di categoria è quello della sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Da questo punto di vista l'ausilio nella realizzazione di campagne divulgative e informative circa i rischi e i danni procurati dalle condotte illecite può risultare particolarmente prezioso ai fini dell'affermazione di una più ampia cultura della legalità.

Va detto, peraltro, che, in una prospettiva di concreta attuazione di questa opportunità, occorre mettere a sistema specifici meccanismi di raccordo fra i soggetti a vario titolo coinvolti nel contrasto ai fenomeni illeciti che minacciano la filiera agroalimentare.

Come ha già avuto modo di sottolineare il comandante generale nell'audizione dello scorso ottobre, forme di coordinamento di questa natura sono già in atto in alcune province italiane. Mi riferisco, in particolare, ai protocolli d'intesa siglati a Padova, Milano e, da ultimo, a Roma, attraverso cui, anche per finalità che ho precedentemente illustrato, vengono riuniti in un unico tavolo di coordinamento tutti i soggetti a vario titolo interessati dagli illeciti in materia di proprietà intellettuale.

Questa esperienza, oltre a razionalizzare e raccordare la complessiva azione di contrasto alla contraffazione sul territorio favorendo il collegamento info-operativo fra forze dell'ordine e polizia locale, ha il pregio di facilitare l'individuazione di soluzioni pratiche a problemi operativi che possono incidere sul buon esito dei con-

trolli antifrode, come, per esempio, l'esecuzione di analisi di laboratorio sulle merci sequestrate e l'individuazione di siti idonei per il loro stoccaggio. Tra l'altro, lo schema di coordinamento è inserito fra le *best practice* individuate dal Piano nazionale anticontraffazione, alla voce « modello Padova ».

Per quanto riguarda la formazione degli operatori che agiscono sul campo, sottolineo che la Guardia di finanza promuove annualmente specifici percorsi didattici in favore del personale operativo, tenuti presso l'Istituto di istruzione del Corpo, la Scuola di polizia tributaria o in modalità *e-learning*. Con riferimento all'ultimo triennio, a questi corsi di formazione hanno partecipato nel complesso 3.124 militari dei diversi ruoli.

Concludendo sulla tematica del rafforzamento dell'*enforcement* e dell'efficacia degli strumenti informatici disponibili, evidenzio in linea generale i benefici che possono essere tratti da sistemi di raccolta strutturata e organizzata di dati relativi ai servizi nel settore, soprattutto in termini di incremento delle capacità di analisi e conoscenza dei diversi fenomeni.

Questa è la filosofia che ha ispirato la creazione del SIAC (Sistema informativo anticontraffazione) della Guardia di finanza, che, come già evidenziato nell'audizione di ottobre, si pone quale strumento non solo destinato a uso interno, ma aperto anche al mondo imprenditoriale e dei consumatori.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio penale apprestato per contrastare i crimini agroalimentari, il giudizio di efficacia è senz'altro positivo. Le norme vigenti coprono le condotte caratteristiche del settore e consentono agli operatori di sviluppare azioni operative incisive e penetranti, grazie anche al potenziamento degli strumenti investigativi che si è attuato con la legge n. 9 del 2013, avuto riguardo in particolare all'estensione delle condizioni di utilizzo delle intercettazioni telefoniche.

Certamente condividiamo tutte le proposte e le considerazioni di rafforzamento del sistema che sono emerse nel corso dei

precedenti interventi. Per fornire qualche ulteriore spunto diverso da quelli emersi finora in questa giornata richiamo brevemente alcune ipotesi di modifica del quadro legislativo nel settore agroalimentare che sono già state segnalate dal comandante generale a ottobre.

Tra queste vi sono: l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del Codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia; l'inclusione dello stesso articolo 517-*quater* fra i reati per cui, ai sensi dell'articolo 518, è prevista la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, come già previsto dalla legge n. 9 del 2013 proprio per il settore dell'olio d'oliva; l'estensione, ancora con riferimento all'articolo 517-*quater* del Codice penale, delle sanzioni interdittive accessorie di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e all'articolo 448 del Codice penale, cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o abilitazioni; l'introduzione fra le fattispecie per le quali possono attivarsi indagini tecniche delle ipotesi previste agli articoli 517 e 517-*bis*.

Si tratta, ovviamente, di proposte che vanno raccordate con le soluzioni da più parti prospettate in questa materia.

Da ultimo, con riferimento al settore dell'olio d'oliva, segnalo l'utilità, già emersa in questa giornata, della possibile introduzione di specifici meccanismi di raccolta e comunicazione sistematica dei dati relativi all'importazione ed esportazione di olio effettuato da operatori nazionali. Da questo punto di vista, infatti, l'articolo 16 della legge n. 9 del 2013 contempla una serie di adempimenti posti a carico di produttori, frantoi, imprese di condizionamento e commercianti, nella prospettiva di consentire, con l'implementazione del SIAN, la piena rintracciabilità delle partite di olio inserite nel circuito di distribuzione.

Si tratta, tuttavia, di adempimenti rimessi all'osservanza dei soggetti interessati, i quali, di conseguenza, possono es-

sere disattesi, purtroppo, con false annotazioni e scritturazioni rilevabili solo *a posteriori*, a seguito dell'esecuzione dei controlli da parte degli organismi di vigilanza.

In questo senso, considerato che le frodi nel settore vengono di frequente perpetrate utilizzando materie prime di provenienza estera, l'implementazione della piattaforma SIAN con gli elementi relativi alle movimentazioni con l'estero di partite di olio trattato da operatori nazionali consentirebbe di migliorare la tracciabilità della filiera, fermo restando l'approfondimento della realizzabilità tecnica, mediante l'inserimento a sistema di informazioni raccolte direttamente dalla pubblica amministrazione e utilizzabili, attraverso l'opportuno incrocio con i dati forniti dalle parti private, per l'esecuzione di analisi di contesto, per la selezione delle posizioni anomale da sottoporre a controllo e per i successivi riscontri presso le sedi aziendali.

Confermando, in conclusione, l'impegno della Guardia di finanza nel contrasto agli illeciti che interessano il settore dell'olio d'oliva e, più in generale, il comparto agroalimentare, conformemente e in linea con le proprie proiezioni operative, ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per eventuali domande.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il generale Screpanti per questa sua esposizione, ripresa poi nel documento che ci ha distribuito.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**COLOMBA MONGIELLO.** Grazie, presidente. Ho una semplice domanda. La farò al generale della Guardia di finanza e la farò anche agli altri organismi preposti ai controlli che sono qui oggi.

Noi abbiamo parlato finora di verifiche fiscali, di verifiche doganali e, ovviamente, di atti giudiziari legati ad attività investigative. Io farei una semplice domanda: chi controlla sullo scaffale che l'olio costi 2,66 euro rispetto al prezzo di mercato che ha

quotato la scorsa settimana Borsa merci di Bari a 6,32 euro? Chi controlla che l'etichetta posta su una bottiglia in vendita al supermercato sia realmente quella dell'olio contenuto in quella bottiglia? Chi controlla la veridicità dell'etichetta, così come è scritto nei primi articoli della legge n. 9 del 2013?

Quanto al traffico di perfezionamento attivo, chi va a controllare, qual è l'organismo preposto? Noi abbiamo normato questo fenomeno all'articolo 14, ma io voglio capire come sta funzionando e come sta impattando anche questa legge, al di là della parte penale, per quanto riguarda soprattutto la prima parte, ossia le norme sulla trasparenza, per aiutare anche lo stesso consumatore a districarsi.

Infine, a proposito del tappo antirabbocco, questa norma viene osservata, è stata fatta osservare, sono state comminate le prime multe e sono stati effettuati i primi sequestri? Queste sono le semplici domande che voglio fare adesso rispetto a tutta la parte legislativa di una legge complessa, che riguarda soprattutto il rispetto delle norme e la tutela del consumatore nella sua prima parte.

STEFANO SCREPANTI, *Capo III Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*. Grazie. Quello che mi sento di poter rispondere, in base all'esperienza operativa, è che appartiene alla metodologia operativa della forza di polizia andare a vedere le bottiglie e le marche che sono vendute al consumo a prezzi evidentemente inferiori a quelli di mercato, così come appartiene alle consolidate metodologie operative verificare e individuare le etichette estranee vendute al consumo in condizioni non compatibili con i dati che sono indicati.

Tutto questo, però, appartiene alla fase dell'individuazione di elementi di rischio, ossia all'individuazione di elementi di pericolosità. Per arrivare all'affermazione di una responsabilità penale, come è emerso, occorrono le indagini e gli elementi di prova. Il prezzo da solo non può essere un elemento di responsabilità. Non penso che potremmo mai arrivare a una condanna o

alla verbalizzazione di una sanzione semplicemente confrontando il prezzo venduto al dettaglio con quello di mercato. Purtroppo, questi sono meccanismi che possono sostenere altri tipi di responsabilità, ma non di ordine penale.

Quello che attiene al controllo del territorio, alla movimentazione delle merci e al tipo di offerte che vengono presentate sul mercato fa parte della ricerca informativa e della preparazione degli interventi. Tutto questo deve portare poi a organizzare dei Piani operativi che vengono sottoposti all'autorità giudiziaria per procedere alle investigazioni con gli strumenti previsti dal Codice di procedura penale, oppure, laddove possibile, attraverso interventi di carattere amministrativo che nell'esperienza operativa della Guardia di finanza si traducono in attività di controllo fiscale quando siano connesse a questi fenomeni violazioni di carattere fiscale o doganale. Occorre, però, arrivare poi all'acquisizione di elementi di prova chiari e diretti.

Quanto all'ultima parte della sua domanda, sulle diverse situazioni che riguardano il tappo rabbocco e antirabbocco, non abbiamo, come Guardia di finanza, specifici dati da comunicare, probabilmente perché si tratta di attività di controllo che non impattano in maniera diretta e chiara sulle nostre proiezioni.

PRESIDENTE. Grazie. Lei è stato chiarissimo. La ringrazio. Dalla relazione che lei ha tenuto c'è la netta percezione, direi la chiara evidenza, di un impegno forte della Guardia di finanza sotto l'ottica di una battaglia alla contraffazione e, in particolare, alle frodi relative all'olio d'oliva, su cui non avevamo dubbi. Si tratta di un impegno che era già emerso nella relazione del comandante generale e che voi oggi ci avete ribadito.

Vi ringrazio. Salutiamo, quindi, il generale Screpanti e preghiamo Gianluca Dell'Agnello, comandante del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di volersi cortesemente accomodare.

Il comandante è accompagnato dal capitano Uguzzoni, comandante della sede dei NAC di Parma.

Prego, comandante. Ormai ha visto come funzionano queste audizioni. Tutto quello che lei ritiene di poterci utilmente riferire sulla materia di oggi è ben accetto.

GIANLUCA DELL'AGNELLO, *Comandante del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari*. Grazie, presidente. Grazie innanzitutto per la convocazione odierna. Rivolgo un deferente saluto a lei e agli onorevoli deputati della Commissione.

I dati di esperienza dell'attività svolta dal Comando carabinieri per le politiche agricole e alimentari hanno evidenziato nel tempo che le frodi più ricorrenti nel settore dell'olio extravergine di oliva e vergine di oliva sono attuate o mediante la miscelazione di oli EVO con altre di minore qualità, tipo semi, soia, sansa, addizionati normalmente con betacarotene o con clorofilla, oppure la commercializzazione come EVO di oli ottenuti, invece, dalla lavorazione mediante procedimenti chimici di quelli lampanti.

Nel documento ho riassunto brevemente le operazioni svolte dal Comando nel settore del contrasto alla contraffazione dell'olio di oliva dal 2010 fino ad oggi. In sintesi, sono stati operati controlli su 418 aziende del settore, operati sequestri per oltre 3.100 tonnellate di prodotto, per un controvalore di oltre 11,5 milioni di euro, accertate 139 violazioni penali e amministrative, segnalati 57 soggetti all'autorità giudiziaria e, infine, individuati 740.000 euro illecitamente percepiti nel settore della coltivazione e della produzione dell'olio.

Vorrei riepilogare solo le attività ritenute più significative, a partire dal sequestro operato in La Spezia, presso l'area portuale, nel 2010 di oltre 47.000 litri di olio di oliva etichettato come extravergine, destinati al commercio al mercato sia cinese, sia statunitense, mentre, in realtà, si trattava di olio lampante di origine tunisina.

Nel proseguimento delle indagini è stato, inoltre, individuato un circuito illegale di importazione di ingenti quantitativi di olio lampante, del quale sono state sequestrate ulteriori 3.000 tonnellate in varie zone del territorio nazionale, con la notifica anche di misure interdittive a diversi imprenditori, specialmente nella regione Sicilia, in Puglia e in Liguria.

Nel 2011, invece, in Emilia-Romagna è stata individuata un'azienda che importava olio etichettato EVO dalla Spagna e dalla Grecia per destinarlo al circuito della ristorazione. In realtà, l'olio, dalle analisi svolte, è risultato deodorato e ne sono stati sequestrati oltre 9.000 litri.

Un altro sequestro significativo nel 2012 è stato effettuato in Roma, con oltre 8 quintali di olio etichettato EVO, ma in realtà risultato essere una miscela di olio di soia addizionato con clorofilla. Questo è importante, perché questo tipo di prodotto era destinato ai circuiti della ristorazione della capitale.

Nel 2013 in Roma sono state sequestrate ulteriori 14 tonnellate di olio miscelato con mais e sansa e altre 7 tonnellate sono state sequestrate all'inizio del 2012. Anche in quel caso olio etichettato extravergine d'oliva, in realtà, risultava essere una miscela di olio di semi.

Per finire, a proposito delle operazioni più recenti, vorrei segnalare che in Trapani e a Favignana sono stati sequestrati circa 2,5 tonnellate di tonno inscatolato etichettato come tonno di mattanza di Favignana in olio extravergine di oliva. In realtà, era un tonno proveniente da allevamenti maltesi, inscatolato con dell'olio di oliva raffinato.

In Arezzo, infine, recentemente sono stati sequestrati circa 2,5 quintali di olio extravergine di oliva venduto presso un agriturismo addirittura come biologico. Invece, era semplicemente olio lampante.

Infine, un'attività di un certo rilievo, perché in questo tipo di attività abbiamo applicato per la prima volta la legge salvaolio, riguarda un intervento e un sequestro eseguiti in Umbria e in Toscana presso un imbottigliatore e una società di *import-export*. Non è stato sequestrato olio, ma

sono state sequestrate numerose etichette, circa 36.000, nonché 1.400 contenitori di latta per l'imbottigliamento dell'olio.

L'olio era etichettato extravergine di oliva di provenienza tunisina, con un marchio registrato, però, in un Paese extracomunitario contenente la fallace indicazione di provenienza italiana e destinato al commercio estero. Questo è un caso di una certa rilevanza anche perché sintomatico del fenomeno dell'*Italian sounding*, specialmente sui mercati extracomunitari.

Infine, noi come attività istituzionale, oltre al controllo e agli interventi nel settore a contrasto dell'agropirateria, abbiamo anche, come compito di istituto, il controllo sulle erogazioni comunitarie, ossia sui fondi comunitari destinati all'agricoltura. Questo fatto è della settimana scorsa. Praticamente è stato denunciato in Calabria un imprenditore che aveva già percepito nel settore olivicolo oltre 51.000 euro di fondi comunitari. Il nostro intervento ha bloccato l'erogazione di ulteriori 17.000 euro che erano già stati richiesti.

Per quanto riguarda il capitolo relativo al rafforzamento del presidio territoriale, ovviamente segnalò che tutte le attività di prevenzione in ambito periferico sono devolute al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale spetta il compito di coordinare tutte le attività delle forze di polizia presenti sul territorio in materia di prevenzione.

Un'importante iniziativa del Ministero dell'interno del luglio 2013, su sollecitazione del MIPAAF, è l'istituzione dei tavoli di coordinamento in materia di agropirateria per avviare il monitoraggio dei fattori di rischio nel settore in ambito periferico provinciale sull'attività agroalimentare e della pesca, con i vari coinvolgimenti di tutti gli attori del settore.

Noi veniamo spesso e volentieri interessati dai nostri Comandi territoriali e partecipiamo a questo tipo di attività di raccordo, portando la nostra esperienza e inviando del nostro personale che assiste e offre anche il necessario supporto tecnico a questa iniziativa.

Ovviamente, l'azione di contrasto all'agropirateria deve essere un'azione a li-

vello globale, a livello complessivo. In questa attività non si può prescindere da rapporti di stretta collaborazione sia con le organizzazioni dei produttori, sia con le organizzazioni dei consumatori, specialmente sotto il profilo sia informativo, sia formativo. A tale riguardo, il Comando si è fatto sempre parte diligente per condividere esperienze e iniziative con questo tipo di organizzazione.

Da ultimo, abbiamo iniziative attuate insieme all'UNAPROL, al termine del quale è stato compilato e diffuso un decalogo per le frodi sull'olio d'oliva.

Infine, ultimamente, a novembre, si è tenuto presso il nostro Comando un *workshop* da parte da un movimento a difesa dei cittadini incentrato particolarmente sulle frodi *online* e sul *web*.

Noi ci avvaliamo principalmente, oltre che dei *database* IPERICO e SIAC, che sono strumenti di condivisione di esperienze con le altre forze di polizia, anche del SIAN, in materia di olio d'oliva ritenuto particolarmente utile nell'orientare l'attività di controllo. Mediante la possibilità di visualizzare il registro telematico obbligatorio, esso offre un quadro sommario di situazione delle giacenze, della movimentazione degli oli presso le aziende del settore, nonché delle operazioni di commercializzazione e degli eventuali contributi percepiti dalle aziende.

Per quanto riguarda fenomeni di usurpazione all'estero, *Italian sounding* e tutela del *made in Italy*, noi riteniamo che lo strumento più efficace per fornire una maggiore consapevolezza al consumatore insieme a un'accresciuta tutela del *made in Italy*, consentendo anche *a posteriori* possibili controlli documentali sulle forniture di materia prima, sia la totale tracciabilità del prodotto, ivi compresa l'esatta indicazione dello Stato di origine della coltivazione delle olive.

Conosciamo già l'esistenza di interessanti progetti, fra i quali ne vorrei citare uno che è stato finanziato dal MIPAAF e portato avanti con l'Università della Toscana, denominato Olio *trace* DOP, che si muove in tale direzione. Mediante un sistema di *QRcode* di facile e immediata

consultazione da parte del consumatore è possibile effettuare la tracciabilità dal campo dove sono state coltivate le olive fino allo scaffale su cui il prodotto può essere acquistato dal consumatore.

Riteniamo comunque che un importante passo in avanti sia stato compiuto dalla legge salva-olio, sia con il divieto delle pratiche commerciali ingannevoli circa l'indicazione geografica di provenienza degli oli e delle olive, sia soprattutto attraverso la rilevanza penale ora attribuita *ex* articolo 517 alla fallace indicazione nell'uso del marchio degli oli di oliva vergine, che prima era perseguita soltanto in via amministrativa.

In ambito extracomunitario, invece, riteniamo che siano auspicabili iniziative finalizzate non solo a tutelare il marchio nazionale usurpato, che è normalmente un aspetto di minore interesse per il Paese extracomunitario, ma anche a informare gli organi di controllo degli Stati esteri che i loro consumatori potrebbero essere danneggiati non solo economicamente, ma anche nella salute da un prodotto contraffatto o comunque irregolare. Riteniamo che questo tipo di visione potrebbe fare accrescere l'interesse dello Stato extracomunitario a tutelare i diritti dei propri cittadini e, di riflesso e di conseguenza, ovviamente, a tutelare anche il prodotto *made in Italy*.

Nell'ambito del contrasto al commercio irregolare a livello internazionale il Comando negli ultimi anni ha inoltrato 79 segnalazioni sul canale Interpol sulla commercializzazione illecita in Stati esteri di prodotti recanti false indicazioni evocative di più noti marchi di qualità dell'agroalimentare italiano. Principalmente si tratta di vini, formaggi e, strano a dirsi, dell'aceto balsamico, un prodotto particolarmente venduto sul *web* e oggetto di contraffazione.

Infine, segnaliamo contestualmente all'ICQRF questo tipo di presenze illecite sul mercato affinché in ambito comunitario, a sua volta, l'ICQRF possa attivare la protezione *ex officio*, un altro strumento che

si sta rivelando particolarmente efficace nel contrasto dell'*Italian sounding* a livello comunitario.

Al riguardo il Comando NAC di Parma l'estate scorsa ha concluso un'indagine che non riguarda direttamente l'olio di oliva, ma i famigerati *wine kit*. Siamo riusciti a bloccare la commercializzazione sui mercati nordamericani di *wine kit* che in etichetta recavano riferimenti, ovviamente fallaci, a 24 vini italiani DOP e IGP più famosi al mondo, tra i quali l'Amarone, il Brunello, il Chianti, il Barolo, che venivano venduti in confezione con l'effigie del Colosseo e del tricolore.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio previsto dal 517-*quater*, in combinato con la legge n. 9 del 2013, la legge salva-olio, noi abbiamo rilevato che esso si sta confermando un ottimo strumento di contrasto nella lotta non solo alla contraffazione dell'olio di oliva, ma, più in generale, al fenomeno globale dell'agropirateria.

Infatti, noi abbiamo recentemente applicato l'articolo 6, cioè l'ipotesi di reato connessa alla fallace indicazione nell'uso del marchio, ai sensi degli articoli 517 e 517-*quater*, nell'ambito di questa attività cui accennavo prima, che è tuttora in corso e che riguarda la commercializzazione in un Paese extracomunitario con un marchio registrato in quello Stato di olio d'oliva tunisino recante indicazioni fallaci circa la provenienza italiana.

Questo dà un segnale anche di quanto sia forte l'*Italian sounding*. Un produttore extracomunitario ha tutto l'interesse a portare in Italia un olio tunisino e poi a riesportarlo nel proprio Paese per la commercializzazione, pur di metterlo in vendita in una latta o in una bottiglia o in un'etichetta in cui ci sia scritto « imbottigliato in Italia », cioè « *packed in Italy* », con il tricolore e la foto o l'effigie delle colline toscane o del trullo pugliese. Sicuramente ha un interesse economico, perché potrà vendere quell'olio a un prezzo superiore rispetto a quanto potrebbe venderlo se fosse contrassegnato magari con l'effigie tunisina.

Infine, segnalo, ma questo da una forza di polizia dovrebbe essere un dato scontato, che l'articolo 14, che prevede il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi e, quindi, la possibilità in fase investigativa di ricorrere a intercettazioni ambientali e telefoniche, si sta rivelando sicuramente uno strumento molto efficace. Nelle articolazioni del nostro Comando, in alcune attività di indagine tuttora in corso, si sono già avvalsi di questa norma e, d'intesa con la magistratura competente, stanno procedendo all'utilizzo di intercettazioni su fenomeni di contraffazione nell'agroalimentare.

Per quanto riguarda, infine, le tutele accessorie previste sempre dalla legge salva-olio, al momento, almeno in linea teorica, esse appaiono assolutamente efficaci e con una forte spinta deterrente. Il problema, però, è che dovremmo aspettare sentenze di condanna definitiva, delle quali al momento non abbiamo notizia, per poi valutare effettivamente l'impatto reale.

Inoltre, per quanto riguarda il capitolo della comunicazione dell'informazione destinata ai consumatori, noi partecipiamo reiteratamente a campagne di informazione e comunicazione per la lotta alla contraffazione, sia mediante trasmissioni televisive, interviste e rilasci di interviste radiofoniche a organi di stampa, sia mediante conferenze e seminari organizzati a favore delle scuole nell'ambito del più ampio progetto dei contributi dell'Arma a favore della formazione e della legalità.

Ovviamente abbiamo, come ho accennato prima, intensi e proficui rapporti di collaborazione con gli operatori del settore, ossia con le organizzazioni dei produttori e le associazioni di consumatori, che hanno portato alla stesura e alla diffusione di decaloghi contro le frodi. L'iniziativa dovrebbe essere costantemente potenziata, per sensibilizzare in maniera pregnante sia i consumatori nazionali e internazionali perché diventino parte attiva nella lotta alla contraffazione, sia le autorità degli Stati esteri, veicolando il messaggio che il fenomeno dell'*Italian sounding* danneggia in primo luogo i loro

cittadini-consumatori, i quali cercano il prodotto italiano e, normalmente, un prodotto di qualità.

Noi abbiamo attivato ormai da diversi anni un numero verde che si è rivelato e confermato uno strumento valido non solo per riscontrare le richieste dei consumatori circa le possibili contraffazioni subite, ma anche per recepire utili spunti investigativi sui quali poi innescare le nostre attività di controllo e di indagine.

Infine, è stato realizzato sul sito del MIPAAF un *Desk* anticontraffazione *online* per agevolare sempre di più il cittadino, il Consorzio di tutela o l'associazione di categoria che ci vogliano segnalare in maniera semplice e speditiva, mediante la posta elettronica, la presenza sugli scaffali di prodotti sospetti o ritenuti contraffatti.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, comandante, per l'esposizione chiarissima. Non so se ci sono domande o se la collega Mongiello desidera reiterare le considerazioni già fatte.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**COLOMBA MONGIELLO.** Credo che l'ultima nota che ha fin qui descritto il Comandante Dell'Agnello, quella sul *desk*, sia importante. Comandante, lei ha parlato di diverse questioni. Io da molto tempo seguo l'attività dei NAC e, di conseguenza, so della loro attività investigativa puntuale, ma anche della funzione di comunicazione che ha scelto il NAC negli ultimi anni, cosa che io condivido molto. Bisogna informare i consumatori.

Io non ho capito bene come funziona il *desk online*. Forse anche su questo sistema va fornita una maggiore informazione al consumatore. Io mi sono lamentata e mi è stato risposto che intervenite sulla base di denunce. Io le chiedo come può il consumatore autotutelarsi rispetto a un prodotto che può sembrare contraffatto e può avere delle norme non rispettanti la legge e come può segnalare alcune situazioni di guasto.

Noi abbiamo varato anche la norma sul sottocosto. Il consumatore va al supermercato e per dieci volte all'anno trova l'olio a livello di sottocosto. Chi può intervenire in quel caso? Il consumatore non sa che esiste questa norma legislativa. Vede che l'olio viene venduto sottocosto, per usare il termine appropriato, ma di fatto non può difendersi se esso risponde ai requisiti descritti sull'etichetta.

Mi sembra che questo *desk* vada in questa direzione, ma ce lo può spiegare meglio?

GIANLUCA DELL'AGNELLO, *Comandante del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari*. Il *desk* è in fase di rivisitazione come strumento di scambio informativo con il consumatore e con le organizzazioni. Originariamente viene ideato come una sorta di banca dati dei prodotti contraffatti. Esaminando bene l'impostazione e soprattutto facendo tesoro dell'esperienza negativa che sta attraversando in questo momento un consorzio di produttori, abbiamo pensato, però, di rivedere questo tipo di organizzazione.

Realizzare il *desk* come se fosse una banca dati in analogia a quello che ha il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale presenta dei fattori di rischio, perché noi potremmo dare massima pubblicità a prodotti che sicuramente per noi sono contraffatti, evocativi, illeciti e irregolari, ma abbiamo un problema, ossia che magari sul mercato canadese o australiano questi prodotti sono commercializzati in maniera assolutamente lecita e regolare, secondo le leggi di quegli Stati. Potremmo così esporci anche ad azioni « ritorsive » da parte dei produttori, che potrebbero sentirsi o vedersi danneggiati.

È quello che è successo recentemente a seguito di una segnalazione di un prodotto contraffatto sul mercato tedesco da parte del consorzio di tutela di quel prodotto. L'imprenditore tedesco, una volta assolto dalla sua magistratura, ha attivato un'azione risarcitoria nei confronti del consorzio di tutela del prodotto.

Noi stiamo ripensando il *desk* in questo senso, ossia per sfruttarlo al meglio delle sue possibilità per facilitare il cittadino e il consumatore nella comunicazione al Comando carabinieri politiche agricole della presenza di prodotti eventualmente sospetti.

È chiaro che poi questo tipo di informazione, una volta ricevuta, richiede l'accertamento sul campo. Solo in caso di conclamata irregolarità, soprattutto a livello giudiziario, di un dato prodotto potremo poi pensare di pubblicarlo in via definitiva.

Spero di essere stato esaustivo.

PRESIDENTE. Lo è stato, comandante. La ringrazio. L'impegno del Comando dei carabinieri presso il MIPAAF ci è noto ed è noto a tutti i membri della Commissione. La ringrazio ancora e le auguro buon lavoro.

Ora sentiamo il dottor De Franceschi del Corpo forestale dello Stato. Anche a lei rivolgo lo stesso invito di trasferirci esperienza e considerazioni del Corpo forestale dello Stato sulla materia oggetto dell'audizione odierna.

AMEDEO DE FRANCESCHI, *Direttore della Divisione II (Sicurezza Agroambientale e Agroalimentare) del Corpo forestale dello Stato*. Grazie, presidente. Rivolgo un saluto a lei. Sull'olio abbiamo avuto anche in passato, quando ricopriva il suo precedente incarico da ministro, occasione di parlare spesso e volentieri dei temi della contraffazione dell'extravergine di oliva in particolare. Rivolgo un saluto anche agli onorevoli deputati componenti della Commissione, agli onorevoli Mongiello e Gallinella e agli altri.

Essendo l'ultimo a intervenire ed essendoci dilungati abbastanza, io tornerò su un tema. Innanzitutto mi scuso se rappresento l'unica forza di polizia che non ha presentato documentazione, ma preciso che non l'abbiamo fatto per un esatto motivo. Sono in corso alcune attività di controllo di cui sto attendendo i risultati sia analitici, sia di riscontro sull'attività di campionamento che quest'anno

abbiamo fatto sul prodotto che non c'è di questa campagna olearia, ossia l'olio 100 per cento italiano.

Quest'anno sembrerebbe esserci, almeno dalle stime ufficiose e ufficiali, un decremento quantitativamente in percentuale molto significativo. Pertanto, mi riservo al più presto di farvi avere una relazione dettagliata contenente i risultati di questa indagine. In effetti, credo che lo spirito della Commissione sia quello di vedere le criticità della filiera.

Al riguardo mi preme sottolineare un dato di partenza, tornando al novembre 2010. Perché vado indietro nel tempo? Perché noi ponemmo allora all'attenzione della procura di Firenze — sembrano veramente tanti anni fa — un metodo analitico *ex* articolo 392 del c.p.p. (parlo di incidente probatorio) degli alchil esteri.

Dico questo per spiegare la questione dei campionamenti rituali e delle procedure analitiche che prima il dottor Natalini e il dottor Savasta hanno evidenziato, con la difficoltà oggettiva di portare all'attenzione delle procure prove inoppugnabili sulla contraffazione oppure sull'identità del prodotto.

Era il novembre 2010 e non vi era ancora nelle norme comunitarie, dell'Unione europea, questa normativa degli archil esteri. Era una normativa che era all'attenzione del professor Lercker e di alcune altre università, ma in particolar modo dell'Università di Cesena, del *Campus* di scienze degli alimenti. Un determinato quantitativo di queste sostanze era sinonimo di scarsa qualità della materia prima, il che non poteva coniugarsi a un'alta qualità del prodotto.

In poche parole, si diceva tra gli addetti lavori e, quindi, da parte della scienza, che trovare un discreto quantitativo di queste sostanze — allora si parlava di archil esteri totali — per esempio, 50-60 milligrammi, significava che sicuramente l'olio era stato sottoposto a un processo di deodorazione *mild*, fatta cioè a bassissime temperature e sottovuoto, in modo da non danneggiare il prodotto. Questa era una tecnica fatale per

l'organo di polizia giudiziaria, perché non consentiva all'analisi ufficiale di verificare le miscele illecite.

Ricordo a tutti che la classificazione merceologica dell'EVO, ossia dell'extravergine, è fatta in funzione di tanti parametri, ma che ce n'è uno in particolare, legato ai procedimenti meccanici. Si dice che l'extravergine deve essere ottenuto da soli procedimenti meccanici. Pertanto, una deodorazione che si somma a un'estrazione non si può considerare un procedimento meccanico. Come tale, il fatto di aver individuato il marcatore di una possibile frode sull'extravergine è datato a novembre 2010.

Ricordo a tutti e a me stesso che è necessario l'avviso di garanzia e, quindi, la notifica al legale dell'azienda. Dirò poi come è andata a finire la questione, ma in sostanza il fascicolo è stato archiviato.

Il 24 gennaio 2011 esce il Regolamento n. 61 sugli alchil esteri. Non voglio necessariamente ricollegare le due cose, ma possiamo benissimo affermare che evidentemente, per la prima volta, avendo usato un'analisi, un atto scientifico ufficiale, abbiamo anticipato il Regolamento, ossia la norma.

Questo fatto è stato positivo, ma evidentemente nell'inchiesta in questione, che prevedeva l'incidente probatorio, che poi si svolse nell'aprile 2011, si derubricava il reato a « il fatto non sussiste » Il quantitativo di alchil esteri che fu trovato in quella partita era di 60 milligrammi al chilo.

Questo che cosa ci consente di dire? Ci consente di dire che evidentemente il mondo dell'olio extravergine in particolare ha una classificazione merceologica piuttosto datata e si basa su parametri merceologici comuni alle varie categorie merceologiche.

Mi spiego meglio. Si può passare dal lampante, come ha già detto il dottor Natalini, all'extravergine con una media ponderata, il che ci pone dei problemi. Che tipo di problemi? Sicuramente il problema analitico, scientifico. Chiaramente c'è frode, c'è contraffazione, perché si è sicuri di farla franca. Se alle analisi

chimiche ufficiali si ha la quasi certezza che il prodotto sia regolare, è chiaro che si interviene al momento della miscelazione e che, come ha spiegato bene prima il dottor Natalini, non si ha sempre la fortuna di trovarsi in circostanze tali da capire quello che si ha davanti.

A noi capitò un fatto piuttosto particolare nel novembre 2010. Ci fu consegnato, all'atto di una richiesta di tracciabilità, dell'extravergine ad alta qualità, un prodotto venduto a 10 euro circa al litro, a quel tempo, ossia cinque anni fa. Ci fu consegnata una tracciabilità manomessa, in cui erano state aggiunte l'indicazione geografica e un'estrazione a freddo, mi pare. Erano state aggiunte, cioè, alcune indicazioni facoltative, non obbligatorie, tranne quella dell'origine, che era obbligatoria dal 2009. Così si spiega anche la contraffazione sull'origine, perché fino al 2009 non era reato. Stiamo parlando di reati giovani. Neanche la giurisprudenza ci aiuta su questo fronte per capire poi come gli articoli del Codice penale possono avere efficacia. Sicuramente quell'indagine ha squarciato il velo. Abbiamo avuto una serie di incontri in Commissione.

Quanto al nome dell'indagine, facemmo una conferenza stampa nel 2011, ma guai a dirne il nome. Io la chiamai «Sulle tracce dell'olio deodorato», proprio perché l'olio deodorato non lascia tracce. Ho fatto un gioco di parole.

Leggo una notizia di giornale *web*, fonti aperte: «6 agosto 2012, *La Nazione*: La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione per due dirigenti e un funzionario accusati di falso in atto pubblico». Il documento di trasporto non può qualificarsi come atto pubblico, in quanto non è formato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Questo ad agosto 2012.

Ritorno alla cronologia, novembre 2010. Questi atti furono depositati dalla procura Firenze due anni prima. Due anni dopo noi ci troviamo con un'indagine. Se lei, onorevole, naviga sul sito *web*, il 6 agosto 2012, c'è scritto anche il nome dell'azienda che ha avuto assolti i suoi dirigenti e funzionari.

Perché ho riportato questo fatto dell'archiviazione? Torno sul discorso del documento di trasporto. Nel vino, vivaddio, abbiamo un sistema che funziona. Abbiamo una tracciabilità scientifica che funziona. Perché siamo in grado di scoprire se il Brunello di Montalcino sia effettivamente Brunello, e così il Primitivo di Manduria, il Valpolicella, il Sassicaia o quello che volete? Perché nel vino si è introdotta una regolamentazione a livello europeo per cui siamo in grado di precisare l'origine scientifica dell'uva. Nell'olio questo non c'è.

Nell'olio abbiamo due diverse tipologie di frode. Quella sulla qualità è una questione facile. Sulla qualità prima avevamo il semi. Ora il non c'è più il semi, per un semplice motivo. La Spagna produce un milione di tonnellate. Quest'anno ne ha fatte un po' meno, perché è in crisi, ma saranno 7-800.000. Un dato su tutti: la Spagna produce talmente tanto olio che l'anno scorso mi sembra abbia chiesto l'ammasso all'Unione europea. Ha talmente tanto olio che non riesce a invadere i mercati.

La questione qual è? La questione, evidentemente, è il documento di accompagnamento. Iniziamo dal documento di accompagnamento.

Sappiamo tutti che non c'è olio quest'anno, o almeno così dicono i telegiornali: «Allarme, non c'è l'olio». Riceviamo una serie di richieste di intervista da parte dell'Europa per capire perché in Italia non ci sia più olio. Dobbiamo spiegare che non è che non ci sia olio, ma che quest'anno ce n'è di meno.

A novembre 2014 abbiamo sottoposto a sequestro amministrativo per carenza dei prescritti requisiti di tracciabilità 12.000 litri di olio extravergine italiano proveniente dalla regione Puglia. Perché l'abbiamo sequestrato? Perché il relativo documento di trasporto aveva non so quante cancellature, abrasioni o manomissioni.

Ritorniamo, però, al punto di partenza che vi ho detto prima: questi 12.000 litri di olio viaggiavano alla ricerca di un

compratore in Toscana, perché la Toscana riesce a vendere le sue produzioni a un prezzo sostenibile.

Dal punto di vista delle attività di indagine, la legge salva-olio — non la chiamo legge Mongiello, ma legge n. 9 del 2013 — emendata, è andata in infrazione alle norme comunitarie, ma ora è pienamente efficace. L'articolo 14 è straordinario. Mi ricordo un'intercettazione fatta dal dottor Aldo Natalini, con cui ho fatto una presentazione a Madrid quest'anno a maggio, durante il *meeting* Interpol sulla lotta alla contraffazione. Fece scalpore una *slide* in cui si diceva: « Che cosa vuoi a 1,50 euro? Che pretendevi? L'olio extravergine di oliva? ».

Benissimo. Quell'articolo 14, credetemi, è veramente di un ausilio incredibile. Tuttavia, non basta. Il sistema informatico degli oli, con registro, carico e scarico, è efficacissimo, anzi è stato il primo, ha fatto da battistrada, è un caso virtuoso. Adesso noi sappiamo tutto. Non ce lo togliete, perché noi da scrivania non vessiamo più le aziende. Non le vessiamo più perché conosciamo tutti i movimenti da un serbatoio all'altro. Non c'è bisogno che andiamo in azienda.

Il problema riguarda il momento di ingresso del prodotto. Se su un documento di trasporto il PM nel 2012 chiede l'archiviazione sostenendo che non è penale perché non è formato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, non è un atto pubblico, di che cosa stiamo parlando? La Norman Atlantic è lì con un carico, o con vari carichi, di olio extravergine d'oliva, accompagnati da che cosa? Da un documento di trasporto che è carta. Non legale, è carta.

Come funziona? Se il carico viene intercettato, uscirà fuori la carta giusta. Se va in azienda, a quel punto c'è il carico fittizio. Questo è il vero problema della tracciabilità.

Le attività noi le stiamo facendo sulla lotta alla contraffazione in due sensi. Sull'origine abbiamo fatto un lavoro, due o tre anni fa, insieme all'Agenzia delle dogane e all'Istituto San Michele all'Adige per monitorare le provenienze di olio

tunisino. Abbiamo erogato dei fondi, abbiamo fatto dei campionamenti di navi — mi verrebbe da chiamarle « petroliere », ma sono navi, anche se quest'anno forse il termine giusto è « petroliere » — che venivano con olio tunisino e abbiamo capito che si può avere un sistema che ci consente di rintracciare scientificamente l'olio di origine estera. Peraltro, il ministero dispone già da tanto di una banca dati delle proprie produzioni, analogamente a quanto è stato fatto per il vino. I sistemi scientifici, quindi, ci sono. Quei dati li abbiamo presentati.

Tuttavia, ripeto, pongo all'attenzione della Commissione il problema dell'origine scientifica. Lo facciamo da sempre. Dobbiamo prendere atto dell'importanza e del valore dell'origine scientifica, perché diventi prova per la magistratura. Chiaramente non possiamo basarci solo sulla tracciabilità documentale.

Sulla qualità vado veloce, perché non voglio allungare ancora. Dobbiamo metterci tutti d'accordo sulla classificazione merceologica e individuare quattro tipologie di oli: l'extravergine, il vergine, l'olio di oliva e l'olio lampante. L'olio lampante è usato per l'illuminazione e, quindi, va in raffineria. L'olio di oliva è un olio raffinato. Gli oli extravergine e vergine sono oli commercializzabili.

Questo lo dico per fare il punto sulla legge sulle indicazioni in etichetta, ossia sulla trasparenza: non c'è in commercio, almeno dagli esami che vediamo noi, alcuna confezione in Italia che riporti la dicitura « miscela di oli vergini ed extravergini ». Sono due classificazioni merceologiche diverse, che hanno un valore di mercato diverso. Il vergine appartiene a una classe inferiore e qualitativamente costa meno dell'extravergine. Io credo che dobbiamo concentrare il punto su questa classificazione merceologica.

Dai nostri controlli emerge chiaramente che gli extravergine in Italia — non ho detto « di origine italiana » — vengono ottenuti con miscele, ma non di extravergine, bensì di oli di qualità inferiore. È chiaro che il passo al lampante diventa l'articolo 515 del Codice penale.

Mi domando se forse non si debba fare chiarezza su questa classificazione merceologica, perché, ripeto, forse il frantoiano, chi produce olio, può fare questa differenza. Nel momento in cui, però, il prodotto vergine viene immesso in commercio come olio extravergine, secondo me, nonché secondo gli addetti ai lavori che ho sentito, non può diventare un prodotto di categoria merceologica superiore.

È come se, per fare un Brunello di Montalcino, prendiamo un po' di vino da tavola, il Tavernello — tanto per fare un nome — essendo il grado alcolico più o meno lo stesso, e ci mettiamo un po' di Brunello, pensando che non se ne accorga nessuno. In questo caso chi controlla se ne accorge, perché c'è l'analisi ufficiale.

Queste sono le questioni, secondo me. O ci rendiamo conto che non abbiamo la tracciabilità al momento dell'ingresso e che, quindi, dobbiamo rendere legale il documento di trasporto — non l'ho detto io, l'hanno detto i miei illustri predecessori prima: dobbiamo fare questo — oppure abbiamo uno strumento perfetto informatico che, però, ci dice quanto olio lampante passa da un serbatoio all'altro. È chiaro?

L'altra strategia è l'autenticazione scientifica, ossia la classificazione merceologica da ripensare e da rivedere. È chiaro che si tratta di norme europee, ma forse dobbiamo riflettere sulla possibilità di inserire in etichetta se si tratti di miscele di oli extravergini o di miscele di oli vergine ed extravergine. In Spagna l'olio vergine è negli scaffali della grande distribuzione. In Italia dobbiamo riflettere su questo aspetto.

Passando alla legge salva-olio e al traffico di perfezionamento attivo, la legge dice che tutte le comunicazioni debbono andare a un Comitato tecnico di coordinamento, istituito ai sensi del DM n. 44 del 2003. È l'unico tavolo di Comitato tecnico che conosco. Da quando è entrato in vigore, io non ho avuto convocazioni per questo tavolo di Comitato tecnico.

Evidentemente sapere quanto olio lampante entra per essere poi trasformato è importante.

Sapete, io non sono un esperto del traffico di perfezionamento attivo. Ogni volta provo a informarmi, ma i colleghi della Guardia di finanza ne sanno sicuramente di più. Sembra che ci sia adesso un traffico che funziona per equivalenza e non più per identità. Questo significa che ci sono margini per incertezze, data l'indeterminatezza della scienza, in questo caso della scienza ufficiale.

Che altro dire? Sulla contraffazione internazionale ho già riferito che sono stato con il dottor Natalini a Madrid e abbiamo parlato di olio. Abbiamo raccontato che cos'è l'olio e come si riconosce l'olio extravergine. Adesso abbiamo una rete di 51 Paesi, ben oltre l'Unione europea, e ci arrivano continuamente segnalazioni di richieste a noi utili. Anche noi, però, possiamo fare attività internazionale, senza passare per lungaggini burocratiche quali le rogatorie. Ci potremmo anche attivare per questo, ma intanto potremmo avere un riscontro immediato alle nostre domande.

Non ho dimenticato il tappo antirabbocco. Il tappo antirabbocco lo stiamo monitorando e valutando. Permettetemi di chiudere, però, non vorrei dilungarmi tanto. È chiaro che il tappo antirabbocco è una norma di civiltà. Cosa è mai rabboccato, però? Io voglio andare nell'interpretazione della norma, pur se come organo di polizia. Cosa può essere mai rabboccato? Un olio di qualità, sicuramente. La nostra attenzione sta andando chiaramente sugli oli a indicazione geografica protetta che hanno una protezione a livello europeo e a livello italiano. Mi riferisco all'articolo 517-*quater*.

Questo perché? Perché qualora fosse rabboccata la bottiglia data alla ristorazione con l'etichetta indicante « Le meraviglie della Toscana » o « Le meraviglie della Puglia », tanto per non fare nomi di IGP o DOP, e ci fosse, invece, dentro un extravergine qualsiasi, a quel punto, ci troveremmo in un contesto da magistratura.

Qualora, invece, ci siano tanto il sottocosto, sia problemi col tappo antirabbocco, stiamo cercando di capire come muoverci — so che funzionari della repressione frodi si sono incontrati con il Ministero dello sviluppo economico — perché la norma parla di tappo che non deve avere possibilità di manomissione.

C'è un po' di confusione su questo tema. Noi stiamo facendo attività, ma la facciamo accoppiando la tracciabilità, dei ristoratori in quel caso, alla verifica dei contenitori con il tappo antirabbocco, proprio per fare un discorso, come dicevo prima, completo di indagine. Su questo aspetto vi farò avere i risultati al più presto.

Io vedo soprattutto in commercio, laddove non c'è questa possibilità, l'estensione dei flaconcini monodose, che credo abbiano rappresentato a volte la soluzione migliore per risolvere alcune questioni.

Mi rimetto alle vostre domande e curiosità. Concludo dicendo che il lavoro che abbiamo portato avanti, con concertazione e coordinamento, nel 2010-2011 insieme a quel Comitato tecnico, la campagna olearia straordinaria di controllo tra Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, Comando Carabinieri politiche agricole, Corpo Forestale e Ispettorato centrale della tutela della qualità fu un ottimo esempio di come insieme, ognuno con le sue peculiarità, le sue capacità e il suo *expertise*, siamo riusciti a tirare fuori una soluzione. Il problema è la contraffazione nel settore dell'olio. Forse potremmo ripetere questa formula vincente anche per altri settori, per contrastare la contraffazione agroalimentare, almeno per quanto riguarda il nostro Paese.

**PRESIDENTE.** Ringrazio anche il dottor De Franceschi.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**COLOMBA MONGIELLO.** Intervengo brevemente, presidente, anche perché questa è stata un'audizione lunga e anche molto interessante. Mi rivolgo a tutti gli

auditi che sono rimasti qui e che io ringrazio. Non era semplice far approvare questa legge. Mi ha creato una grande sofferenza e oggi dai vostri interventi ho tratto anche il coraggio di determinate azioni. In questa Commissione c'era anche il Presidente Catania, che allora era ministro. Sono presenti due soggetti coinvolti.

Mario Catania sa bene quanto sia stato difficile, a volte quasi impossibile, farla approvare. La legge si compone di tre tronconi: il primo riguarda la trasparenza e il rispetto verso il consumatore; il secondo come tutelare che ci sia vero prodotto nella bottiglia; il terzo tutte le sanzioni che abbiamo dovuto rivedere.

Quest'ultimo è stato il punto più controverso. Tutte le Commissioni parlamentari sono state coinvolte, comprese le due Commissioni Giustizia. Non era facile poter fare approvare quella che io chiamavo «una leggina piccola piccola», che, in realtà, conteneva qualche norma dirimente.

Ricordo anche il percorso. Noi abbiamo approvato questa legge in soli sette mesi. Fu un capolavoro parlamentare, una delle pochissime leggi parlamentari che hanno riguardato l'agroalimentare. Devo dare atto anche a tutte le forze dell'ordine che oggi sono qui presenti e che ci hanno dato una mano nella redazione del testo. Le ringrazio e lo faccio qui in questa Commissione nel momento opportuno, perché abbiamo dovuto studiare una normativa rispetto a un fenomeno nuovo, che giuridicamente non era previsto nelle normative esistenti.

Ricordo anche, e su questo chiudo l'*amarcord*, la parte proprio dell'articolo 14 sull'associazione a delinquere e sulle intercettazioni. Ricordo che in Commissione Giustizia io, che non sono giurista, ho dovuto discutere con commissari che facevano questa professione e ho dovuto far capire loro come questo fenomeno fosse complesso, ma molto diffuso e come succhiasse risorse a un'economia territoriale molto forte, creando lavoro nero e caporalato, ma innanzitutto distorcendo il mercato e generando concorrenza sleale.

Questo era il sistema economico dietro a tutto ciò. Rammento le parole dell'allora relatore in Commissione Giustizia al Senato, tale Gerardo D'Ambrosio, che io qui voglio ricordare, che mi disse: « Questa legge non te la faranno fare mai ». Lo diceva perché è una legge dirompente, che va a rivoluzionare un sistema e a creare nell'ambito del Codice penale una reale novità rispetto a un tema fin qui poco considerato.

Invece, la legge l'abbiamo fatta, con il grande coraggio anche di attori che sono presenti oggi. È ovvio, però, che prima di tutto bisogna applicarla, in tutti i suoi 17 articoli. Potremmo discutere molto — vero, dottor De Franceschi? — anche sull'applicazione. A mano a mano, come dico io, una bella signora ogni tanto si rifà il trucco. Pertanto, abbiamo dovuto provvedere anche a un *lifting* in corso d'opera per cercare di rendere la legge più omogenea, perché risulta quasi decontestualizzata rispetto al Codice penale.

Qualcuno mi potrebbe anche chiedere: « Perché avete voluto fare una legge su una filiera quando potevate considerare le intere filiere? ». Noi venivamo fuori dall'esperienza sull'etichettatura, dove non c'erano i decreti attuativi e non ci sono ancora i decreti attuativi. Venivamo fuori da un'esperienza di rotta di collisione con l'Unione europea. Guarda caso, l'Unione europea ha poi adottato, nel Regolamento entrato in vigore il 13 dicembre dello scorso anno, i primi articoli di questa legge. Non eravamo proprio in contrapposizione. Era un percorso normativo rivoluzionario di per sé, all'inizio.

Mi rendo conto anche dalle parole del presidente che la legge può essere oggi mutuata per altre filiere produttive. Ci stiamo pensando. Il presidente l'ha già anticipato. È ovvio che, nel momento in cui passiamo a questa seconda fase, dovremo pensare anche a un testo rivisto, come ho sempre detto io, nonché partecipato. Su questo tema diamoci tutti una mano.

Noi stiamo esaminando un fenomeno contraffattivo, per non parlare dell'*Italian sounding*, che è un'altra questione rispetto

a un fenomeno di contraffazione. Sinceramente anche lì c'è un profitto che l'Italia non riesce a raccogliere. Ecco perché sottolineo che c'è stato tutto questo nel corso del tempo.

Mi avvio a concludere, presidente, su alcune considerazioni. L'articolo 10 — io me lo sono riletto; lo dico ai due giudici che ci hanno fatto l'onore di rimanere qui — va a normare anche il sistema doganale e ha rappresentato un'innovazione. Possiamo perfezionarlo? Va benissimo.

Sul tema dei trasporti sono d'accordo con voi. Secondo me, un correttivo va fatto.

Sul TPA, caro Presidente Catania, io ho presentato un'interrogazione due giorni fa e vedo che il dottor De Franceschi mi ha già risposto. Come si suole dire in questi casi, rimango soddisfatta dalla risposta: quello è un tavolo che non è mai stato attivato.

Inoltre, dobbiamo anche arginare diverse confusioni nell'attuazione della legge. Quella sul tappo è stata una battaglia che abbiamo condotto nell'ambito della legge comunitaria. Prima c'è stata l'infrazione, poi non piaceva a qualcuno, poi c'è stata una legge contestata. Non si sapeva se sarebbe entrata in vigore o no. Poi c'è stata l'infrazione europea. Adesso, grazie a Dio, è finito tutto questo, la legge comunitaria ha chiuso qualunque tipo di discussione e oggi passiamo alla fase 2.

Mi rivolgo al presidente, che ringrazio, perché abbiamo voluto esaminare insieme uno dei fenomeni di contraffazione, partendo anche da un quadro normativo che esiste già e che è un buon punto di partenza per passare a una fase successiva.

In questo senso io credo che possiamo migliorare qualunque testo e anche riuscire a modernizzarlo nelle parti che abbiamo già capito possono rivelarsi farraginose. In merito io ringrazio tutti. Sono rimasta anche molto colpita dal fatto che, comunque sia, questa legge piccola piccola, come la chiamo io, è stata una legge dirompente nel quadro dell'agroalimentare italiano, che può finalmente chiarire anche tutto il sistema contraffattivo che

riguarda le altre filiere. Lo dobbiamo a questo Paese, io credo, e lo dobbiamo a un settore a cui abbiamo dedicato molta parte del nostro impegno.

Chiedo scusa alla presidenza se ho preso questo tempo, essendo relatrice di questa indagine. Questa è una prima parte. Ci saranno altre audizioni, ma, poiché voi sperimentate sul campo, mi rivolgo a voi.

Un giorno io mi sono presentata in un tribunale e mi è stato chiesto: « Scusi, ma lei che cosa cerca? lei di che sta parlando? ». Io ho risposto che parlavo di contraffazione. Sono sembrata quasi un'aliena che andasse a forzare dei campi di indagine che non sono il mio settore.

Io sono un legislatore e ho cercato di fare la mia parte. Credo di essere stata aiutata nel migliore dei modi anche da molte presenze che sono qui oggi. C'è stata una mano da giuristi avveduti anche nell'elaborare con coraggio qualche articolo di legge. Adesso io chiedo anche una piena applicazione della legge.

Oggi noi abbiamo audito due casi simbolo che la procura di Siena ha trattato. Si è parlato della « lavanderia dell'olio ». Non ho capito perché i giornalisti ne abbiano dato questa interpretazione, ma c'è un asse Puglia-Toscana, una filiera corta che è più corta di quanto noi possiamo pensare.

Dobbiamo anche cercare di capire perché questa filiera funzioni, come mai ci sia quest'asse privilegiato e perché ci siano anche dei prestigiatori che si sono attivati anche nell'applicare la legge e, ovviamente, nel cercare di farlo *pro domo sua*. Noi, di conseguenza, dobbiamo attivarci, perché ci sono alcuni fenomeni distorsivi che vanno sicuramente arginati.

Per questo motivo volevo fare questo tipo di intervento. Noi vogliamo bene a questo Paese, ma dobbiamo cercare tutti insieme, con le armi di cui noi disponiamo e nel migliore dei modi, di aiutare un settore che è in crescita, ma che quest'anno, ha ragione il dottor Savasta, è in ribasso. Quest'anno noi abbiamo avuto la metà della produzione olearia italiana e

siamo invasi da olio straniero. La produzione italiana è già finita nei primi mesi dell'anno.

Quest'anno è il primo in cui è entrata in vigore veramente la legge salva-olio, la prima campagna olearia. Io chiedo a tutti la disponibilità di fare maggiori controlli e di prestare maggiore attenzione verso un settore che tipicamente qualifica il *made in Italy*, ma che è un settore che, purtroppo, negli ultimi anni è invaso da olio straniero vestito da olio italiano.

Questo io lo dico sempre e penso che tutti noi, se siamo venuti qui oggi e abbiamo assistito a tutte queste ore di audizione, siamo presi anche da una sollecitudine di intervento rispetto a un settore che è stato normato, ma che richiede anche, come una bella signora, una particolare attenzione.

**PRESIDENTE.** Bene. Su questo intervento molto accorato e partecipato della collega Mongiello io credo che possiamo chiudere questa giornata di audizioni.

Torno a ringraziare tutti gli auditi. Il contributo fornito è stato particolarmente apprezzato e sono stati apprezzati tutti i suggerimenti. Non voglio trarre conclusioni. Ci sono spunti molteplici. Non mi è sfuggita sicuramente l'attenzione di molti sul tema della movimentazione del prodotto, ma sono tanti gli aspetti, sia nella politica penale, sia negli aspetti correlati che sono stati avanzati oggi, che saranno tenuti sicuramente presenti da questa Commissione nel seguito dei lavori. Grazie ancora a tutti.

Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che le documentazioni presentate siano allegate al resoconto stenografico della seduta odierna.

### **La seduta termina alle 18.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN

---

Licenziato per la stampa  
il 7 dicembre 2015.

**Documentazione presentata dai soggetti auditi**



# Procura della Repubblica

PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

Sostituto Procuratore dr. Aldo Natalini

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Lunedì 16 febbraio 2015

Ore 14.30

COMMISSIONE PLENARIA

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva.

*Saluto e ringrazio il Presidente, il Vice-presidente e gli Onorevoli Deputati*

per l'invito odierno e per quest'occasione di riferire sull'esperienza giudiziaria maturata da qualche anno in numerose indagini nell'agro-alimentare.

Provenendo da un Ufficio – la Procura di Siena – allocato in una zona ricca di eccellenze in questo settore, ho avuto modo di occuparmi di numerosi casi di c.d. “agro-pirateria: dalle maxi frodi sull'olio d'oliva, alle contraffazioni del Brunello di Montalcino<sup>1</sup>, della vernaccia di San Gimignano, passando per la macellazione clandestina della cinta senese, alle vendite via *internet* di prodotti DOCG contraffatti<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nel mese di aprile del 2014 ho coordinato una complessa indagine - delegata al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri - su un'illecita attività di produzione, distribuzione e messa in commercio di vini pregiati, prevalentemente a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita tra i quali il noto “Brunello di Montalcino” che, sin dai primi accertamenti risultava falso in quanto: totalmente difforme, secondo le analisi qualitative, dal prodotto originale; etichettato con fascette riportanti il sigillo di Stato false; prodotto in una annata per la quale il Consorzio del Brunello non aveva rilasciato all'azienda in questione alcuna autorizzazione all'imbottigliamento.

Sono stati eseguiti sequestri preventivi sulle partite di vino costituite da 2.100 bottiglie di vino Sagrantino Montepulciano Docg anno 2006 etichettato “HUMUS” e da 5.100 bottiglie di vino Brunello anno 2008 etichettato “SFERA” nonché a 25 decreti di perquisizione emessi terzi nei confronti di altrettanti punti vendita che risultavano aver commercializzato il prodotto falso di cui sopra. Le perquisizioni hanno consentito di rintracciare e porre sotto sequestro circa 30.000 bottiglie di vino Brunello di Montalcino false, nonché numerose altre bottiglie di vini DOCG non originali, tra i quali Sagrantino di Montepulciano, Chianti Classico e Morellino di Scansano, ma anche numerose bottiglie di Prosecco “Bocelli” (circa 1200 unità) e di Chianti Classico “Festaiolo” (circa 80 unità) che, sulla base degli indizi investigativi acquisiti (acquisiti tramite intercettazioni telefoniche e perquisizione presso una tipografia), venivano ritenute false.

<sup>2</sup> Oltre all'Operazione ARBEQUINO e FUENTE - di cui *postea* - nel 2014 ho avviato un procedimento penale per frode in commercio e connessa responsabilità amministrativa da reato a carico di una società che avrebbe praticato illecite miscelazioni commercializzando ed etichettando come “vernaccia di San Gimignano 2012 DOCG” un prodotto privo di quelle qualità. Sono in corso indagini conseguenti alla disposta perquisizione, delegate al Corpo Forestale dello Stato di Siena.

In materia di contraffazione *on line* sono altresì titolare di un procedimento sulla messa in vendita, via *internet*, di kit per il vino liofilizzato “fai da te” a marchio “Vino Toscano” le cui indagini ho delegato al Corpo Forestale dello Stato di Siena.

Sono lieto quindi di poter relazionare sul caso più significativo tratto dal fronte della magistratura inquirente e offrirvi possibili suggerimenti per implementare gli strumenti sostanziali e processuali di contrasto alle frodi-agroalimentari, con particolare riferimento all'adeguamento della legislazione penale di settore.

### LE INDAGINI DELLA PROCURA DI SIENA SULLE FRODI OLEARIE: L'OPERAZIONE ARBEQUINO<sup>3</sup>

Anzitutto una premessa – derivante dall'esperienza di questa indagine – indispensabile per avere piena consapevolezza delle metodologie frodatrici attuate massivamente nel settore oleario dalle aziende importatrici che lavorano il prodotto sfuso.

L'indagine ARBEQUINO<sup>4</sup> dimostra – per la prima volta, a quel che mi risulta sul fronte giudiziario nazionale – che le contraffazioni degli oli di oliva, per come si sono progressivamente perfezionate, non sono quasi mai rivelabili, e quindi processualmente dimostrabili, a livello organolettico dalle analisi ufficiali.

Infatti, salvo i casi di frode grossolana (ad es. l'impiego di “clorofilla”), a “valle” della rete distributiva il prodotto imbottigliato risulta sempre conforme ai parametri chimico-fisici previsti dalla normativa comunitaria. Né alla prova sensoriale, cioè all'assaggio dei “panelisti”, è possibile smascherare l'impiego di sotto-partite di oli non edibili per il consumo umano o di origine geografica diversa da quella dichiarata.

Le miscele illecite sono gestite attraverso software molto sofisticati, all'interno dei laboratori chimici aziendali con la tecnica della “media ponderata”<sup>5</sup>, per cui non serve a nulla analizzare (od assaggiare) l'olio (etichettato come) extravergine (100% italiano) venduto ad es., in supermercato, quand'anche sia abbia la certezza – per altre vie – che l'azienda da cui proviene pratica miscele illecite. L'indagine che ho coordinato è emblematica in questo senso: l'olio (*rectius*: la miscela di oli) quando esce dall'azienda che lavora lo sfuso, è già “aggiustato” in modo che “appaia” perfettamente in regola con la normativa vigente.

---

In tema di tutela del made in Italy da fenomeni contraffattivi all'estero, da ultimo - su denuncia di un produttore senese - sto istruendo un procedimento penale (artt. 515, 517 e 517 *quater* c.p., attualmente a carico di ignoti), relativo ad una partita di vino Brunello di Montalcino DOCG contraffatta che risulta essere venduta in Danimarca: attraverso la Direzione della II Divisione (Sicurezza Agroalimentare) dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, ho attivato la procedura di cooperazione internazionale mediante il canale Interpol/Europol (c.d. operazione OPSON IV); le autorità di polizia danesi hanno già dato primi riscontri per rintracciare le partite di vino contraffatto ed identificare i responsabili.

<sup>3</sup> L'operazione porta il nome di una varietà di olive da olio “Arbequin” molto diffusa in Andalusia, caratterizzata dalla sua alta e costante produttività, oltre che dalle buone caratteristiche organolettiche, di qui il suo utilizzo per compiere le frodi.

<sup>4</sup> Proc. pen. n. 41/2012 N.R. mod. 21: cfr. richiesta di rinvio a giudizio del 28/5/2013.

<sup>5</sup> Il metodo del calcolo della **media ponderata** dei valori analitici è utilizzato al fine di disporre di una massa finale complessivamente – e fittiziamente – conforme alla categoria extravergine, attraverso l'utilizzo di materie prime in percentuali tali da risultare non rivelabili alle analisi ufficiali.

Più in generale, per quanto concerne il ricorso alla **miscelazione** tra partite di olio, la disciplina comunitaria non ne esclude l'impiego (che spesso è finalizzato ad ottenere partite di olio standardizzate e talvolta, sulla base di appositi capitoli, provviste di specifici requisiti analitici richiesti dal cliente); tuttavia, la miscelazione (o assemblaggio) è **possibile soltanto tra oli costituenti di per sé già conformi alla normativa vigente ed appartenenti alla medesima classe merceologica** e, pertanto, diviene illecita qualora le partite iniziali – costituenti la massa finale – non possedano le caratteristiche legali prescritte dalla vigente normativa comunitaria e si utilizzino c.dd. *oli lampanti*, privi dei requisiti minimi per renderli adatti tal quali al consumo umano diretto e che necessitano, come detto, dei processi di rettificazione per consentirne il loro impiego alimentare. Allo stesso modo, è vietato impiegare oli sottoposti a processi tecnologici di raffinazione, ivi compresi i c.dd. *deodorati*, per l'ottenimento di olio extravergine di oliva: infatti, gli oli vergini (extravergini, vergini e lampanti), devono, per legge, derivare **esclusivamente da processi meccanici** o da altri processi esclusivamente di natura fisica, in condizioni tali da non causare l'alterazione dell'olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio.

È questa la ragione per cui — prima di questa inchiesta — altre avviate da altre Procure, in passato, si sono “arenate” in fase di indagine, perché erano nate da verifiche a campione del prodotto finito.

La fortuna dell’operazione ARBEQUINO deriva dall’aver potuto monitorare “a monte” i diversi sistemi di frode, smascherando “in diretta” il *modus operandi* praticato. Il che ha elevato questa l’indagine ad una sorta di *leading case* nel panorama giudiziario di riferimento, tanto che nel luglio scorso ho rappresentato i risultati dell’operazione a Madrid al tavolo OPSON IV, presso il Consesso internazionale di INTERPOL/EUROPOL.

Ma qual è stata la genesi dell’operazione ARBEQUINO?

L’indagine nasce da un accesso fiscale eseguito nel 2011 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Siena nei confronti dell’Azienda Olearia Valpesana S.p.A.

Nel corso dell’ispezione amministrativa sono stati rinvenuti, casualmente, all’interno del laboratorio chimico, alcuni documenti manoscritti con appuntati dei “tagli” di olii diversi per l’ottenimento di masse di olio rivendicato come olio extra vergine d’oliva. Sono stati trovati anche numerosi contratti di acquisto di partite di olio vergine/extra vergine da fornitori iberici che, accanto ai valori ufficialmente dichiarati, riportavano a penna i parametri chimici reali (alchil-esteri, perossidi e livello di acidità), notevolmente al di fuori di quelli previsti dalla normativa comunitaria per poter rivendicare un olio come extravergine di oliva.

L’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari - organo tecnico del Ministero delle politiche agricole co-delegato alle indagini insieme alla Guardia di Finanza - ha brillantemente decodificato questa sorta di “ricettario segreto” svelando documentalmente un fenomeno fraudolento in atto almeno dal 2010 all’interno dell’azienda, con ramificazioni internazionali (Spagna, Grecia e Tunisia).

L’iscrizione del procedimento per associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio mi ha consentito di richiedere — ed ottenere — dal GIP di Siena l’avvio di attività di intercettazioni telefoniche e telematiche (posta elettronica). Il monitoraggio è durato circa tre mesi ed ha disvelato una prassi fraudolenta molto estesa utilizzata dall’azienda che, dopo aver contrattato con i propri fornitori comunitari (Spagna e Grecia), indicava nel registro ufficiale di carico/scarico telematico (S.I.A.N. Sistema Informativo Agricolo Nazionale) come olio di oliva vergine/extra vergine, partite di olio non aventi all’origine i requisiti merceologici per poter essere designate come tali. Buona parte di tali forniture di olio, in relazione alle reali caratteristiche possedute, erano classificabili come “*vergine*” e “*lampante*”<sup>6</sup>.

Le indagini — grazie all’attività captativa ed all’apporto scientifico del Prof. Lercker, del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università di Bologna, nominato Consulente Tecnico — hanno portato alla luce due diverse forme di frode realizzate, nel tempo, dall’azienda mediante il proprio laboratorio chimico:

1. miscelazione di oli di differenti categorie (vergine e lampante) al fine di addivenire all’assemblaggio - intervenendo con tagli in percentuale e con l’uso di oli c.dd. **deodorati**

<sup>6</sup> Si rammenta, a tal riguardo, che un olio di oliva per essere classificato come **extra vergine** deve possedere, tra l’altro, un’acidità inferiore a 0,8 grammi ogni 100 grammi di prodotto analizzato, un tenore di perossidi (indicatore del livello di ossidazione dell’olio) non superiori a **20 meq** (milliequivalenti) di ossigeno ogni chilogrammo di prodotto analizzato ed un valore di alchil-esteri non superiori a **75 mg** per ogni chilogrammo di prodotto analizzato. Così come stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento, il neointrodotta valore di alchil-esteri è stato individuato come parametro di qualità per gli oli extravergini, in quanto il metodo analitico utilizzato per la determinazione del contenuto permette di individuare false miscele di oli extra vergini di oliva e oli di bassa qualità e di capire se si tratta di oli vergini, lampanti o deodorati.

soft<sup>7</sup> per ridurre l'acidità e quindi ottenere una classificazione commerciale migliore - di volumi di olio d'oliva extravergine comunitario con caratteristiche analitiche e parametri conformi alla vigente normativa, costituita dal Regolamento 61/CE/2011;

2. miscelazione di oli di differente origine (Italia, Spagna, Grecia, Tunisia) e categorie (extra vergine, vergine) al fine di addivenire all'assemblaggio di volumi di olio d'oliva extra vergine 100% Italiano, ovvero 100% Greco.

Si pensi, per dare un'idea della frode posta in essere, che venivano ottenute vere e proprie miscele utilizzando materie prime di origine greca e spagnola in percentuali talvolta pari al 30-40%.

Il prodotto finale (ottenuto attraverso i due sistemi di frode) veniva rivenduto allo stato sfuso ad importanti aziende imbottigliatrici - ubicate in diverse regioni italiane - tra le più importanti a livello nazionale, che provvedevano al successivo confezionamento e cessione alle catene della grande distribuzione sul territorio nazionale ed estero. In taluni altri casi il prodotto era destinato direttamente ad aziende confezionatrici operanti all'estero.

Ispezionato e campionato gran parte del prodotto oleario presente in azienda, è stato poi eseguito il sequestro preventivo di complessive **7.722,22 tonnellate** di olio di oliva sfuso, quale "corpo del reato" della frode in commercio perpetrata o perpetranda a mezzo degli illeciti tagli<sup>8</sup>. Le perquisizioni presso terzi nei confronti di quattro importanti società del settore, risultate essere tra i maggiori clienti della Valpesana, ha poi portato al sequestro preventivo (presso terzi) di ulteriori **450 tonnellate** di olio d'oliva non conforme ai parametri di legge.

Complessivamente è stato sequestrato tra l'**1% ed il 2%** della produzione nazionale di olio di oliva.

Successivamente – applicando l'istituto processuale del dissequestro condizionato (art. 85 disp. att. c.p.p.) – ho dissequestrato il prodotto previo *declassamento pro quota* in relazione alle reali qualità dell'olio riscontrata documentalmente: condizione accettata dalla parte.

Il titolare dell'azienda è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Siena in data 11.5.2012. Ulteriori misure cautelari sono state eseguite il 25.6.2012 – tre arresti domiciliari e due obblighi di presentazione alla P.G. – adottate sempre dal GIP di Siena a seguito di manovre di inquinamento probatorio poste in essere, in pendenza del sequestro preventivo, dagli altri coindagati<sup>9</sup>. Questa seconda ordinanza cautelare è stata confermata dal Tribunale della Libertà di Firenze<sup>10</sup>.

All'esito dell'udienza preliminare, il GUP di Siena ha emesso il decreto che dispone il giudizio ed il procedimento pende attualmente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale collegiale di Siena. Le imputazioni sono: associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata

<sup>7</sup> Operazione fraudolenta per gli oli da olive commercializzati come extravergini o vergini di oliva: v. gli articoli scientifici del Prof. Lercker nonché le *slides* illustrative.

<sup>8</sup> Tra queste, 4.323,934 tonnellate riguardano olio ottenuto dalla illecita miscelazione con materie prima di categoria inferiore (quali oli di oliva lampanti e vergine) aventi caratteristiche qualitative di scarso pregio, che erano state abilmente assemblate al fine di giungere al giusto compromesso tra qualità e basso prezzo; le restanti 3.850,12 tonnellate di olio extra vergine di oliva sequestrato – dichiarato al 100% italiano – erano state invece ottenute dalla miscelazione indistinta di prodotti di origine spagnola e greca, venduto a numerose ditte imbottigliatrici ad un prezzo assolutamente in linea con le aspettative del mercato nazionale producendo anche in questo caso l'effetto falsato tra qualità e prezzo.

<sup>9</sup> Cfr. richiesta del P.M. di misura cautelare personale e di emissione di sequestro preventivo del 24/4/2012 e conseguente ordinanza di applicazione di misura cautelare nonché decreto di sequestro preventivo emesse dal GIP di Siena n. 839/12 in data 14/5/2012; v. altresì seconda richiesta cautelare del P.M. del 14/6/2012 e conseguente ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP di Siena il 22/6/2012.

<sup>10</sup> Cfr. Trib. Firenze, ord. 4/7/2012 dep. 19/7/2012 (n. 955/2012 Ries.).

alla frode in commercio (art. 515 c.p.) aggravata (art. 517 c.p., in quanto trattasi di sostanze alimentari) e continuata (art. 81 cpv. c.p.), dal 2010, nonché falsità continuata in registri ufficiali (art. 484 c.p.), nonché violazione di sigilli (art. 349 c.p.) e frode processuale (art. 374 c.p.)<sup>11</sup>.

L'Azienda, quale persona giuridica, è imputata per illecito amministrativo derivante dai reati di associazione per delinquere e di frode in commercio ai sensi degli artt. 24-ter e, rispettivamente, 25.bis.1 del D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche<sup>12</sup>. Il GUP di Siena, su mia richiesta, ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato tratto dall'ente, calcolato in circa 500 mila euro<sup>13</sup>.

Nel processo attualmente in fase istruttoria si sono costituite parti civili tre associazioni di settore.

Tre posizioni, tra cui quella del chimico aziendale, sono state già definite con altrettante sentenze di patteggiamento.

L'indagine ha fatto emergere anche illeciti di tipo fiscale e penal-tributario, con conseguente iscrizione di un fascicolo-stralcio – anche questo in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Siena – per *omessa dichiarazione* dei redditi, in ragione della ipotizzata estero-vestizione dell'azienda spagnola da cui A.O.V. acquistava l'olio, attraverso il meccanismo della triangolazione per come individuato dall'Agenzia delle Entrate di Siena. Il profitto del reato fiscale (mancato versamento di imposte) è stato sottoposto a sequestro preventivo: misura confermata dal Tribunale del Riesame di Siena e, da ultimo, dalla Terza Sezione della Cassazione per l'importo di circa un milione e 300 mila euro, attualmente vincolate al F.U.G.

#### L'OPERAZIONE "FUENTE"

A fine 2012 ho poi avviato un altro filone di indagine – sempre delegato all'I.C.Q.R.F. di Roma ed alla Guardia di Finanza di Siena – relativo all'impiego nelle miscele di olio c.d. *deodorato*<sup>14</sup>.

L'olio deodorato è una sorta di materia prima di scarsa qualità – sottoposta a trattamenti industriali di raffinazione e quindi inutilizzabile per l'ottenimento di oli extravergini – che viene illecitamente adoperato come "correttivo" per "addolcire" gli oli poi designati come extravergine di oliva. In altre parole si tratta di uno "strumento tecnologico" utilizzato da quelle aziende che, con intenti fraudolenti, intendono "regolarizzare" oli provvisti di caratteristiche chimico-fisiche e/o organolettiche non conformi rispetto alla categoria di appartenenza prevista dal Regolamento 2568/CE/1991, conferendo al prodotto miscelato un gusto "dolce" o "neutro" che si avvicina allo standard richiesto dal consumatore.

Ho disposto numerose perquisizioni presso alcune tra le più importanti aziende nazionali del settore, grazie ad un'attività mirata di monitoraggio degli oli in arrivo dall'estero nei principali porti italiani, sempre nell'ottica investigativa – irrinunciabile – di effettuare i controlli qualitativi *prima* che il prodotto venga "aggiustato" in azienda.

In questo caso, oltre alla frode in commercio ho ipotizzato – ed è la prima volta nel settore agro-alimentare – il più grave delitto di riciclaggio merceologico (art. 648-bis c.p.)<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Proc. pen. n. 41/2012 N.R. mod. 21: cfr. decreto di rinvio a giudizio n. 839/2012 disposto dal GUP di Siena all'esito dell'udienza preliminare del 16/2/2014.

<sup>12</sup> Introdotte con legge n. 94/2009, in vigore dal luglio 2009; sul punto v. anche l'art. 12 legge n. 9/2013.

<sup>13</sup> Cfr. richiesta di sequestro preventivo a fini di confisca (anche per equivalente) del prezzo/profitto nei confronti dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato del 31/5/2013 e conseguente decreto emesso dal GUP di Siena il 9/6/2013 dep. l.1/6/2013 nei confronti della persona giuridica per l'importo di € 438.963,42.

<sup>14</sup> Un olio classificato extravergine di oliva non può essere stato sottoposto a trattamenti di "deodorazione" o, in generale, di raffinazione, dovendo derivare esclusivamente da processi meccanici in condizioni tali da non causare l'alterazione dell'olio.

Le attività di polizia giudiziaria e le analisi chimico-fisiche hanno permesso di scoprire per la prima volta l'introduzione sul territorio nazionale degli oli c.dd. "deodorati" dalla Spagna. È emerso che alcune partite di olio - formalmente designate extravergine di oliva nella (falsa) documentazione di trasporto - sono state rinvenute irregolari rispetto ai parametri fissati per gli oli extravergine riconducendo il prodotto ad una miscela di oli sottoposti a processi industriali di deacidificazione e deodorazione.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 3.122 quintali di olio pronto per essere commercializzato come extravergine di oliva per un valore complessivo pari a 680.000 euro.

Le indagini di questo filone sono tuttora in fase di sviluppo e sono state investite altre Procure (Procura della Repubblica di Avellino, Bari, Genova, Firenze, Spoleto, Perugia) alle quali, previa separazione delle posizioni a seconda delle sedi legali delle aziende coinvolte, ho trasmesso gli atti.

### L'EFFETTO "ARBEQUINO"

L'operazione ARBEQUINO - ed, a seguire, l'operazione FUENTE - hanno ricevuto il plauso delle istituzioni e delle associazioni di categoria, puntando i riflettori su un fenomeno fraudolento fortemente radicato nel tessuto agroindustriale connesso all'utilizzo di sotto-partite oli di oliva

<sup>15</sup> Infatti l'oggetto materiale delle condotte incriminate ai sensi del vigente art. 648-bis c.p. - *id est*: sostituzione, trasferimento o altra operazione - può essere denaro beni, "o altra utilità", così a seguito della riforma operata dalla L. n. 55/1990, che ha espressamente ampliato il novero delle *res* di cui può essere ostacolata la derivazione illecita rispetto al precedente riferimento ai "beni o valori". Secondo i commentatori costituisce oggetto di riciclaggio, quindi, ogni entità suscettibile di valutazione patrimoniale (in giurisprudenza, fa riferimento all'art. 810 c.c. la sentenza Cass., 12 novembre 2002, n. 5125) e, conseguentemente, anche le mere utilità quali servizi o attività nonché i diritti su beni immobili, come affermato dalla dottrina. Secondo la prospettazione accusatoria, dunque, anche le masse di olio - trattandosi di *res* commerciali - possono rientrare sotto l'ombrello punitivo (anzitutto) dell'art. 648 bis c.p., prima che dei "trattati" artt. 515 e 516 c.p., i quali a ben vedere vengono in rilievo "criminologicamente" solo in una fase successiva del ciclo produttivo aziendale, cioè al momento della rivendita del prodotto miscelato (*id est*: "aggiustato") agli imbottiglieri, cui viene commercializzato una cosa (pro quota non genuina) per un'altra, secondo la tradizionale accezione della frode in commercio.

Del resto, le stesse condotte incriminate dall'art. 648 bis c.p. (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni), ben si prestano ad essere declinate alla fattispecie, avuto riguardo ai contegni accertati in relazione alle masse oleose derivanti da prodotti tecnologici non consentiti provenienti dalla Spagna.

Per "sostituzione" si intende infatti, in generale, ogni operazione che comporti il rimpiazzo dei beni provenienti da delitto con altri beni o utilità "pulite": ciò ben può avvenire - evidentemente - anche soltanto *pro quota*, cioè mediante artificiose operazioni sostitutive basate sulla c.d. media ponderata dei valori analitici, tali da consentire l'ottenimento di masse di olio complessivamente e fittiziamente conformi alla categoria extravergine o vergine di oliva con il concreto utilizzo di una materia prima che, seppure illecitamente impiegata, non sarebbe rilevabile dall'ordinario accertamento analitico previsto dal Regolamento 61/CE/2011.

Tale operazione, in quanto fatta poi oggetti di rivendita contrattuale, sarebbe peraltro apprezzabile anche in termini di *trasferimento*: condotta introdotta con la riforma del 1993 allorché il legislatore intese estendere la punibilità alle forme di "lavaggio" mediante strumenti negoziali ovvero attraverso lo spostamento dell'oggetto materiale in costanza di detenzione dello stesso soggetto (Cass., 3 maggio 2007, n. 21667; Cass., 15 ottobre 1998, n. 5030).

Infine, essendo punito a titolo di riciclaggio chi compie "ogni altra operazione" in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, è evidente che le condotte per cui si procede rientrerebbero quantomeno in questa "clausola di chiusura".

Quanto al requisito di idoneità modale della condotta, daché ai fini della tipizzata dizione "in modo da ostacolare la provenienza delittuosa", la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente «il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere» (Cass., 18 dicembre 2007, n. 16980; Cass., 12 gennaio 2006, n. 2818) ed ha ammesso la punibilità per riciclaggio anche in caso di agevole scoperta della provenienza delittuosa del bene (Cass., 13 ottobre 2009, n. 44043, confinando l'ipotesi di reato impossibile solo nel caso di assoluta inidoneità *ex ante* dell'azione).

Quanto alla "provenienza da reato" (in particolare da delitto non colposo), non rileva che il reato presupposto (frode agroalimentare) sia commesso all'estero valendo il seguente principio giurisprudenziale: "In tema di riciclaggio, può fungere da reato presupposto anche l'illecito fiscale commesso all'estero e penalmente rilevante per l'ordinamento dello Stato straniero": Cass., Sez. 2, n. 42120 del 09/10/2012, Scimone, Rv. 253830; Id., n. 49427 del 17/11/2009, Rv. 246469.

vergine, lampante, comunitaria o deodorati per l'ottenimento delle miscele destinate a produrre la c.d. bottiglia da "primo prezzo" spesso contraddistinta dal marchio "Italiano".

D'altro canto, a livello macro-economico la forte contrazione dei prezzi alla distribuzione ha generato da tempo un aumento della richiesta da parte delle società commerciali e confezionatrici di materie prime (principalmente di origine Spagnola e Greca) a prezzi bassi e con qualità chimico-fisiche ed organolettiche di scarso pregio spesso artificiosamente mascherate mediante due sistemi di frode sopra descritti, cioè:

1) il ricorso di processi tecnologici non ammessi nel processo di produzione degli oli vergini di oliva (extravergini e vergini), come la c.dd. "deodorazione";

2) la commercializzazione di prodotti oleari appartenenti a **categorie merceologiche inferiori rispetto a quanto dichiarato** sebbene tali prodotti vengano consapevolmente designati nei documenti giustificativi come oli extravergini oliva (e quindi formalmente legittimati all'arrivo nel registro telematico tenuto da ciascuna impresa in ambito SIAN)<sup>16</sup>.

Le risultanze investigative delle indagini compiute dalla Procura di Siena nel settore oleario denunciano come i due fenomeni risultano interconnessi tra loro e siano utilizzati "camaleonticamente" a seconda delle stagioni agronomiche; a fronte dell'approvvigionamento di oli spesso dotati di scarse e/o mediocri caratteristiche qualitative, alcuni industriali italiani (confezionatori e/o commercianti di oli extravergine di oliva sfusi) sono risultati particolarmente interessati dall'utilizzo della materia prima in questione.

In altre parole le scelte imprenditoriali e di mercato vincolano gli imprenditori a utilizzare oli ottenuti con processi di deodorazione "soft" e/o oli raffinati al fine di poterli utilizzare in miscele i cui parametri di riferimento sono ben calibrati e calcolati secondo il principio della media ponderata.

Secondo tale prassi le caratteristiche organolettiche e/o chimico fisiche dei prodotti scadenti vengono "compensate" da quelle dei prodotti utilizzati per il taglio ottenendo, in tal modo, oli apparentemente conformi ai dettami previsti dalla normativa ovvero ottenendo prodotti conformi alle aspettative del cliente estero che in taluni casi preferisce un prodotto dal gusto "dolce" e "delicato" invece di un olio tendenzialmente "piccante" e "amaro" quale potrebbe essere il prodotto di origine nazionale.

<sup>16</sup> In molti casi, infatti, è stato accertato che gli indagati, siano essi intermediari collocati sul territorio Iberico o imprenditori Italiani destinatari del prodotto sfuso, fanno riferimento alla prassi di dover dichiarare nella documentazione di trasporto e fiscale la categoria di qualità più alta "olio extravergine di oliva" a fronte della vera natura e qualità del prodotto, ovvero "olio vergine di oliva" e/o "olio lampante di oliva".

**LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA LEGISLAZIONE PENALE DI SETTORE**

Alla luce dell'esperienza giudiziaria testé riferita, tenuto conto della *mission* di questa Onorevole Commissione, mi permetto ora alcune riflessioni circa i limiti dell'attuale assetto penalistico riferimento, cogliendo l'occasione per segnalare a questo Consesso taluni correttivi normativi per una più efficace repressione del fenomeno usurpativo-contraffattivo nel settore agro-alimentare in genere.

Anzitutto partiamo dal codice penale.

L'incriminazione-principe in tema di frodi agro-alimentari (quale che sia la filiera interessata: olio, vino, biologico, ecc.) resta tuttora l'**art. 515 c.p. (frode in commercio)**.

Si tratta di un'incriminazione dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per altre fattispecie penali che puniscono condotte frodatrici a danno del sistema degli scambi commerciali.

Questo reato non è mai stato oggetto di novelle legislative, come pure le viciniori figure di cui agli artt. 516 (*vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) e 517 (*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) c.p.<sup>17</sup>, sovente contestate – anche in concorso – nei processi per frodi-agroalimentari.

Orbene, nel quadro del diritto vivente, il reato di cui all'art. 515 c.p. resta a tutt'oggi costruito su singoli episodi di *aliud pro alio* relativo ad un *singolo* rapporto commerciale intercorrente tra due soggetti determinati<sup>18</sup>.

Peraltro l'ambito applicativo è testualmente limitato all'*«esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico»*, tant'è che certa dottrina ha criticato quegli orientamenti giurisprudenziali – ritenuti troppo rigorosi – che estendono la punibilità a questo titolo anche di singoli produttori (agricoltori o artigiani) che, pur non esercitando attività commerciale, abbiano *occasionalmente* venduto i loro prodotti<sup>19</sup>. Si potrebbe ragionare in senso modificativo anzitutto sull'allargamento dell'espressione in esame, onde coprire tutti gli spazi applicativi.

Ma aldilà di questa possibile interpolazione, resterebbe un limite insuperabile: criminologicamente l'art. 515 c.p. è idoneo a reprimere solo il fenomeno frodatario "corto", nel luogo espressamente destinato al commercio. E esso, infatti, prescinde dalla *complessità* e dalla *lunghezza* della catena produttiva degli intermediari, dei grossisti, dei trasportatori e di tutti coloro che, in una data filiera commerciale, si frappongono tra produttore ed consumatore<sup>20</sup>. Inoltre il reato di frode in commercio non tiene conto della dimensione *professionale, organizzata e sistematica* delle condotte. L'art. 515 c.p. non è nato per colpire l'impiego stabile di metodiche frodatrici in contesti imprenditoriali organizzati ove si lucra sul minor costo delle sotto-partite utilizzate nel ciclo produttivo; ché anzi, il legislatore del 1930 aveva qui semplicemente immaginato una filiera "cortissima" ove, da un lato, c'era il

<sup>17</sup> Le uniche novelle del Capo II dedicato ai delitti contro l'industria ed il commercio del codice penale si sono avute l'art. 517 *bis* c.p. – più di recente, ad opera della Legge Sviluppo del 2009, con l'introduzione – pur rilevante – dei nuovi reati di cui agli artt. 517 *ter* e 517 *quater* c.p.

<sup>18</sup> La dottrina penalistica non ha escluso che questo titolo delittuoso tuteli (anche) l'economia pubblica, anche se più propriamente, esso protegge l'onestà e la correttezza dei singoli scambi commerciali, intendendo impedire il malcostume commerciale pericoloso per la massa dei consumatori.

<sup>19</sup> Cass., Sez. VI, 14 aprile 1986.

<sup>20</sup> Ed è all'interno di questa "catena", in ogni passaggio intermedio, che si insidia il rischio frode, tant'è che le investigazioni in questo campo – quando partono "a ritroso" – registrano difficoltà di allocazione del reato e di individuazione certa del suo autore, incappando nel "rimbalzo" di responsabilità; senza contare che, tanto più è lunga la filiera, tanto più è arduo individuare un luogo certo di "consumazione" del reato (e, con essa, radicare la competenza territoriale dell'A.G.).

commerciante disonesto e, dall'altro, l'avventore cui veniva rifilata una cosa *diversa* da quella pattuita.

Come dimostra anche la blanda sanzione penale dell'art. 515 c.p. — reclusione fino a due anni o, in alternativa, la multa fino ad euro 2.065,83 — l'ambito applicativo della norma prescinde del tutto dall'allestimento di mezzi ed attività organizzate e non tiene conto della complessità dei settori merceologici di riferimento: è punita, semplicemente ed individualmente, la consegna di una *cosa per un'altra*, cioè di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità (ad es.: il pesce surgelato al posto del pesce fresco, o l'olio d'oliva lampante al posto dell'extravergine, ecc.).

A legislazione vigente, dunque, a meno di non contestare — nei casi più gravi — il reato associativo (art. 416 c.p.), la risposta sanzionatoria alle condotte *seriali* di frode in commercio è sempre quella di cui all'art. 515 c.p., con la sola possibilità di contestare la continuazione nel reato *ex art. 81 cpv. c.p.*, il cui effetto "calmierante" peraltro è il blando aumento *quoad poenam* fino al triplo dell'episodio più grave. Nulla di più. Quando, insomma, i contesti fattuali o investigativi non consentono la contestazione del delitto di associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*, l'offerta punitiva del codice penale è assai scarsa, e scarsa la risposta repressiva, tant'è che ad oggi è possibile che un'impresa sistematicamente dedita alla commissione di *délit de remplissage* patteggi la pena per frode in commercio anche con la sola multa, che non supera i novecento euro (triplo di euro 309), e continui, imperterrita, la propria attività criminale.

Le mutate esigenze politico-criminali nel settore delle contraffazioni agro-alimentari — imporrebbero allora una svolta radicale nelle scelte di politica penale, in considerazione delle illegalità macro-economiche registrate in questi ultimi anni.

Di fronte al dilagare di condotte contraffattivo-usurpative sistematicamente commesse nell'agro-alimentare, pressoché in tutti i comparti, e con infiltrazioni anche della criminalità organizzata, a mio avviso non è più rinviabile l'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc* che sanzioni in modo adeguato — come autonomo titolo delittuoso, nell'alveo del codice penale — ogni ipotesi di agro-pirateria seriale per la quale (per dimensioni, per carenza dei requisiti strutturali o per insufficienze probatorie) non possa contestarsi il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

Mi permetto di suggerire, allora, l'introduzione nel codice penale un *inedito art. 517-quater.1* — la *sedes materie* mi pare obbligata, perché dovrebbe "abbracciare" tutte le fattispecie penali precedenti — da coniare in questi duplici termini:

- come reato strutturalmente *complesso* (ad es.: art. 515 + altri elementi tipici)

- e come reato *abituale* di condotta

composto cioè dalle violazioni delle singole norme penali di cui agli artt. 515, 516, 516, 517 *ter* e 517-*quater* c.p. che siano *abituamente* commesse in contesto (imprenditoriale) organizzato, si da offrire una risposta punitiva finalmente efficace rispetto ai fenomeni di criminalità economica organizzata.

Così facendo, le condotte contraffattivo-usurpative non sarebbero più oggetto di contestazione *ex art. 515 c.p.* in continuazione con l'art. 81 cpv. c.p., ma — qualora connotate da sistematicità — assurgerebbero ad autonoma incriminazione cui potrebbero annettersi adeguate sanzioni penali *principali* (immagino una pena detentiva che consenta l'arresto in flagranza, come nell'art. 474-*ter* c.p.) ed *accessorie* (mediante la coeva previsione di sanzioni interdittive, accessorie ed ablativo, anche per equivalente o per sproporzione).

L'elemento costitutivo della qui proposta fattispecie dovrebbe essere l'«*allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate*» per la realizzazione dei reati di cui agli artt. 515, 516, 516, 517-ter e 517-quater c.p., in modo da sussumere sotto il nuovo titolo di reato quei fenomeni economico-criminali il cui ciclo produttivo è connotato proprio da metodologia frodatrice veicolata *sistematicamente* attraverso vere e proprie strutture imprenditoriali.

D'altro canto esistono due esempi novellistici qui mutuabili, la cui *occasio legis* è stata proprio quella di elevare la risposta penalistica nei confronti di gruppi criminali organizzati in settori strategici per l'economia. E non a caso la stessa legge “Salva-olio” ha immaginato, all'art. 14, una fattispecie di questo tipo, sia pure a fini esclusivamente processuali e – mi spiace dirlo – con tecnica legislativa assolutamente incongrua<sup>21</sup>.

In tema di traffico illecito di rifiuti, nel 2001 è stato introdotto - come noto - il primo “delitto” ambientale mediante l'inserzione dell'art. 53-bis D.Lgs 22/07 – oggi rifluito nell'art. 260 D.Lgs 152/06 (T.U. ambiente) – proprio per punire quelle condotte illecite di gestione e smaltimento di rifiuti realizzate, con pluralità di operazioni, nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Ma più di recente, in tema di tutela penale dei marchi e della proprietà industriale, l'art. 15 della legge n. 99/2009 (c.d. legge Sviluppo) ha introdotto – nel più ampio contesto novellistico anche del codice penale – l'art. 474-ter c.p. che contempla una circostanza aggravante ad effetto speciale applicabile ai (riformati, a loro volta) reati di cui agli artt. 474 e 474 c.p., laddove siano «commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzati». In questo caso, la pena prevista è esemplare: da due a sei anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro.

Orbene, realizzando una sorta di “sintesi” tra questi due esempi novellistici – e cogliendo di essi i tratti meno problematici e più aderenti ai fini special-preventivi che qui interessano – si propone introdurre un autonomo delitto il cui *nomen iuris* potrebbe essere «*Attività contraffattivo-usurpativo organizzate*» che traduca, sul fronte del diritto penale sostanziale, e generalizzi a tutti i comparti agro-alimentari, quanto *in nuce* introdotto nell'art. 14, co. 1 e 2, legge 9/2013 per le sole frodi degli oli di oliva ed a soli fini processuali.

Irrinunciabile dovrebbe essere l'opzione in termini di *autonomo* titolo di reato: ciò perché va scongiurata la possibilità - oggi processualmente possibile di fronte ad es. alla contestazione della aggravante dell'art. 474-ter c.p. - che circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie possano essere “bilanciate” ex art. 69 c.p. e, se giudicate prevalenti od anche solo equivalenti, comportare l'applicazione della pena-base non aggravata, nullificando così, a livello pratico, l'inasprimento di pena ed il senso stesso della novella.

Proprio perché la proposta nuova ipotesi di reato dovrebbe coprire quei casi in cui non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio e seguenti, punibile ai sensi dell'art. 416 c.p.<sup>22</sup>, si suggerisce – al fine di regolare il concorso apparente tra norme – l'inserimento, *ab initio*, di una clausola di riserva (del tipo: «*Salva l'applicazione dell'art. 416*» oppure «*Fuori dei casi di cui all'art. 416*») si da evitare i rischi di *bis in idem* sostanziali e chiarire anche plasticamente il vuoto di tutela che la nuova incriminazione mira a colmare. Alla luce di tale clausola, la sistematicità

<sup>21</sup> Laddove prevede una deroga processuale della durata delle indagini preliminari applicabile ad una categoria di reati inesistente sotto il profilo del diritto penale sostanziale:

«1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi». [...]

<sup>22</sup> Come nel caso della “Operazione Arsequino”: v. *retro*.

della commissione di delitti di frode in commercio e l'allestimento di mezzi e attività organizzate dovrebbero essere interpretate nel senso di postulare un accordo tra i partecipi circa la commissione di più delitti ed un'organizzazione dell'attività al di sotto di quella soglia che dottrina e giurisprudenza ritengono rilevante per determinare il passaggio da un mero concorso di persone nel reato ad una associazione per delinquere di per sé punita all'art. 416 c.p. Si tratterà, pertanto, di situazioni in cui l'accordo è circoscritto alla commissione di più reati determinati (frode in commercio *et similia*) e in cui l'organizzazione e l'allestimenti dei mezzi non presenta quelle caratteristiche di stabilità e permanenza proprie di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, ma strettamente connessa alla realizzazione delle attività preparatorie ed esecutive dei singoli delitti contraffattivo-usurpativi.

Quanto alla struttura del reato, la fattispecie delittuosa dovrebbe supporre la commissione di una pluralità di operazioni da interpretare come ripetute gestioni frodatore nel ciclo agro-alimentare realizzate con continuità in contesto imprenditoriale organizzato: in tal senso si suggerisce la descrizione del fatto tipico senza tipizzare il concetto di «pluralità di operazioni» (che qualche dubbio la dottrina sull'art. 260 D.Lgs 152/06 ha posto per *deficit* di chiarezza e precisione<sup>23</sup>), con la sola previsione della nota modale della «sistematicità» in alternativa all'«allestimento di mezzi ed attività organizzate» in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 515, 516, 516, 517 *ter* e 517 *quater* c.p.

Onde evitare possibili limitazioni soggettive, dovrebbe trattarsi di reato *comune*, applicabile a qualunque soggetto agente<sup>24</sup>.

Quanto all'elemento psicologico, si suggerisce di strutturare la nuova fattispecie in termini di reato *a dolo specifico (di ulteriore offesa)*, in modo che il profitto del reato non sia l'evento del reato ma solo il movente che ispira il reo ad agire (mediante la classica formula: «*al fine di ingiusto profitto*»<sup>25</sup>). Non si ritiene opportuno, poi, inserire il connotato della patrimonialità del profitto, di modo che – in difetto di tale specifica – rientrino teleologicamente nel novero dei fatti punibili tutti gli interessi (di natura patrimoniale o non patrimoniale, come i meri risparmi di costi di produzione). La funzione selettiva sarebbe infine assicurata dal requisito dell'ingiustizia, che qualificerebbe il profitto conseguente alle gestioni frodatore.

In quanto conosciuta in termini di autonoma fattispecie di reato, si propone di annettervi, al capoverso, uno speciale regime circostanziale ad effetto speciale: l'aggravio sanzionatorio dovrebbe scattare – con autonoma cornice edittale detentiva – nel caso della ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'**art. 517-bis c.p.**

A sua volta quest'ultimo articolo – che oggi aggrava fino ad un terzo il (blando) il trattamento sanzionatorio dei reati di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p. se hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle

<sup>23</sup> L'elemento della pluralità di operazioni può essere alternativamente o cumulativamente integrato dalla ripetizione delle singole operazioni di vendita, di ricezione, di trasporto, di importazione o di esportazione in sé considerate? Oppure occorre che il termine in questione sia riferito al risultato finale dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, che si esaurisce con lo smaltimento o con il recupero?: così FURIN, *L'art. 260 D.Lgs 152/2006 (già art. 53-bis D.Lgs 22/1997) e il suo difetto di tassatività*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, 1005, che conclude nel senso che il requisito della pluralità di operazioni dovrebbe essere letto come «ripetute gestioni dell'intero ciclo dei rifiuti culminate nello smaltimento o nel recupero illeciti».

<sup>24</sup> E non solo a chi rivesta la qualifica giuridica di imprenditore, che sarebbe troppo limitativa: qualifica (quantomeno *di fatto*) che – come precisato nel solco della giurisprudenza formatasi sull'art. 260 D.Lgs 152/06 – sarebbe comunque implicita in un'organizzazione caratterizzata da alcuni tratti tipici dell'attività imprenditoriale, come la disponibilità di mezzi e capitali.

<sup>25</sup> Trattandosi di mero dato psicologico, non sarebbe necessario accertare processualmente il concretarsi del profitto – peraltro *naturaliter* presente nelle gestioni frodatore seriali – la cui quantificazione rilevarebbe semmai a fini ablativi (sequestro preventivo del profitto del reato ex art. 321 c.p.p., anche a carico dell'ente ex D.Lgs 231/2007).

norme vigenti – potrebbe essere implementato e rafforzato conformemente alle più avvertite esigenze politico-criminali.

Da un lato, potrebbe essere previsto il raddoppio delle pene, in luogo dell'attuale (modesto) aumento fino ad un terzo; dall'altro, potrebbe essere esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'aggravio sanzionatorio, sì da annettere speciale protezione penale a tutte le eccellenze dell'agro-alimentare italiano. Penso all'inserimento, ad esempio, dei «*prodotti agroalimentari tradizionali*» (come individuati periodicamente dal Ministero delle politiche agricole) ovvero «*degli alimenti e le bevande di produzione biologica*» – settore “orfano” ad oggi, di speciali trattamenti sanzionatori e di crescente interesse commerciale, tanto che si sono registrati, di recente, allarmanti fenomeni frodati.

Sul fronte delle **penes accessorie**, nell'ottica di una più marcata efficacia dissuasiva si suggerisce l'annessione alla proposta fattispecie di nuovo conio del catalogo delle **penes accessorie** oggi contemplate dall'art. 13 della n. 9/2013 (ma) per il solo delitto di contraffazione di indicazioni geografiche di cui all'art. 517-*quater* c.p.: si fa riferimento alla pubblicazione della sentenza di condanna ed allo speciale divieto fino a cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti. Si reputa pertanto opportuno:

- da un lato, “traslocare” tali sanzioni accessorie nella *sedes materiae* che gli è propria, ovvero all'interno del codice penale, anche per renderle maggiormente “visibili” e quindi “conoscibili” a tutti gli operatori del diritto (conoscenza ostacolata dalla relegazione in una legge di settore non sempre riportata nei codici da udienza!);

- dall'altro, generalizzarne l'ambito applicativo ad ogni comparto agro-alimentare, in modo da annetterle a tutte le ipotesi di criminalità economica organizzata come sarebbero coagulate sotto la qui proposta fattispecie di nuovo conio. Così facendo, oltre ad assicurare un'estesa funzione special-preventiva, si eviterebbero possibili censure di illegittimità costituzionale per *irragionevolezza* movibili all'attuale art. 13 della legge n. 9/2013, in quanto *nominatim* circoscritto al solo settore degli oli di oliva.

Analogo discorso vale per le sanzioni accessorie introdotte dall'art. 15 della cit. legge n. 9/2013, previste in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517 *quater* c.p. «*nel settore degli oli di oliva*».

Questa limitazione attualmente prevista è di sospetta incostituzionalità (art. 3 Cost.) nella misura in cui aggrava il trattamento sanzionatorio solo degli autori delle frodi commesse nel settore oleario e non anche di quelle commesse ad es. nel settore vitivinicolo o del biologico, senza che sia dimostrato a livello politico-criminale che proprio e solo tali contegni meritino una più marcata repressione rispetto alle altre, pur accumulabili per *ratio* punitiva.

L'arsenale sanzionatorio in materia di agro-pirateria potrebbe poi chiudersi con talune interpolazioni in tema di confisca (obbligatoria e per equivalente).

Anzitutto, si suggerisce di annettere alla fattispecie delittuosa di nuova introduzione lo speciale istituto ablativo introdotto - con bizzarra ma erronea tecnica legislativa - all'art. 14, co. 2, della legge n. 9/2013, cioè la confisca *obbligatoria* per sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Si impone, invero, l'esigenza di correggere l'evidente errore tecnico contenuto nel vigente **co. 2 dell'art. 14** della "Salva Olio" che, per delimitare l'ambito di applicazione del nuovo istituto ablatorio per sproporzione, richiama (solamente) il fine del co. 1 (che è quello di conseguire un ingiustificato profitto) e non anche gli altri elementi (peraltro scarsamente) tipizzanti<sup>26</sup>. Sicché l'effetto che ne risulta è l'apparente applicabilità della inedita misura ablatoria per *qualunque* delitto assistito dal fine di conseguire un ingiustificato profitto! Il che, evidentemente, non può essere, sicché ad oggi l'istituto in questione è praticamente inapplicabile (oltretutto irragionevolmente limitato al solo settore delle frodi olearie).

Piuttosto, poiché trattasi di uno strumento ablativo dal sicuro effetto dissuasivo – di cui si condivide pianamente la *ratio puniendi* – rivelatosi assai efficace come strumento di prevenzione nel settore della criminalità organizzata (cfr. art. 12-*sexies* del d.l. n. 356/92 conv. dalla l. n. 356/92), è indispensabile correggerne il tiro ed evitare che, per come è stato frettolosamente tradotto in legge, resti lettera morta. Pertanto, il suo inserimento – con gli opportuni correttivi – quale capoverso alla fattispecie di nuovo conio potrebbe conciliare le giuste esigenze correttive e special-preventive.

Più in generale, poi, sempre in tema di **confisca**, mi permetto di suggerire l'introduzione nel codice penale, a chiusura del capo II dei delitti contro l'industria ed il commercio, un inedito **art. 518-bis** - intitolato, per l'appunto «*Confisca obbligatoria*» - in modo da estendere a tutti i reati che precedono (artt. 515, 516, 517, 517-*ter*, 517-*quater* c.p., ivi compreso quello di cui si propone l'introduzione: art. 517-*quater*.1), la confisca *obbligatoria* delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che sono il prodotto, il presso o il profitto, a chiunque appartenenti.

Con l'occasione, potrebbe essere inserita in questa previsione ablativa anche una clausola che faccia espressamente salva l'applicazione, in fase di indagini, del disposto di cui all'art. 85 delle disposizione di attuazione al c.p.p., ovvero la possibilità di ricorrere – in fase investigativa – al c.d. *dissequestro condizionato o con prescrizioni* (nelle forme del c.d. "**declassamento**" merceologico) sulle cose oggetto di reato in luogo della confisca definitiva: strumento processuale rivelatosi importantissimo nel settore delle frodi agro-alimentari perché attraverso di esso il P.M. è in grado di "indurre" il reo che abbia subito il sequestro (probatorio o preventivo) a farsi carico delle operazioni necessarie a rendere il prodotto contraffatto nuovamente commerciabile (ad es.: richiamo in azienda, ri-etichettatura, re-imbottigliamento, ecc.), in ossequio alla legislazione di settore e sotto il controllo della p.g.<sup>27</sup>. Stante l'importanza strategica questo istituto "creativo" – previsto nelle pieghe delle disposizioni di attuazione del codice di rito ma relevantissimo per funzione special-preventiva, rieducativa, sanzionatoria e perequativa – attraverso l'invocata clausola di salvezza, se ne

<sup>26</sup> Laddove prevede:

[...] «2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica».

<sup>27</sup> L'indagato, infatti, pur di riottenere il prodotto e di rientrare almeno in parte delle perdite derivanti dal blocco giudiziario, solitamente è persuaso ad accettare le condizioni imposte dal P.M. ed a declassare il prodotto – ove tecnicamente possibile – rivendendolo sotto diversa (più bassa) categoria merceologica conformemente alle risultanze investigative. Così facendo il reo subisce una perdita economica – in ciò "sconta" subito una prima sanzione (economica, la più dissuasiva in questo genere di reati) per effetto della pendenza del procedimento, quale che sia la sorte del processo penale – ma al tempo stesso ne evita una maggiore (e sproporzionata, per eccesso) derivante dalla definitiva perdita del prodotto (anche per sua deperibilità). Inoltre, egli è indirettamente "instradato" dal P.M. verso i canoni virtuosi della legalità, attraverso una sorta di rieducazione indotta, sotto il rischio del maggior danno.

rivitalizzerebbe in quale modo l'applicazione, esaltandone la sua giuridica esistenza mediante una norma di richiamo elevata al rango di codice penale che lo evochi in riferimento alle cose "oggetto di reato".

Il secondo comma del novello **art. 519-bis c.p.** potrebbe prevedere poi, in via sostitutiva, sul modello di altre previsioni codicistiche vigenti, la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto, mediante rinvio al terzo comma dell'art. 322-ter c.p.

Come norme di chiusura, potrebbero infine essere richiamati il terzo ed il quarto comma dell'art. 474 bis c.p., come introdotto dalla legge Sviluppo, al fine di disciplinare i diritti della persona offesa e delle persone estranee al reato sui beni da confiscare.

Passando poi **reati-mezzo**, l'esperienza giudiziaria dimostra — e quanto riferito sull'Operazione ARBEQUINO sulla falsificazione del SIAN lo dimostra emblematicamente — che le condotte usurpativo-contraffattivo nel settore agro-alimentare sono "occultate" da contegni di falsità ideologica e/o materiale che mirano a fornire ai contraffattori un quadro di apparente legalità cartolare.

A legislazione vigente, l'unica fattispecie di falso contestabile in questo settore, in termini di reato-satellite, è l'art. 484 c.p., che sanziona la falsità di registri e notificazioni commessa da chi per legge è obbligato a fare registrazioni soggette ad ispezioni dell'Autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazioni circa le proprie operazioni commerciali o professionali.

Senonchè anzitutto va segnalata l'assoluta inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio previsto a questo titolo di reato dal vigente art. 484 c.p., anche in un'ottica sistematica: mentre, infatti, il segretario dell'assemblea condominiale che verbalizzi circostanze non vere, anche se di scarso rilievo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 485 c.p.), l'imprenditore che — per coprire le proprie illecite miscele — notifichi sul portale telematico del Ministero delle politiche agricole false movimentazioni di partite di olio o faccia inserire indicazioni mendaci sulla classe merceologica rischia solamente la multa fino ad euro 309<sup>28</sup>.

Inoltre, si pone anche un problema di tipicità perché l'oggetto materiale del reato *ex art. 484 c.p.* sono i registri obbligatori soggetti ad ispezione «dell'Autorità di pubblica sicurezza»; il che porterebbe ad escludere — pena il ricorso all'analogia *in malam partem*, vietata al giudice penale — la possibilità di contestare questa norma nel caso di condotte falsificatrici realizzate su altri registri soggetti alla vigilanza di altre Autorità che non siano quella di pubblica sicurezza, come ad es., l'Ispettorato per la Repressione Frodi, che pure svolge un costante controllo preventivo-repressivo in questo settore. Tant'è che la giurisprudenza in passato ha escluso che il registro Iva di corrispettivi previsto dal D.P.R. n. 633/1972 rientri nell'ombrello punitivo di questa norma incriminatrice perché non è soggetto ad ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza ma solo della verifica dell'Ufficio provinciale Iva e della Guardia di Finanza<sup>29</sup>.

Si segnala pertanto l'opportunità di inasprire la risposta sanzionatoria — livellandola alle altre ipotesi "viciniori" di falsità ideologica previste nel codice penale — e di sostituire l'espressione

<sup>28</sup> L'art. 484 c.p. prevede infatti la pena della reclusione — senza minimo edittale, fino al massimo (teorico) di sei mesi — solo come *alternativa* alla pena pecuniaria della multa e, come noto, nella pratica giudiziaria in caso di pene alternative il giudice privilegia — salvo recidive reiterate — l'irrogazione della sola pena pecuniaria (negli stessi termini in cui, per medesima "prassi indulgenzialista", si tende ad applicare i minimi edittali).

<sup>29</sup> Così Cass., Sez. V, 20/3/1987.

«Autorità di pubblica sicurezza» con quella, più generica, di «Autorità amministrativa preposta al controllo ed alla repressione».

#### PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA LEGGE “SALVA OLIO”

Concludendo con talune proposte modificative della Legge “Salva Olio”, al di là delle considerazioni via via già espresse sull’opportunità di estendere taluni istituti processuali ad ogni tipologia di frode, non solo nel settore oleario, vorrei anzitutto esprimere piena condivisione rispetto allo spirito riformista che ha ispirato il varo della legge n. 9/13, con particolare riferimento all’estensione del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche (e telematiche) ai reati di cui agli artt. 444, 473, 474, 515, 516 e 517-*quater* c.p. (v. art. 14, co. 3, cit. legge n. 9/13).

L’aggiunta della novella lettera *f-ter* all’art. 266 c.p.p. si sta rivelando uno strumento investigativo importantissimo e decisivo per acquisire elementi probatori rilevanti in questo settore, caratterizzato da contesti imprenditoriali particolarmente opachi, che maturano contegni penalmente rilevanti in una dimensione occulta, refrattari, pertanto, a metodiche investigative tradizionali e non altrimenti disvelabili attraverso i metodi di indagine tradizionale).

Non posso tuttavia sottacere – per quanto riguarda la materia penal-processuale – alcuni gravi errori tecnico-processuali che questa legge registra, soprattutto laddove prevede istituti derogatori rispetto al codice di rito di incerta applicazione.

Mi riferisco, in particolare, all’art. 14 della cit. legge, laddove prevede che «*ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergine [sic!] commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini di indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi*»; al co. 2 si prevede poi, a fini, per i delitti commessi «*ai fini di cui al comma 1*», l’istituto della confisca obbligatoria per sproporzione, di cui si è già detto.

L’inedita scelta qui compiuta – seppure nel condivisibile contesto del rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi delle frodi olearie – è tecnicamente incongrua oltre che non condivisibile nel merito.

Dal punto di vista della tecnica normativa, sono stati creati due “monconi” processuali, cioè due istituti “orfani”, sul fronte del diritto penale sostanziale, dell’omologa incriminazione di riferimento [il delitto, di cui - per l’appunto - si propone l’introduzione, di attività organizzate di frodi agro-alimentari], laddove il diritto penale impone l’ossequioso del principio di legalità e tipicità penale. Ne consegue che – secondo la vigente previsione – il giudice penale, nell’ambito di un comune procedimento per frode in commercio nel settore degli oli di oliva (art. 515 c.p.), dovrebbe decidere se accogliere o rigettare una richiesta del P.M. di proroga delle indagini preliminari (o, addirittura, di confisca per sproporzione) senza poter valutare, sia pure parenteticamente, il *fumus* di alcuna fattispecie penale imperniata su quegli stessi elementi costitutivi. Dovrebbe, cioè, dapprima affidarsi all’incerto parametro identificativo offerto dalla dizione «*ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di...*» – che con qualche sforzo esegetico dovrebbe riferirsi agli artt. 444, 515, 516 e 517 *quater* del codice penale – salvo poi trarre dal fatto concreto (e non dalla norma penale sostanziale!) l’esistenza di quegli ulteriori elementi strutturali («*...più operazioni, allestimento di mezzi e attività... organizzate...*»), temporali («*attività... continuative...*») e finalistici («*...al fine di conseguire un ingiustificato profitto...*») qui specificamente contemplati.

Nel merito, poi, la scelta di contrarre i tempi di indagine, oltre ad essere aritmeticamente errata (se non si devono contare i termini di sospensione feriale, si arriva al totale di 18 mesi e non di 20!), non può essere condivisa perché, semmai, proprio le attività organizzate commesse in contesti produttivi meritano tempi di indagine più lunghi. In ogni caso, è una scelta difficilmente razionale, perché non si comprende la ragione per cui dovrebbe contrarsi la durata complessiva delle indagini per le frodi nel (solo) settore degli oli di oliva (e non in quelle nel comparto vitivinicolo) e non lo si debba fare nei reati di più grave allarme sociale. In ogni caso ormai, dopo l'entrata in vigore del D.L. 132/2014 che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 45 a 30 giorni, questa opzione acceleratoria ha perso di significato.

Mi permetto di proporre, pertanto, l'abrogazione totale dei co. 1 e co. 2, dell'art. 14 della legge 9/2013, in cambio della coeva introduzione dell'autonoma fattispecie di reato sopra esposta che ne recepisca il *proprium politico-criminale* e gli istituti ablativi.

Passando all'istituto della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, ridisciplinato all'art. 12 rispetto agli «enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva», segnalo che le incriminazioni di cui agli artt. 515, 516 e 517-*quater* c.p. nonché quelle di cui agli artt. 473 e 474 c.p. erano già previste come reato-presupposto: rispettivamente, agli artt. 25-*bis.1* (*delitti contro l'industria e il commercio*) e 25-*bis*, lett. *f-bis* del D.Lgs 231/01, per effetto delle novelle di cui all'art. 15 della legge n. 99/2009.

*In parte qua*, pertanto, l'art. 12 della legge n. 9/2013 deve ritenersi una mera superfetazione normativa, come pure è superflua la specifica delle lett. *a)* e *b)*, che non fa altro che riprodurre il contenuto dell'art. 5 D.Lgs 231/2001 quanto alle figure apicali ed ai sottoposti assoggettati a tale forma di responsabilità.

L'unica parte realmente innovativa dell'art. 12 è laddove individua come reati-presupposto le incriminazioni di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p., finora non comprese nel catalogo del D.Lgs 231/01, ma la limitazione del campo di applicazione del procedimento *de societate* ai soli enti «che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva» è di dubbia legittimità costituzionale (art. 3 Cost.). Più opportuna sarebbe allora una previsione novellistica di portata generale (valevole cioè per ogni tipologia frodatória, non solo per quelle olearie) da allocare — sul modello delle numerose interpolazioni già operate al D.Lgs 231/01 — all'interno della Sez. III del cit. D.Lgs 231/01.

dott. ALDO NATALINI — *Sostituto Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Siena*



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

**Commissione parlamentare  
di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,  
della pirateria in campo commerciale e  
del commercio abusivo  
AUDIZIONE DEL 16.02.2015**

### **RELAZIONE ATTIVITA' INVESTIGATIVA IN MATERIA DI FRODI AGROALIMENTARI NEL SETTORE OLIVICOLO – PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI TRANI**

E' opportuno premettere che l'attività investigativa nell'ambito delle frodi agro-alimentari nel settore olivicolo non può che considerare tre momenti relativi al processo di formazione della filiera produttiva.

In particolare vanno analizzate le seguenti fasi:

- 1) Quella produttiva nella quale assume grande rilevanza la verifica e il monitoraggio della resa produttiva dei quantitativi di olio che verranno immessi nelle successive fasi ed il relativo trasporto delle merci;
- 2) Quella relativa alla immissione nella filiera commerciale.

Questa fase assume notevole rilievo nelle attività investigative atteso che nel passaggio dal produttore al grossista si verificano fenomeni a carattere fraudolento che incidono sulle regole di trasparenza e sulla veridicità e genuinità sia dei documenti riguardanti i passaggi della merce, sia sulla qualità del prodotto finale, prima della commercializzazione al dettaglio.

Si tratta in questo caso di fenomeni piuttosto gravi quali la formazione di quantitativi fittizi di olio extravergine di oliva, l'adulterazione o la miscelazione delle qualità, le c.d. triangolazioni di olii comunitari e extracomunitari che diventano oli extravergine di oliva italiani e o biologici ed infine si registrano rilevanti questioni di compartecipazione alle azioni fraudolente dei vettori e dei mezzi di trasporto adoperati nell'ambito del settore;

- 3) Quella della commercializzazione e della immissione nelle reti di vendita al consumo compreso l'etichettatura.

In questa fase assume rilevanza l'applicazione dei principi di informazione del consumatore e trasparenza che costituiscono un diritto ineludibile dell'utente alla scelta del prodotto in base alle qualità dichiarate e idonee al consumo.

Nell'ambito di tale momento ultimo della filiera in questione non può prescindere dalla interpretazione che questo Ufficio ha assunto in tema di utilizzo dei segni distintivi e di uso fallace e forviante del marchio e delle indicazioni circa l'origine e provenienza del prodotto.

I fenomeni criminali costituenti attività fraudolenta riscontrati nell'ambito delle attività investigative sono molteplici e possono così sintetizzarsi:

1) ***Triangolazioni nell'ambito dei rapporti doganali nelle importazioni di oli extravergine di oliva di origine comunitaria o extracomunitaria.***

Si evidenzia un cospicuo e fiorente giro di affari nella trasformazione a livello cartolare di oli di origine comunitaria o extracomunitaria transitati in ambito comunitario in oli nazionali dichiarati extravergine di oliva DOP, autoctoni o addirittura biologici.

Tale fenomeno si alimenta attraverso il mercato delle **false fatturazioni** di oli di oliva provenienti da produttori operanti in territori la cui allocazione è abbastanza nota.

La geografia dei luoghi a rischio vede la Calabria, il Salento e alcune zone della Puglia settentrionale come ambiti ove procurarsi false fatturazioni.

Questo fenomeno poi si allarga a dismisura nel momento in cui gli stessi frantoi operanti nel territorio incentivano l'emissione da parte dei produttori di fatture sovradimensionate rispetto al quantitativo effettivamente conferito con la conseguenza che il frantoiano accumula un quantitativo di olio fittizio cartolarmente documentato di cui può disporre e cedere a chi lo richiede per le operazioni fraudolente finalizzate a far risultare oli di altra provenienza come oli italiani.

Altra fonte di fatturazione fittizia è costituita da oliveti di antica data non più curati e quindi resi poco redditizi gestiti da soggetti che introitano l'integrazione e dichiarano rese inesistenti o di molto superiore rispetto alla produzione ad uso domestico o come olio lampante venduto a "nero".

Questa prassi molto diffusa in alcune aree del territorio Pugliese e Calabrese sta determinando il degrado delle colture olivicole non più curate secondo la migliore prassi agraria con il rischio addirittura delle perdita e distruzione dell'habitat (vedi casi nel Salento della xilella fastidiosa).

Ricordiamoci che l'olivo è collegato alla vita dell'uomo e la mancata cura della pianta ne determina l'impovertimento e il suo successivo degrado, con gravi conseguenze al paesaggio e territorio.

Se consideriamo altresì che l'introduzione di oli di scarsa qualità e più economici, (il costo della manodopera e la concorrenza sleale che si determina con la prassi di acquistare oli di altra provenienza a basso costo), rendono scarsamente redditizia la coltivazione dell'olivo, è evidente che l'intero settore è a rischio perché si profilano orizzonti di antieconomicità nelle coltivazioni con abbandono o peggio eliminazione delle antiche colture olivicole autoctone a vantaggio di colture intensive di prodotti di massa con conseguenti effetti devastanti sul paesaggio e ambiente.

2) ***Vendite a nero di ingenti quantitativi di produzioni di olive destinate al mercato dell'extravergine.***

Questo mercato alimenta fenomeni riciclatori e il flusso di denaro contante con evasione da parte dei produttori, ma a sua volta incide sulla provenienza effettiva degli oli commercializzati creando confusione sul carattere autoctono e sulle qualità delle produzioni DOP incidendo sull'origine della merce e sulla

autenticità delle dichiarazioni in etichettatura, oltre a creare uno stato di concorrenza sleale per chi invece opera sul mercato legale e certificato.

Si riscontra la movimentazione di notevoli quantitativi di olio transitato dalla Puglia verso la Toscana e altre Regioni del centro Italia e Liguria che nell'annata agraria in corso hanno avuto scarsa resa nella produzione e tutto ciò è consentito da una non adeguata trasparenza in materia di trasporto e documenti di accompagnamento adoperati dai vettori.

A differenza di quello che si verifica nella commercializzazione dell'uva da tavola, nel trasporto delle olive non è previsto lo stesso sistema del **DOCO**.

Basta una semplice bolla accompagnatoria che viene strappata al momento della consegna del quantitativo e della fornitura richiesta, ove si voglia far risultare una diversa provenienza.

Una volta giunta a destinazione il produttore giustifica quel quantitativo come proveniente dai fondi di cui ha disponibilità o da cui si fa rilasciare fittizia fattura.

Questo mercato è incontrollato per le qualità, origine, provenienza e tracciabilità della filiera stessa con tutte le conseguenze che ne derivano oltre a costituire una forma di concorrenza sleale in danno dei produttori onesti.

In tal senso deve valorizzarsi la regola che quando una merce od una produzione *non risulta tracciabile* essa *diviene incommerciabile* e ciò deve valere a prescindere dalle qualità effettivamente riscontrabili.

Tale regola va estesa anche nel caso in cui il prodotto sia accompagnato da documentazione falsa e fittizia.

Garantire la trasparenza nell'ambito della filiera produttiva costituisce una priorità al fine di evitare danni al commercio e al consumatore.

Inoltre dobbiamo registrare che dal punto di vista igienico sanitario questo mercato non consente una verifica circa la conservazione e la tenuta delle olive nei locali secondo le regola sanitarie relative alla tenuta e stoccaggio delle merci.

In particolare nel passaggio tra produttore e frantoio spesso nella fase intermedia si verifica che commercianti del settore acquisiscono ingenti quantitativi di olive e olii o loro derivati concentrandoli in depositi privi di qualsiasi autorizzazione sanitaria o su piazzali senza controllo, con conseguente incidenza di tali condotte sulla qualità e genuinità del prodotto che subisce deterioramenti a livello organolettico.

In tal senso si rende necessaria una specifica disciplina sul deposito temporaneo, commercializzazione e trasporto in materia igienico sanitaria trattandosi di prodotti destinati all'alimentazione.

### **3) Frodi nella etichettatura e nell'uso mendace e fallace del segno distintivo.**

Tutta l'azione investigativa è ispirata alle esigenze di tutela del consumatore che in quest'ambito ha diritto alla informazione e trasparenza per esercitare la sua libera scelta nel consumo secondo i principi affermati dalla normativa comunitaria.

*L'uso fallace del segno distintivo* infatti è tale da trarre in inganno il consumatore e come tale richiede proprio una specifica disciplina che ben può contemperarsi con la normativa comunitaria.

Appare opportuno, inoltre, prevedere per ogni qualità produttiva la rispettiva resa (con oscillazioni da un minimo ad un massimo) pubblicata in appositi listini contenuti in circolari ministeriali o di Enti ad hoc preposti.

Tale previsione impedirebbe l'emissione di fittizie fatturazioni per produzioni eccessive e sproporzionate all'effettiva resa dalle diverse produzioni esistenti nel territorio.

I dati potrebbero confluire telematicamente in un centro di raccolta gestito da un Ente (o Consorzio) con monitoraggio dei flussi produttivi e dei prezzi.

- Inoltre tale sistema inoltre consentirebbe di monitorare l'azione di controllo dei consorzi di tutela nell'ambito delle produzioni DOP.

Sappiamo che affinché un prodotto debba considerarsi DOP esso non deve superare un certo limite di resa.

Succede spesso che presso questi consorzi tutte le produzioni raggiungono il limite massimo consentito con evidente fittizietà, sia in termini di effettivo quantitativo prodotto, sia nei termini delle qualità DOP perché il superamento non renderebbe conforme il prodotto.

Da ultimo si potrebbe sollecitare l'utilizzo di tecnologie che risolverebbero in radice ogni problema.

Questo Ufficio è a conoscenza di possibilità di analisi che consentono di rintracciare ed individuare con assoluta precisione il *genoma e genotipo* degli olii d'oliva nelle loro specifiche qualità organolettiche.

Alcuni centri di ricerca hanno già approntato un *sistema di analisi denominato RMN o RNM* (in inglese) conosciuto come risonanza magnetica nucleare che senza approssimazione attesterebbe la specifica qualità e origine dell'olio analizzato.

L'uso di questo tipo di analisi potrebbe certificare definitivamente le qualità e l'origine degli oli autoctoni e DOP ed essere utile nelle attività investigative con la creazione di una banca dati come punto di riferimento.

Nell'ambito degli strumenti repressivi occorrerebbe prevedere casi di *sequestro per equivalente*, ipotesi di *confisca facoltativa* di beni, mezzi e strumenti atti alla frode a seconda della gravità dei casi e della incidenza sul danno alla produzione e al consumatore.

Inoltre nell'ambito di queste attività investigative si registra una difficoltà nel chiedere al G.I.P. *misure cautelari personali*, possibili soltanto in caso di fenomeni associativi e sarebbe quindi opportuno estendere la possibilità di misura cautelare personale in tali fattispecie fraudolente: *“per chiunque agevoli o si adoperi consapevolmente nell'attività fraudolenta nell'ambito della commercializzazione produzione di beni destinati all'alimentazione, attraverso la predisposizione di mezzi, uso di documentazione falsa compreso le false fatturazioni e attività agevolative anche se fornite in forma non associata”*.

Roma li, 21.01.2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dr. Carlo Maria CAPRISTO

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dr. Antonio SAVASTA

Nel 2006 la Pirelli Re, attraverso il Fondo “Olinda Fondoshop”, mette in vendita il locale sito in Via Po 39 in Roma per un importo pari ad €. 2.925.000,00 (duemilioninovecentocinquemila/00), immobile da oltre trent’anni locato alla Soc. Andreucci oggi srl.

Nel **gennaio del 2007** il sottoscritto Romeo Andreucci, amministratore della suddetta società, esercita il diritto di prelazione per l’acquisto, coronando un sogno nato tre generazioni prima. Il sottoscritto si rivolge alla Banca Popolare di Ancona, istituto di riferimento della società da oltre trent’anni, per cercare la formula tecnica migliore per la suddetta operazione.

A tal proposito il Sig. Aldo Maccaroni, valuta la possibilità economica e finanziaria della soc. Andreucci srl al fine di predisporre favorevolmente la delibera per ottenere il leasing.

Nel **marzo del 2007** il sig. Maccaroni, propone un prodotto finanziario definito “Interest Rate Swap” (OTC - Derivati) finalizzato a fornire una copertura per un eventuale aumento dei tassi e soprattutto strumento necessario all’ottenimento di un esito positivo in fase di delibera del leasing.

Nel **giugno del 2007** viene sottoscritto lo Swap e nel **luglio del 2007** si procede con la sottoscrizione del leasing variabile (con la Ubi Leasing) per l’acquisto dell’immobile e della relativa polizza assicurativa consigliata dalla banca stessa con la Ubi Assicurazioni di €. 4.000,00.

Nel corso dei mesi immediatamente successivi, il sottoscritto, notava che il derivato produceva addebiti mensili importanti mentre il leasing generava quadrimestralmente un accredito relativo alla diminuzione dei tassi di interesse ma mai corrispondenti agli addebiti, quindi a tal proposito chiedeva delucidazioni più tecniche sul funzionamento dei suddetti prodotti finanziari senza mai avere di contro una spiegazione esauriente e comprensibile.

Nel **gennaio del 2008** il direttore concede fido, non garantito, di €. 300.000,00, al fine di fidelizzare maggiormente l’Andreucci con la Banca Popolare di Ancona.

Nell’arco dell’anno iniziano le prime richieste informali di rientro sui c/c ordinari da parte della suddetta banca che nel **settembre del 2009** concede un mutuo ipotecario di €. 500.000,00 per azzerare i fidi di c/c in essere (anche con altre banche) i cui tassi risultano elevatissimi poiché non garantiti.

Nel **marzo del 2013** il sottoscritto in vista dell’aumento della rata di leasing (che da contratto sarebbe passata ad agosto 2013 da €. 15.000,00+iva a 19.000,00+iva), chiede una rimodulazione del contratto al fine di ottenere una rata più sostenibile in considerazione della grave crisi che nel frattempo colpisce il ns paese e nello specifico il ns settore in modo più significativo.

Contemporaneamente, chiede al Dott. Andrea Marchegiani (direttore di filiale), la possibilità di ottenere un affidamento temporaneo di ulteriori di €. 35.000,00 (quindi da 10.000 preesistenti fino a 45.000) al fine di sostenere il meccanismo finanziario qui sotto schematizzato con un esempio:

• 30.04 addebito sul c/c del derivato\swap	€. 10.243,56
• 03.06 addebito sul c/c del derivato\swap	€. 9.587,17
• 28.06 addebito sul c/c del derivato\swap	€. 8.632,37
• 31.07 addebito sul c/c del derivato\swap	€. 10.102,41

Esposizione finanziaria del quadrimestre Tot. €. 38.565,51 situazione al 31.07

• 31.07 accred, interessi leasing variabile	€. 25.868,78	Con emissione di nota di accr. Di €. 21.379,16 + iva
---	--------------	---

**Sbilanciamento finanziario/economico al 30.06 pari ad €. 28.463,10 e al 31.07 pari ad €. 17.186,35**

Il Dott Marchigiani a tal proposito concede l’estensione suddetta del fido garantendolo con deposito titoli di pari importo, di proprietà di Romeo Andreucci.

Nell’**agosto del 2013**, viene offerta la possibilità tramite la rinegoziazione del leasing, di pagare una rata più bassa pari ad €. 16.000,00 + iva circa stipulando contestualmente una polizza

assicurativa in convenzione sul fabbricato di €. 1.000,00 circa, in sostituzione della presentente di €. 4.000,00 (come sopra riportato) il tutto garantito da fideiussione personale. Dal canto suo la soc. Andreucci srl accetta tale offerta.

Nell'**ottobre del 2013** il sottoscritto riceve una telefonata dal dott Marchigiani, nella quale si richiede e si ottiene urgente incontro; durante il quale lo stesso direttore con fare imbarazzato fa notare che il solito accredito quadrimestrale del leasing è stato eliminato nel rimaneggiamento del leasing. Vista l'impossibilità di far fronte ad una rata di €. 16.000,00 ed ad uno swap superiore a €. 10.000, il sottoscritto chiede nella disperazione, possibilità di rimaneggiare nuovamente il leasing. Successivamente a tale richiesta, viene formulata dalla banca offerta per un leasing con rata mensile pari a €. 10.300,00 per i primi 5 anni e €. 24.000,00 per i restanti, con prolungamento della durata del contratto. Tale situazione nel frattempo, come dimostrato, genera uno sbilanciamento finanziario ed economico che manda in sofferenza la soc. Andreucci con conseguenze catastrofiche. Durante le rinegoziazioni dei leasing accordati di volta in volta il sottoscritto ritiene ovvia la possibilità di far decadere lo swap relativo al leasing stesso ma viene disilluso in quanto scopre che detto prodotto può essere estinto solo a fronte di un pagamento di un importo pari a circa €. 700.000,00.

A fronte di una situazione oramai palesemente generata dall'istituto di fiducia il sottoscritto, per vederci chiaro, chiede a società e consulenti esperti parere sulla correttezza dei prodotti finanziari che riguardano la soc. Andreucci srl. Tale parere fa emergere grosse irregolarità nel calcolo degli interessi relativi al leasing, allo swap, ai mutui e ai fidi di c/c.

## CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN  
CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

SETTIMANA DAL 16 AL 20 FEBBRAIO 2015

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2015

COMMISSIONE PLENARIA

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva.

## CONTRIBUTO ICQRF

## LA CONTRAFFAZIONE RELATIVA AGLI OLI DI OLIVA EXTRAVERGINI

## 1. Entità del fenomeno

Il settore degli oli di oliva è stato caratterizzato negli ultimi anni da una tendenza in aumento dei fenomeni fraudolenti e, in particolare, la maggiore ingerenza è stata riscontrata a carico di due categorie di prodotti quelli così detti “*da primo prezzo*” e quelli contraddistinti dal marchio “*Italiano*”.

In particolare, per ciò che attiene il fenomeno dei cosiddetti prodotti “*da primo prezzo*”, si è riscontrato che la forte contrazione dei prezzi alla distribuzione ha generato un aumento della richiesta, da parte delle società commerciali e confezionatrici, di materie prime (principalmente di origine Spagnola e Greca) a prezzi bassi e con qualità chimico-fisiche ed organolettiche di scarso pregio spesso artificiosamente mascherate mediante due sistemi di frode:

1) il **primo sistema di frode** è relativo al ricorso di processi tecnologici non ammessi nel processo di produzione degli oli vergini di oliva (extravergini e vergini), come la cosiddetta “**deodorazione**”; al riguardo, un olio classificato extravergine di oliva non può essere stato sottoposto a trattamenti di “deodorazione” o, in generale, di raffinazione, dovendo derivare esclusivamente da processi meccanici in condizioni tali da non causare l’alterazione dell’olio.

In particolare, dalle esperienze d’indagine è stato riscontrato che gli oli “**deodorati**” rappresentano una vera e propria materia prima facilmente utilizzabile come una sorta di “correttivo” in grado – mediante illecite miscele – di “addolcire” gli oli poi designati come extravergine di oliva; in altre parole si tratta di uno “strumento tecnologico” utilizzato da coloro che, con intenti fraudolenti, intendono “regolarizzare” oli provvisti di caratteristiche chimico fisiche e/o organolettiche non conformi rispetto alla categoria di appartenenza prevista dal Regolamento (CE) 2568/1991 e successive modifiche e integrazioni, conferendo al prodotto miscelato un gusto “dolce” o “neutro” che si avvicina allo standard richiesto dal consumatore.

2) il **secondo sistema di frode**, riguarda la commercializzazione di prodotti oleari appartenenti a categorie merceologiche inferiori rispetto a quanto dichiarato sebbene tali prodotti vengano consapevolmente designati nei documenti giustificativi come oli extravergini oliva (e quindi

formalmente legittimati all'arrivo nel registro telematico tenuto da ciascuna impresa in ambito SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale, strumento di contabilità ufficiale).

In molti casi, infatti, è stato accertato che gli indagati, siano essi intermediari collocati sul territorio Iberico o imprenditori Italiani destinatari del prodotto sfuso, fanno riferimento alla prassi di dover dichiarare nella documentazione di trasporto e fiscale la categoria di qualità più alta "olio extravergine di oliva" a fronte della vera natura e qualità del prodotto, ovvero "olio vergine di oliva" e/o "olio lampante di oliva".

Le risultanze investigative hanno permesso di constatare che i due fenomeni risultano interconnessi tra loro; per tale ragione, infatti, a fronte dell'approvvigionamento di oli spesso dotati di scarse e/o mediocri caratteristiche qualitative, alcuni industriali italiani (confezionatori e/o commercianti di oli extravergine di oliva sfusi) sono risultati particolarmente interessati dall'utilizzo della materia prima in questione.

In altre parole potremmo dire che, le scelte imprenditoriali di mercato, hanno vincolato gli imprenditori a utilizzare oli ottenuti con processi di deodorazione "soft" e/o oli raffinati al fine di poterli utilizzare in miscele — i cui parametri di riferimento sono ben calibrati e calcolati secondo il principio della media ponderata.

Secondo tale prassi le caratteristiche organolettiche e/o chimico fisiche dei prodotti scadenti vengono "compensate" da quelle dei prodotti utilizzati per il taglio ottenendo, in tal modo, oli apparentemente conformi ai dettami previsti dalla normativa ovvero ottenendo prodotti conformi alle aspettative del cliente estero che in taluni casi preferisce un prodotto dal gusto "dolce" e "delicato" invece di un olio tendenzialmente "piccante" e "amaro" quale potrebbe essere il prodotto di origine nazionale.

Per ciò che attiene invece il fenomeno collegato alla vendita di olio di diversa origine e provenienza spacciato come "100% Italiano", spesso "da agricoltura biologica", si ritiene rilevante sottolineare che tale prassi fraudolenta ha trovato ampio margine di radicazione nei territori maggiormente vocati alla produzione olivicola ed in particolare in Puglia e Calabria.

In queste regioni è stata infatti riscontrata con ampio margine di incremento una tendenza imprenditoriale illecita vocata alla costituzione di un vero e proprio polmone produttivo fittizio in grado di giustificare sul mercato ingenti volumi di oli dichiarati solo cartolarmente come 100% Italiano, spesso da agricoltura Biologica.

Al riguardo non si ritiene secondario sottolineare che il maggiore incremento in termini di valore di mercato è stato riscontrato proprio tra il 2012 e il 2014 a favore del comparto degli oli di oliva da di produzione nazionale da agricoltura biologica che hanno registrato un rialzo in termini di valore intorno al 30% rispetto al prodotto generico.

Alla luce di tali rilevanti fattori, associazioni criminali più o meno organizzate hanno dimostrato ampio margine di interesse nel comparto avviando veri e propri sistemi delinquenziali utili all'approvvigionamento dei giustificativi cartolari utili a comprovare masse di oli di oliva, in particolare di produzione Greca e Spagnola, da utilizzare tal quali o previa miscelazione con altri prodotti effettivamente di origine nazionale.

Stante i sopra richiamati fenomeni, nel corso degli anni 2013 e 2014 l'Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF), organo tecnico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha intensificato i controlli nel comparto mirando l'attività repressiva, mediante:

- controlli documentali e analitici presso i principali porti nazionali eseguiti grazie all'ausilio operativo fornito dal personale delle Capitanerie di Porto in esecuzione del protocollo d'intesa tra i due organi di controllo rinnovato in data 11 luglio 2011. L'attività posta in essere ha permesso di far emergere entrambi i fenomeni fraudolenti sopra richiamati connessi all'introduzione sul territorio nazionale di:

- materie prime ottenute da processi non consentiti (come gli oli deodorati “soft”, o sottoposti a blandi processi di raffinazione) ma spacciati documentalmente come extravergini di oliva
  - oli dichiarati documentalmente come extravergini ma in realtà caratterizzati da difetti organolettici tipici degli oli vergini di oliva o lampanti;
- Controlli documentali incrociati nei territori di Puglia, Calabria, Campania e Sicilia al fine di far emergere incongruenze tra i dati contenuti nei sistemi ufficiali di rendicontazione e di registrazione delle produzioni, facendo emergere quota parte dei quantitativi di falso olio italiano dichiarato ma mai realmente ottenuto con lo scopo di sovrapporre le materie prime di origine comunitaria.

Il complesso dei controlli svolti ha permesso all’Ispettorato Repressione Frodi di avviare proficue attività investigative con diverse Autorità Giudiziarie in tutta Italia. In particolare **le più importanti ed efficaci** sono state svolte a seguito di attività investigative **coordinate dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Siena e Trani**.

Le citate attività, spesso svolte in collaborazione con il Corpo della Guardia di Finanza, hanno permesso di far emergere un duplice aspetto del fenomeno fraudolento allargando lo scenario degli illeciti anche a reati di tipo fiscale e tributario. In taluni casi sono state anche applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001, raggiungendo gli enti sottoposti a indagine con provvedimenti interdittivi e sequestri preventivi per equivalenti pari all’illecito profitto generato dal vantaggio della frode.

In generale preme sottolineare che l’Ispettorato Repressione Frodi del MiPAAF, nel complesso sistema dei controlli agroalimentari nazionali, caratterizzato da una pluralità di autorità competenti, è l’organo nazionale che svolge il maggior numero di controlli sulla qualità agroalimentare (81% sul totale – dati PNI) e ha la responsabilità di sanzionare gli illeciti amministrativi.

In tale ambito, nel corso dell’anno 2014, l’ICQRF ha effettuato, nel solo settore oleario oltre 6.000 controlli, verificando in totale oltre 4.000 operatori (di cui 457 riscontrati irregolari) e circa 8.000 prodotti (di cui 562 riscontrati irregolari).

A seguito delle irregolarità accertate, sono state elevate 326 contestazioni amministrative ed segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie 191 violazioni penali, riconducibili a 62 notizie di reato. Inoltre, sono stati effettuati 112 sequestri per un valore complessivo superiore a 9,3 milioni di euro.

Di seguito si riportano alcune attività di rilevante importanza che si collocano nel quadro delle **azioni di controllo promosse nel 2014** a tutela delle qualità delle produzioni oleicole, del *made in Italy* e della leale concorrenza, attuate per assicurare un adeguato livello qualitativo e di sicurezza degli oli di oliva, garantendo i consumatori e gli operatori onesti.

Da un’attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nel mese di **aprile** l’ICQRF insieme alla Guardia di Finanza di Siena, ha portato a termine l’operazione “**Fuente**”, che ha fatto emergere un sistema di frode in commercio e riciclaggio merceologico nel settore oleario. Grazie a oltre due anni di indagini, nel corso dei quali sono state eseguite numerose perquisizioni presso alcune tra le più importanti aziende nazionali ed internazionali, e grazie ad un’attività di monitoraggio degli oli in arrivo dall’estero nei principali porti italiani, l’operazione ha permesso di scoprire l’introduzione sul territorio nazionale di oli cosiddetti “**deodorati**”, materia prima di scarsa qualità sottoposta a trattamenti industriali di raffinazione e quindi inutilizzabile per l’ottenimento di oli extravergini. Inoltre l’indagine ha permesso di far emergere un fenomeno fortemente radicato nel tessuto agroindustriale connesso all’utilizzo di olio di oliva vergine e/o lampante, di origine comunitaria, utilizzato per l’ottenimento

delle miscele destinate a produrre la così detta bottiglia da “*primo prezzo*”. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 3.122 quintali di olio pronto per essere commercializzato come extravergine di oliva per un valore complessivo pari a 680.000 euro. Le indagini in questione sono ancora in corso.

Nel mese di **luglio** l’ICQRF, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, ha eseguito ispezioni e perquisizioni, anche domiciliari, nei confronti dei titolari di un’importante società di produzione e commercio nel settore oleario operante nella provincia di Trapani svelando un sistema di frode finalizzato alla commercializzazione di olio extravergine di oliva risultato alle analisi di laboratorio essere in realtà olio di semi. Nel corso dell’attività investigativa, condotta nei primi mesi dell’anno, sono state rinvenute ingenti quantità di olio illecitamente miscelato con olio di semi pronto per essere spacciato o già collocato sul mercato nazionale come olio extravergine di oliva. Le indagini hanno portato al sequestro di oltre 20 quintali di olio così da poterne verificare – tramite gli accertamenti analitici e organolettici dei chimici dell’ICQRF – la natura e le reali caratteristiche qualitative evitando nel contempo la distribuzione sul mercato dei prodotti oleari falsi o sofisticati. Gli accertamenti esperiti hanno confermato la presenza di oli di diversa natura rispetto al dichiarato.

Da un’attività d’indagine nata nel 2012 e condotta dalla condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, nel mese di **luglio** l’ICQRF insieme alla Guardia di Finanza di Andria e all’Agenzia delle Dogane, ha portato a termine l’operazione “*Aliud pro Olio*”, che ha fatto emergere un sistema di frode in commercio e false fatturazioni nel settore oleario. Grazie a oltre due anni di indagini e numerose perquisizioni operate tra Puglia e Calabria, l’operazione ha permesso di far emergere un fenomeno di frode connesso all’utilizzo di olio di oliva, di origine comunitaria, utilizzato per l’ottenimento delle miscele destinate alla vendita anche come “*100% Italiano Biologico*”. La materia prima, in questo caso proveniente dalla Spagna, veniva spacciata come prodotto nazionale mediante l’interposizione di “cartiere” e soggetti preposti alla falsificazione dei documenti necessari a garantire il nesso di tracciabilità utile ad attestare la falsa origine nazionale del prodotto. La frode perpetrata negli anni aveva permesso ai soggetti indagati di generare un volume di affari illecito di quasi 100 milioni di euro. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati conti correnti, quote societarie e opifici di 15 aziende coinvolte ed eseguite 16 ordinanze di misura cautelare, di cui una in carcere, ed un mandato di arresto europeo (MAE) a carico dei soggetti indagati.

A seguito di un’attività investigativa e di controlli incrociati svolti sul territorio delle Regioni Puglia e Calabria, nel mese di dicembre l’ICQRF ha deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani 11 soggetti tutti in concorso tra loro che si avvalevano di produzioni di olio inesistenti attribuite ad aziende compiacenti, così da “creare” fittiziamente oltre 5.000 quintali di falso olio di oliva 100% Italiano per un complessivo falso fatturato superiore a 10 milioni di euro.

Il sistema prevedeva il coinvolgimento di imprese “cartiere” pugliesi e calabresi che emettevano falsa documentazione sull’origine nazionale di olio extravergine di oliva di ignota origine e provenienza. Il prodotto arrivava alla fase di imbottigliamento già designato come Made in Italy, pronto per il confezionamento e la distribuzione sul mercato.

L’operazione, denominata “*olio di carta*”, ha permesso di eseguire numerose perquisizioni in tutta Italia: sia presso le imprese e i soggetti che in territorio Pugliese e Calabrese avevano generato la matrice del sistema fraudolento, sia presso le imprese commerciali e confezionatrici collocate nelle regioni Toscana e Liguria. Le indagini in questione sono ancora in corso.

## L'ATTIVITÀ OPERATIVA ICQRF SETTORE OLEARIO ANNO 2014

Attività di controllo svolta dall'ICQRF nel 2014 a carico degli oli di oliva		1 Gen - 31 Dic 2014*
Attività ispettiva	Controlli (n)	6.364
	Operatori controllati (n)	4.171
	di cui irregolari (n)	457
	di cui irregolari (%)	11,0
	Prodotti controllati	7.840
	di cui irregolari	562
	di cui irregolari (%)	7,2
Attività analitica	Campioni analizzati (n)	971
	Campioni irregolari (n)	60
	Campioni irregolari / Campioni analizzati (%)	6,2
Risultati operativi	Notizie di reato (n)	62
	Violazioni penali (n) **	191
	Contestazioni amministrative elevate dall'ICQRF (n)	326
	Violazioni amministrative (n) ***	342
	Diffide (n)	127
	Sequestri (n)	92
	Prodotti sequestrati (n)	112
	Valore dei sequestri (€)	9.328.202
	*Dati in elaborazione	
<b>** le violazioni penali hanno riguardato le seguenti reati</b>		<b>N. CNR</b>
C.P. 416		9
C.P. 483		11
C.P. 484		11
C.P. 515		55
C.P. 516		44
C.P. 517		8
C.P. 517-bis		11
Legge 281/63 22-4		11
Legge 283/62 5-a		29
Legge 283/62 6		2
<b>*** tra le violazioni amministrative accertate quelle relativi ad illeciti connessi alla contraffazione di marchi o altre indicazioni hanno riguardato le seguenti norme</b>		<b>N. contestazioni</b>
D. Lgs. n. 225 del 30/9/2005 articolo 3 comma 4		66
D. Lgs. n. 225 del 30/9/2005 articolo 3 comma 6		16
D. Lgs. n. 225 del 30/9/2005 articolo 3 comma 3		15
D. Lgs. n. 225 del 30/9/2005 articolo 3 comma 1		10
D. Lgs. n. 225 del 30/9/2005 articolo 4 comma 1		24
D. Lgs. n. 297 del 19/11/2004 articolo 1 comma 1		2
D. Lgs. n. 297 del 19/11/2004 articolo 2 comma 2		7
D. Lgs. n. 297 del 19/11/2004 articolo 2 comma 3		1
D. Lgs. n. 297 del 19/11/2004 articolo 2 comma 4		1
D. Lgs. n. 297 del 19/11/2004 articolo 2 comma 5		1
Legge n. 1407 del 13/11/1960 articolo 8 comma 1		34
Legge n. 1407 del 13/11/1960 articolo 9 comma 1		1
Legge n. 35 del 27/01/1968 articolo 11 comma 1		1

**SINTESI ATTIVITA' DI CONTROLLO SETTORE OLEARIO ANNO 2013**

Nel complesso delle attività svolte nell'anno 2013, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ha eseguito oltre 36.000 controlli e verificati oltre 24.000 operatori e 55.000 prodotti. I laboratori dell'Ispettorato hanno analizzato complessivamente oltre 9.500 campioni, di cui il 10,3% è risultato irregolare. Sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria 307 notizie di reato e gli illeciti amministrativi rilevati sono stati complessivamente 5.078. Nel corso dell'attività operativa sono stati eseguiti 500 sequestri per un valore complessivo di circa 37.000.000 di €.

In particolare nel settore oleario sono state elevate 460 contestazioni amministrative e 50 notizie di reato nonché sono stati eseguiti 52 sequestri per un valore complessivo pari a 3.764.432 di euro.

Tra le operazioni svolte dall'ICQRF nel settore si segnala che:

- ✓ nei primi mesi dell'anno sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria di Trani 47 soggetti, tra imprenditori e liberi professionisti, e sequestrati circa 420 t di olio di oliva, in parte illecitamente designato come extravergine di oliva 100% Italiano biologico, per un valore commerciale di oltre 1.000.000 €.

Nel corso dell'operazione sono state eseguite 45 perquisizioni a carico dei soggetti indagati nelle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Barletta, Andria, Trani e Foggia.

Per l'esecuzione delle analisi irripetibili sui molti campioni prelevati, l'Autorità Giudiziaria ha delegato i laboratori dell'ICQRF in relazione alla loro elevata specializzazione e competenza.

**Le analisi eseguite hanno fatto emergere gravi irregolarità in merito alla miscelazione di oli d'oliva con oli e/o grassi di altra natura.**

- ✓ Nel corso dell'anno sono state condotte diverse operazioni di contrasto all'illecita commercializzazione degli oli d'oliva che hanno portato al sequestro di prodotti per un valore complessivo di oltre 1.600.000 €.

**Gli oli, provenienti da diversi paesi comunitari, venivano introdotti sul territorio nazionale come olio extravergine di oliva ma di fatto possedevano caratteristiche qualitative di scarso pregio e diverse dal dichiarato.**

Le analisi, chimiche e organolettiche, eseguite dai laboratori dell'Ispettorato hanno fatto rilevare irregolarità tali da giustificare il declassamento dei prodotti a olio di oliva vergine o addirittura lampante.

Le attività condotte presso le aree portuali di Livorno e Salerno, grazie al Protocollo d'Intesa con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché sul territorio presso numerosi operatori nazionali, hanno permesso all'Ispettorato di denunciare all'Autorità Giudiziaria oltre 50 soggetti tutti coinvolti nell'introduzione illecita di oli destinati al commercio all'ingrosso.

## 2. Rafforzamento del presidio territoriale

Al fine di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dei controlli, spesso l'Ispettorato Repressione Frodi si coordina, a livello centrale e territoriale, con le Forze di Polizia e con l'Agenzia delle Dogane per eseguire specifici controlli nei settori più a rischio dell'agroalimentare.

In particolare, nel settore oleario sono molto frequenti le attività di controllo congiunte presso i porti, eseguite con l'ausilio delle Capitanerie di porto, in virtù del citato Protocollo d'Intesa siglato tra le strutture, o con l'Agenzia delle Dogane, per quanto riguarda i prodotti oleari provenienti da paesi terzi.

Per quanto concerne la collaborazione con la Guardia di Finanza si è già detto nel paragrafo precedente.

Ulteriore forma di collaborazione si è instaurata con la Polizia Stradale per l'esecuzione di fermi di autosterne che trasportano alimenti lungo la rete stradale o autostradale.

In merito al ruolo delle organizzazioni dei produttori e dei consumatori, periodicamente l'ICQRF convoca delle riunioni, in particolare nella fase preparatoria dei programmi operativi per l'anno successivo, con lo scopo di raccogliere osservazioni e criticità provenienti dal territorio e al fine di una più mirata programmazione degli interventi di controllo.

## 3. Tutela del *Made in Italy*: fenomeni di usurpazione all'estero

La disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari è ritenuta uno strumento di controllo (oltre che di educazione alimentare) essenziale per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano; per tale motivo, il Ministero ha chiamato i cittadini ad esprimersi sul tema. È questo l'obiettivo della consultazione pubblica tra i consumatori che il Mipaaf rende possibile sul proprio sito web, utile per ricevere i contributi sull'importanza dell'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione, nonché per ricevere un feedback in merito agli effetti che l'omissione di tali indicazioni causano in relazione alla potenziale ingannevolezza del sistema di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari.

La consultazione, prevista dal Piano Campolibero della Legge Competitività (decreto legge 91/2014), è finalizzata a accelerare l'attuazione della legge sull'etichettatura, in linea con le nuove norme comunitarie (previste dal Regolamento (CE) n. 1169/2011), che sono entrate in vigore il 13 dicembre 2014 e che prevedono importanti novità a tutela del consumatore e della leale concorrenza tra le imprese agroalimentari.

Per quanto concerne le altre misure ipotizzabili per contrastare più efficacemente i fenomeni dell'*Italian Sounding* e del *Look-alike*, l'ICQRF nell'attività di contrasto all'uso illecito delle denominazioni e al falso *Made in Italy*, nei primi 11 mesi del 2014, ha aperto 142 procedure di infrazione in tutta Europa e sul web, grazie anche alla normativa Ue in materia e a un costante lavoro sulle legislazioni degli Stati membri. Le frodi riguardano alcuni tra i prodotti più rappresentativi del nostro patrimonio agroalimentare e sono stati rilevati casi eclatanti come, per esempio, la **vendita di finto olio toscano Igp in Gran Bretagna**, di Aceto balsamico di Modena non certificato in Francia e in Belgio, di 'Parmesan' in polvere in Danimarca e di formaggi prodotti in Lettonia denominati 'La Grana' e 'Asiago'.

Peraltro l'ICQRF è l'Autorità nazionale di contatto per l'applicazione della procedura "*ex Officio*", prevista dal Regolamento (CE) 1151/2012, che prevede il diretto coinvolgimento delle omologhe Autorità operanti negli Stati membri dell'UE in caso di accertamento di contraffazioni e/o usurpazioni di prodotti agroalimentari DOP e IGP, come tali protetti a livello comunitario.

In merito, il Ministro Maurizio Martina ha così commentato "Abbiamo incrementato fortemente il contrasto alle frodi sul web e siamo il Paese che più di tutti in Europa utilizza le norme a tutela

dei prodotti a denominazione. Le operazioni dell'Ispettorato repressioni frodi rappresentano un risultato importante nella lotta al falso *Made in Italy*, con numeri che segnano un record rispetto al passato. In particolare, va sottolineata l'attività di contrasto alle usurpazioni di denominazioni sul web, che sta vivendo una fase nuova grazie soprattutto al Protocollo di intesa che abbiamo sottoscritto lo scorso maggio con eBay. Quasi 90 delle procedure di infrazione sono relative infatti a illeciti online. Sono state rimosse moltissime inserzioni e bloccate le vendite di prodotti Italian sounding, come il famigerato *'Parmesan'*, ma anche dei cosiddetti *cheese kit* e *wine kit Made in USA*.

#### 4. Apparato sanzionatorio

##### ➤ Applicazione della l. n. 9/2013 e problematiche di compatibilità con il diritto comunitario

legge 14 gennaio 2013, n. 9 *"Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli vergini"* (c.d. legge *"salva-olio"*)  
(pubblicata G.U.R.I. n. 26 del 31 gennaio 2013, entrata in vigore il 1° febbraio 2013)

Si riportano di seguito le principali disposizioni amministrative introdotte dalla legge *"salva-olio"*, inerenti il settore dell'olio d'oliva.

- obbligo di adottare per le indicazioni in etichetta caratteri i più leggibili (articolo 1);
- modifiche alle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di assaggiatori (articolo 2);
- riconoscimento di nuovi parametri e metodi di controllo qualitativo (con la pubblicazione, su apposita sezione del sito del Mipaaf, dei risultati delle analisi per la ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri) (articolo 3);
- decadenza dei marchi riconosciuti ingannevoli (articolo 5);
- ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio (articolo 6)
- termine minimo di conservazione che non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento (articolo 7, comma 1);
- sanzioni in caso di scorretta presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi (articolo 7, comma 2);
- poteri della AGCM in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini (articolo 8);
- ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini (articolo 9);
- diritto di accesso ai dati sulle importazioni aziendali (articolo 10);
- limiti alle vendite sottocosto nei supermercati (articolo 11);
- obbligo di costituzione e aggiornamento del *"fascicolo aziendale"* (articolo 16).

Inoltre, alcune recenti modifiche alla legge hanno previsto e rimodulato il campo di applicazione della norma

#### Capo I – Norme sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini

##### **Articolo 1 – Modalità per l'indicazione dell'origine**

L'articolo dispone che l'origine *"deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile"* e precisa le modalità per indicare le diciture concernenti l'indicazione di **origine degli oli di oliva** al fine di migliorarne la leggibilità in etichetta (caratteri di almeno 1,2 millimetri di altezza o, *in alternativa*, stessa dimensione della denominazione

di vendita (“olio extravergine di oliva”) purché nello stesso campo visivo e della stessa rilevanza cromatica).

E' obbligatorio indicare gli oli ottenuti da assemblaggi e l'avvenuta **miscelazione** tra prodotti comunitari e/o extracomunitari.

Il termine “*miscela*” deve essere riportato secondo le modalità sopra descritte in maniera da essere anch'esso distinguibile e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo e alla denominazione di vendita.

Al riguardo, si rappresenta che nel febbraio 2013 la Commissione Europea **ha invitato le Autorità italiane a rinviare al 22 novembre 2013** l'adozione dell'articolo in considerazione del fatto che la stessa Commissione intendeva legiferare sui medesimi argomenti disciplinati.

Infatti, l'articolo 9, comma 4, della legge 21 giugno 1986, n. 317, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, dispone che se “...*la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato di diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune*”.

- **NOTA: con l'articolo 18 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 è stato modificato l'articolo 1 comma 4 della legge n. 9/2013 inserendo ulteriori obblighi relativi all'indicazione dell'origine delle miscele evidenziandone l'utilizzo in etichetta. La modifica è entrata in vigore dal 25 novembre 2014**

#### *Articolo 2 – Comitato di assaggiatori*

L'articolo precisa con un maggior livello di dettaglio le disposizioni per il funzionamento e l'operatività del panel, Comitato di assaggio degli oli d'oliva, anche in merito alle modalità finalizzate a documentare, tramite apposito verbale, la valutazione organolettica degli oli oggetto di assaggio.

#### *Articolo 3 – Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*

L'articolo dispone un controllo istituzionale finalizzato alla ricerca del tenore di alchil e metil esteri (parametro di qualità degli oli in ragione della loro correlazione con la qualità e sanità del frutto) negli oli di oliva vergini (comprendenti sia gli oli extravergini che vergini di oliva) di origine italiana.

### Capo II – Norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore

#### *Articolo 4 – Divieto di pratiche commerciali ingannevoli*

E' vietato evocare (attraverso l'indicazione di simboli, immagini e diciture) una zona geografica di origine non corrispondente all'effettiva origine territoriale delle olive, così come è riconosciuta l'ingannevole l'omissione di indicazioni rilevanti rispetto alla vera origine del prodotto.

Il comma 3 precisa che è considerata pratica ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini.

In merito si segnala che l'articolo 5, lett. c) del Reg. (UE) 29/2012 consente l'utilizzo delle caratteristiche organolettiche anche per l'olio vergine di oliva.

Tale segnalazione viene considerata anche nel testo della richiesta di informazioni EU-PILOT 4632/13 del 28.02.2014 “Tale disposizione è contraria all’articolo 5, lettera c), del Regolamento (UE) n. 29/2012, il quale prevede chiaramente che le indicazioni delle caratteristiche organolettiche (relative al gusto e/o l’odore dell’olio di oliva) possono essere usate unicamente per gli oli d’oliva extravergini o vergini. Di conseguenza la legge italiana, nella misura in cui non prevede la possibilità di attribuire caratteristiche organolettiche agli oli di oliva vergini (ma soltanto agli oli di oliva extravergini) è contraria al diritto dell’Unione europea”.

Successivamente la DG AGRI mediante la richiesta di informazioni EU-PILOT 4632/13 del 21.05.2014 riformula le osservazioni (ricependo parzialmente le valutazioni fornite dalle autorità italiane il 07.05.2013).

- **NOTA: con l’articolo 18 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 è stato modificato l’articolo 4 comma 3 della legge n. 9/2013 inserendo l’obbligo di non attribuire valutazioni organolettiche anche agli oli vergini (la norma ha inserito la dicitura o vergini al testo originale). La modifica è entrata in vigore dal 25 novembre 2014**

#### **Articolo 5 – Illiceità dei marchi**

E’ vietato registrare come marchi segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle olive e, per quelli già registrati, è valutata l’eventuale sopravvenuta illiceità.

#### **Articolo 6 - Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell’uso del marchio**

All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:

«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell’uso del marchio, di cui al comma 49-bis, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.».

- **NOTA: per quello che consta finora l’applicazione dell’articolo non ha trovato ancora riscontro.**

#### **Articolo 7 – Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi**

L’articolo stabilisce un termine minimo di conservazione non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento per far sì che gli oli in commercio mantengano (in adeguate condizioni ambientali) le loro proprietà.

Si segnala che la normativa comunitaria che disciplina gli oli d’oliva vergini (Reg. (CEE) n. 2568/92 e succ. modifiche e integrazioni) e il Reg. (CE) n. 1234/07 (Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli) nel definire le caratteristiche che un prodotto deve possedere per essere classificato come “extravergine” o “vergine”, nulla dispone circa i limiti temporali oltre i quali le caratteristiche intrinseche del prodotto, ancorché mantenuto in adeguate condizioni di conservazione, debbano essere considerate obbligatoriamente non più rispondenti alla categoria merceologica di appartenenza.

E’ obbligatorio l’impiego di **recipienti etichettati e provvisti di un idoneo dispositivo di chiusura** in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

- **NOTA:** con l'articolo 18 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 è stato modificato l'articolo 7 comma 2 della legge n. 9/2013 inserendo l'obbligo di esporre ed utilizzare contenitori etichettati e forniti di idonei dispositivi di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione possa essere aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale (tappo antirabbocco). La modifica è entrata in vigore dal 25 novembre 2014

*Capo III – Norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza*

**Articolo 8 – Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini**

L'articolo dispone la vigilanza sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.

**Articolo 9 – Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini**

L'articolo stabilisce la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel caso la richiesta di perfezionamento attivo riguarda oli di oliva vergini.

**Articolo 10 – Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari**

L'articolo dispone che le Autorità competenti rendano accessibili agli organi di controllo – mediante banche dati e sistemi informativi – i dati concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive.

**Articolo 11 – Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini**

La vendita sottocosto degli oli extravergini di oliva è soggetta (almeno venti giorni prima dell'inizio) a comunicazione al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno.

L'articolo vieta la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.

**Articolo 16 – Obbligo di costituzione e aggiornamento del “fascicolo aziendale”**

L'articolo, al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, obbliga tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, a costituire e aggiornare il “fascicolo aziendale” previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e, in caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.

- **NOTA:** con l'articolo 18 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 è stato modificato l'articolo 16 comma 1 della legge n. 9/2013 inserendo la parola *nazionale* dopo la parola *produzioni* contenuta nel testo originale. La modifica è entrata in vigore dal 25 novembre 2014

Inoltre l'articolo 18 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 ha modificato l'articolo 43 comma 1-bis.1 primo periodo del Decreto Legge n. 83/2012 sostituendo al testo

**originale le parole *alchile steri più metil alchilesteri* con la parola *etilesteri*. La modifica è entrata in vigore dal 25 novembre 2014**

Infine, per quanto concerne l'**articolo 14** - Rafforzamento degli istituti processuali e investigativi, un'importante novità è stata la modifica dell'art. 266, comma 1, c.p.p. mediante l'integrazione della lett. «f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale» che pertanto ha fornito la possibilità di attivazione delle intercettazioni telefoniche anche per i reati di frode commerciale.

In tal senso, l'ICQRF ha impiegato tale opportunità richiedendo alle Autorità giudiziarie, laddove ritenuto opportuno e di interesse investigativo, l'avvio delle attività tecniche sulla base di tale modifica normativa.

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**



**COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO  
COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

**LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE  
DELL'OLIO D'OLIVA**

**AUDIZIONE  
DEL CAPO DEL III REPARTO OPERAZIONI  
DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
GEN. B. STEFANO SCREPANTI**

**ROMA, 16 FEBBRAIO 2015**

SIG. PRESIDENTE, ONOREVOLI DEPUTATI,

SALUTI ED INTRO-  
DUZIONE

A NOME DEL COMANDANTE GENERALE, DESIDERO ANZITUTTO PORGERE I SALUTI E IL SENTITO RINGRAZIAMENTO PER L'OPPORTUNITÀ OFFERTA ALLA GUARDIA DI FINANZA DI PROSEGUIRE NELLA COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE PER L'ANALISI DEL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA COMMERCIALE.

È CON ME IL COLONNELLO GIOVANNI AVITABILE, CAPO DELL'UFFICIO TUTELA USCITE E MERCATI DEL COMANDO GENERALE.

IN LINEA DI CONTINUITÀ CON QUANTO GIÀ ESPOSTO NELLA PRECEDENTE AUDIZIONE DEL 16 OTTOBRE 2014, INCENTRERÒ IL PRESENTE INTERVENTO TRACCIANDO UN QUADRO DELL'ESPERIENZA OPERATIVA MATURATA DAI REPARTI DEL CORPO NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE COLPISCONO LA FILIERA DELL'OLIO D'OLIVA.

IN QUESTA PROSPETTIVA, DOPO UNA SINTETICA ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO, ILLUSTRERÒ LE LINEE ESSENZIALI DELL'IMPEGNO DEL CORPO NEL SETTORE NEL PERIODO 2011-2014.

SUCCESSIVAMENTE, FORNIRÒ ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI CIRCA LE ESIGENZE CONOSCITIVE ANTICIPATE DA CODESTA COMMISSIONE NELLA FASE PREPARATORIA DELL'AUDIZIONE, PER QUANTO DI PIÙ STRETTO INTERESSE ISTITUZIONALE.

IL DOCUMENTO È CORREDATO DA UN APPOSITO *DOSSIER* IN CUI SONO RIEPILOGATI ELEMENTI DI DETTAGLIO IN ORDINE AI RISULTATI CONSEGUITI NEL COMPARTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

## PARTE I

### ANALISI DEL CONTESTO

DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, IL COMPARTO AGROALIMENTARE NAZIONALE HA PRODOTTO NEL 2013 UN FATTURATO STIMATO IN 133 MILIARDI DI EURO, COSTITUENDO, DI FATTO, UNO DEI SETTORI TRAINANTI PER L'INTERA ECONOMIA NAZIONALE.

CONTESTO ECO-  
NOMICO AGRO-  
ALIMENTARE IN I-  
TALIA

LA FILIERA ITALIANA, INFATTI, SPICCA NEL PANORAMA EUROPEO ED INTERNAZIONALE PER VARIETÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI, MANTENIMENTO DI FORTI LEGAMI CON IL TERRITORIO, REVIVISCENZA DI TRADIZIONI SECOLARI, VIVACITÀ DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE.

TALI FATTORI FANNO SÌ CHE L'AGROALIMENTARE POSSA ESSERE A BUON TITOLO CONSIDERATO UNO DEGLI AMBASCIATORI DEL *MADE IN ITALY* NEL MONDO.

LE CHIAVI DEL SUCCESSO DELLE PRODUZIONI ITALIANE, TUTTAVIA, NON LASCIANO INDIFFERENTE LA CRIMINALITÀ, INTERESSATA A SFRUTTARE LA FORZA ATTRATTIVA DELLA FILIERA PER DISTRIBUIRE PRODOTTI DI CONSUMO SCADENTI SE NON ADDIRITTURA DANNOSI PER LA SALUTE.

PER FORNIRE UN DATO INDICATIVO DEL VALORE ECONOMICO DEL *BUSINESS* ILLECITO NEL SETTORE AGROALIMENTARE, RICHIAMO LE CONCLUSIONI RAGGIUNTE DAL "3° RAPPORTO SUI CRIMINI AGROALIMENTARI IN ITALIA" STILATO DA EURISPES IN COLLABORAZIONE CON COLDIRETTI E NUMEROSE ISTITUZIONI, TRA CUI ANCHE LA GUARDIA DI FINANZA.

STIME FATTURATO  
DELLE AGROMAFIE

IL CITATO DOCUMENTO, NEL SOTTOLINEARE LA FORTE PENETRAZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO NEL SETTORE, DÀ CONTO DELL'ESISTENZA DI UN GIRO D'AFFARI ILLECITO ANNUO

DI CIRCA 15,4 MILIARDI DI EURO, 7 DEI QUALI PROVENIENTI DALLA SOLA PRODUZIONE AGRICOLA.

UN ESEMPIO CONCRETO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NEL COMPARTO È DATO DAGLI ESITI DELLA RECENTISSIMA OPERAZIONE “EDEN”, SVILUPPATA DAL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI PALERMO E DAL SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE DEI CARABINIERI, A SEGUITO DELLA QUALE, NEL DICEMBRE SCORSO, SONO STATE SEQUESTRATE DISPONIBILITÀ E ATTIVITÀ ECONOMICHE DI VARIA NATURA RICONDUCIBILI AL NOTO LATITANTE MATTEO MESSINA DENARO, PER UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 20 MILIONI DI EURO.

TRA ESSE, ANCHE UNA SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE OLEARIO, PARTICOLARMENTE RILEVANTE NELLA ZONA DI MAZARA DEL VALLO.

RISALENDO DI QUALCHE ANNO, INOLTRE, RICORDO GLI ESITI DELL'OPERAZIONE “MATRIOSKA”, CONDOTTA NEL 2011 DAL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI REGGIO CALABRIA E DALLO S.C.I.C.O., CHE HA PORTATO AL SEQUESTRO, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RITENUTI AFFILIATI ALLA COSCA ‘NDRANGHETISTA “ALVARO”, DI DISPONIBILITÀ PER 26 MILIONI DI EURO, TRA CUI 42 TERRENI COLTIVATI AD ULIVETO E LE QUOTE SOCIALI DI UNA COOPERATIVA ATTIVA NELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA.

ENTRANDO PIÙ NEL DETTAGLIO DELLE PATOLOGIE CHE MINACCIANO IL SETTORE AGROALIMENTARE, VA DETTO, IN PREMESSA, CHE LE STESSE HANNO, IN GENERALE, LO SCOPO DI MISTIFICARE LA REALE ORIGINE, COMPOSIZIONE E GENUINITÀ DI PRODOTTI CHE, NELLA REALTÀ, SONO REALIZZATI O MISCELATI CON MATERIE PRIME E SOSTANZE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE E DICHIARATE.

PATOLOGIE DEL  
COMPARTO AG-  
ROALIMENTARE

SEGUENDO LA CLASSIFICAZIONE OPERATA AL RIGUARDO DAL CLASSIFICAZIONE IPERICO RAPPORTO IPERICO 2014 “LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE”, È POSSIBILE DISTINGUERE TRA:

- “ALTERAZIONI”, OSSIA MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE E DEI CARATTERI ORGANOLETTCI DEGLI ALIMENTI CAUSATE DA FENOMENI DEGENERATIVI PER CATTIVA O PROLUNGATA CONSERVAZIONE;
- “ADULTERAZIONI”, CHE, ATTRAVERSO L’AGGIUNTA O LA SOTTRAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEL PRODOTTO, NE MUTANO LA QUALITÀ, APPARENTEMENTE SENZA EFFETTI APPREZZABILI;
- “SOFISTICAZIONI”, CHE, DI CONTRO, CONSISTONO NELL’AGGIUNTA DI SOSTANZE ESTRANEE RISPETTO ALLA NATURALE COMPOSIZIONE DELL’ALIMENTO, PER MIGLIORARNE L’ASPETTO E LA QUALITÀ, OVVERO PER COPRIRNE DIFETTI O FACILITARNE LA SURROGAZIONE CON ALTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTI;
- “FALSIFICAZIONI”, VALE A DIRE LE VERE E PROPRIE SOSTITUZIONI DI ALIMENTI CON ALTRI;
- “CONTRAFFAZIONI”, CHE ATTENGONO ALLE INDEBITE RIPRODUZIONI DI MARCHI COMMERCIALI O ALLE FALSE ATTESTAZIONI DELL’INDICAZIONE DI PROVENIENZA GEOGRAFICA O DI DENOMINAZIONE D’ORIGINE DEI PRODOTTI, PER SFRUTTARE LA QUALITÀ, L’APPREZZAMENTO E LA POPOLARITÀ DELLE FILIERE ALIMENTARI NAZIONALI.

A QUESTO ELENCO SI AGGIUNGE, POI, IL COSIDDETTO “ITALIAN SOUNDING”, CHE, COME GIÀ SOTTOLINEATO NELL’AUDIZIONE DELL’OTTOBRE SCORSO, PRODUCE UN DANNO ECONOMICO PER LE PRODUZIONI ITALIANE CALCOLATO IN CIRCA 60 MILIARDI DI EURO, QUASI IL DOPPIO DELLE ESPORTAZIONI ALIMENTARI NAZIONALI DEL 2013.

NATURALMENTE, IN VIRTÙ DEI CONSISTENTI VOLUMI DI CONSUMO CHE LO CARATTERIZZANO, ANCHE L'OLIO È ESPOSTO ALLE FORME DI ILLEGALITÀ IN PRECEDENZA RICHIAMATE.

FOCUS ECONOMICO  
SETTORE OLIO  
D'OLIVA

SEMPRE L'EURISPES EVIDENZIA CHE LA PRODUZIONE OLEARIA ITALIANA PUÒ CONTARE SU UNA RETE COMPOSTA DI OLTRE 700.000 AZIENDE AGRICOLE, 4.800 FRANTOI ATTIVI E 220 IMPRESE INDUSTRIALI, IN GRADO DI GENERARE 483.000 TONNELLATE DI PRODOTTO E 3,3 MILIARDI DI EURO DI FATTURATO, PARI AL 2,6% DEL FATTURATO INDUSTRIALE AGROALIMENTARE NAZIONALE.

NONOSTANTE QUESTA SIGNIFICATIVA FORZA PRODUTTIVA, IL NOSTRO PAESE NEL 2013 È RISULTATO IL PRIMO IMPORTATORE MONDIALE DI OLIO, CON 460.000 TONNELLATE ANNUE, DI CUI IL 52,3% (PARI A 241.000 TONNELLATE) REPERITE NEL MERCATO SPAGNOLO, IL 28,5% (PARI A 131.000 TONNELLATE) DA QUELLO GRECO E IL 13,4% (62.000 TONNELLATE) DALLA TUNISIA.

SEMPRE IN TEMA DI SCAMBI CON L'ESTERO, L'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (I.S.M.E.A.) HA EVIDENZIATO CHE, NEL 1° QUADRIMESTRE 2014, LE IMPORTAZIONI ITALIANE DI OLIO DI OLIVA E SANSÀ SI SONO ATTESTATE A QUOTA 226.000 TONNELLATE, PER UN VALORE COMMERCIALE DI OLTRE 470 MILIONI DI EURO, CONFERMANDO LA SPAGNA QUALE PRIMO FORNITORE NAZIONALE, CON L'88% DEL TOTALE IMPORTATO.

COME SEGNALATO DI RECENTE DA COLDIRETTI, L'AFFLUSSO NEL NOSTRO PAESE DI OLIO DI ORIGINE ESTERA, NON SOLO SPAGNOLA E GRECA, MA ANCHE NORD-AFRICANA E DAL MEDIO-ORIENTE, È VEROSIMILMENTE DESTINATO A CRESCERE ULTERIORMENTE ANCHE NEL 2015, ALLA LUCE DELLA SENSIBILE DIMINUIZIONE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE ED EUROPEA

DOVUTA ALL'ANDAMENTO CLIMATICO REGISTRATO NELLA PASSATA ANNUALITÀ.

OLTRE AI FATTORI CONTINGENTI LEGATI ALLE DINAMICHE DI RESA DEI RACCOLTI, CIÒ CHE, VEROSIMILMENTE, INCIDE SUL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI NAZIONALI DI OLIO È IL PREZZO DI VENDITA PRATICATO DAGLI ALTRI PAESI PRODUTTORI.

SEMPRE SECONDO LE VALUTAZIONI DI I.S.M.E.A., INFATTI, NELLA 2<sup>A</sup> SETTIMANA DI DICEMBRE 2014 L'OLIO EXTRAVERGINE DI PRODUZIONE NAZIONALE AVEVA UN COSTO ALL'ORIGINE DI CIRCA 5,67 EURO PER CHILOGRAMMO, CON PUNTE DI 11 EURO AL CHILO PER I GENERI A "DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA", CONTRO VALORI MEDI DI 3,09 EURO AL CHILO PER LA SPAGNA, 3,22 EURO PER LA GRECIA E 2,98 EURO PER LA TUNISIA.

ANALOGHE SITUAZIONI SI REGISTRANO PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI OLIO MENO RAFFINATE, QUALI IL LAMPANTE E L'OLIO VERGINE DI OLIVA.

EVIDENTEMENTE, LA CONVENIENZA RAPPRESENTATA DAL COSTO DELLE MATERIE PRIME ESTERE È UNO DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA DIFFUSIONE DELLE FRODI, DAL MOMENTO CHE L'ATTRIBUZIONE ILLECITA E SOLO FORMALE DI UNA QUALITÀ SUPERIORE E DI UN'ORIGINE NAZIONALE AD UN OLIO MENO PREGIATO E CON ALTRE CARATTERISTICHE REALI, CONSENTE GIÀ DI PER SÉ DI LUCRARE AMPI MARGINI DI GUADAGNO.

TALE ASPETTO È EMERSO, AD ESEMPIO, IN UN SERVIZIO CONDOTTO NEL 2011 DAL **GRUPPO DI SALERNO** CHE, IN OCCASIONE DI UN CONTROLLO SU UN CARICO IN TRANSITO COMUNITARIO PRESSO IL LOCALE SCALO PORTUALE, HA INDIVIDUATO UNA PARTITA DI 27 TONNELLATE DI OLIO SPAGNOLO DICHIARATAMENTE DESTINATO AD UN'AZIENDA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BARI.

FRODI RELATIVE  
ALL'ORIGINE DEL-  
L'OLIO

NEL CORSO DEGLI APPROFONDIMENTI, È EMERSO CHE, PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLA MERCE, ERA STATA PREDISPOSTA UNA DOCUMENTAZIONE PARALLELA A QUELLA PRESENTATA IN DOGANA, ATTESTANTE L'ORIGINE ITALIANA DEL PRODOTTO E LA SUA DESTINAZIONE AD UN'AZIENDA DI PERUGIA.

L'INTENTO DI TALE MANOVRA ERA QUELLO DI MODIFICARE CARTOLARMENTE L'ORIGINE DEL PRODOTTO NON APPENA USCITO DAGLI SPAZI DOGANALI, TRASFORMANDOLO IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ITALIANO.

NEL CORSO DELLA STESSA OPERAZIONE, È STATO INDIVIDUATO UN SECONDO CARICO DI PARI ENTITÀ E ORGANIZZATO CON LE MEDESIME PROCEDURE, ANCH'ESSO SEQUESTRATO PER VIOLAZIONE ALLA NORMATIVA SUL *MADE IN ITALY*.

ALLE MISTIFICAZIONI RELATIVE ALL'ORIGINE SONO SPESSO COMBinate ANCHE QUELLE CONCERNENTI LE QUALITÀ INTRINSECHE DEL PRODOTTO.

FRODI RELATIVE  
ALLA QUALITÀ  
DELL'OLIO

UN ESEMPIO DI TALE PRATICA ILLECITA - CHE PUÒ NASCONDERE SIGNIFICATIVI RISCHI PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI - È RAPPRESENTATO DALL'OPERAZIONE "*THE GOOD OF ITALY*", CONCLUSA NEL NOVEMBRE 2011 DAL **GRUPPO DI TARANTO**.

IN QUESTO CASO, SONO STATI SEQUESTRATI 81.000 LITRI DI OLIO CHE, OLTRE AD ESSERE ETICHETTATO FALSAMENTE COME ITALIANO BENCHÉ FOSSE DI PRODUZIONE TUNISINA, È RISULTATO OLIO LAMPANTE ANZICHÉ EXTRAVERGINE DI OLIVA, COME DICHIARATO.

I SEQUESTRI IN DISCORSO, OPERATI NELL'AMBITO DEL PORTO PUGLIESE IN COLLABORAZIONE CON IL LOCALE UFFICIO DOGANALE, HANNO COSTITUITO INNESCO DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA CURATI DAL CITATO REPARTO DEL CORPO, PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE ITALIANE COINVOLTE.

TALI ACCERTAMENTI HANNO PERMESSO DI VERIFICARE LA TRASFORMAZIONE DOCUMENTALE IN OLIO DI QUALITÀ ITALIANA, DI ALTRI 326.000 LITRI DI PRODOTTO ANALOGO A QUELLO GIÀ SEQUESTRATO.

L'INDAGINE HA ALTRESÌ EVIDENZIATO CHE L'OLIO, IMBALLATO IN CONFEZIONI RECANTI ETICHETTA "IL BUONO D'ITALIA", ERA DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE IN GIAPPONE E NELL'ISOLA DI TAIWAN E RISULTAVA FORMALMENTE PRODOTTO DA 2 FRANTOI SITI NELLE PROVINCE DI COSENZA E AGRIGENTO.

QUESTI ULTIMI, IN REALTÀ, ERANO FRANTOI SOLO SULLA CARTA, IN QUANTO NON SVOLGEBANO ALCUNA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, OPERANDO ESCLUSIVAMENTE QUALI INTERMEDIARI NEL COMMERCIO ALL'INGROSSO.

UN ANALOGO SERVIZIO È STATO CONDOTTO NEL MARZO 2014 DAL **GRUPPO DI BARI**, CHE HA INTERCETTATO, PRESSO LO SCALO PORTUALE DEL CAPOLUOGO PUGLIESE, UNA PARTITA DI 25 TONNELLATE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IN PROCINTO DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE CON DESTINAZIONE TIRANA, IN ALBANIA.

LE ANALISI CHIMICHE ESEGUITE SUL CARICO DI MERCE PRESSO IL LABORATORIO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE DI BARI HANNO PERMESSO DI ACCERTARE CHE IL PRODOTTO ERA BEN PIÙ SCADENTE RISPETTO ALLA QUALITÀ INDICATA NEI DOCUMENTI DI ESPORTAZIONE, IL CHE HA CONDOTTO AL SEQUESTRO DELLA PARTITA DI MERCE E AL DEFERIMENTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 2 RESPONSABILI.

UN ANALOGO SCENARIO È EMERSO NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE "**ALIUD PRO OLIO**", SVILUPPATA DALLA TENENZA DI ANDRIA IN STRETTA COLLABORAZIONE CON L'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL

OPERAZIONE "ALIUD PRO-OLIO"

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (I.C.Q.R.F.) E L'AGENZIA DELLE DOGANE DI BARI.

IL SERVIZIO, CONCLUSOSI NEL LUGLIO DI QUEST'ANNO, HA PORTATO ALL'ARRESTO DI 16 SOGGETTI, NONCHÉ AL SEQUESTRO DI 16 AZIENDE E DI 425 TONNELLATE DI PRODOTTO FALSAMENTE DICHIARATO COME EXTRAVERGINE DI OLIVA.

ANCHE IN QUESTO CASO, LE INDAGINI CONDOTTE HANNO PERMESSO DI RICOSTRUIRE LE ATTIVITÀ DI UN NUTRITO GRUPPO DELINQUENZIALE CHE, CON LA CONNIVENZA DI NUMEROSE SOCIETÀ CALABRESI E PUGLIESI DEDITE ALL'EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, TRASFORMAVA OLIO LAMPANTE O COMUNE DI ORIGINE SPAGNOLA IN OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA ITALIANO, IN TALUNI CASI ADDIRITTURA BIOLOGICO.

IL VOLUME ILLECITO GENERATO DALLE ATTIVITÀ DEL SODALIZIO CRIMINALE È STATO STIMATO IN OLTRE 30 MILIONI DI EURO E IL REPARTO OPERANTE, A SEGUITO DELLO SVILUPPO FISCALE DELLE RISULTANZE INVESTIGATIVE RACCOLTE, HA GIÀ CONTESTATO NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI ALCUNE DELLE AZIENDE COINVOLTE, OLTRE 47 MILIONI DI EURO DI MAGGIORI BASI IMPONIBILI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E PIÙ DI 2 MILIONI DI EURO DI IVA DOVUTA.

PROSEGUENDO NELL'ANALISI OPERATIVA DELLE DIVERSE FORME DI ILLEGALITÀ CHE INTERESSANO IL COMPARTO IN ESAME, OCCORRE SEGNALARE UN'ULTERIORE FORMA DI FRODE SULLA NATURA DELL'OLIO, COSTITUITA DALLA FALSA APPOSIZIONE NELLE ETICHETTE DEI SEGNI IDENTIFICATIVI DI PRODOTTI CON "DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA".

FRODI RELATIVE  
ALLE DENOMINA-  
ZIONI DI ORIGINE  
PROTETTA

È QUANTO ACCERTATO, AD ESEMPIO, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO CONDOTTO DAL **GRUPPO DI PALERMO** NELL'AGOSTO DEL 2014, NEL CORSO DEL QUALE SONO STATE SEQUESTRATE OLTRE 25.000 BOTTIGLIE D'OLIO DESTINATE ALL'ESPORTAZIONE

IN CANADA, DICHIARATAMENTE ETICHETTATE COME FRUTTO DELLA LAVORAZIONE DELLE PREGIATE OLIVE "NOCELLARA DEL BELICE".

NELLA CIRCOSTANZA, IL RESPONSABILE DELL'ILLECITO È RISULTATO DEL TUTTO ESTRANEO ALL'OMONIMO CONSORZIO DI TUTELA E NON ISCRITTO NEL REGISTRO TENUTO DALLA AGRO QUALITÀ S.P.A., L'ORGANISMO DI VIGILANZA AUTORIZZATO DAL MI.P.A.A.F. PER LE CERTIFICAZIONI DELLA QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE.

UNA PIÙ SOFISTICATA TECNICA DI FRODE PRESENTE NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI OLEARIE È COSTITUITA DALLA COSIDDETTA "DEODORAZIONE".

FRODI RELATIVE  
ALLA "DEODORAZIONE"  
DELL'OLIO

SI TRATTA, IN PARTICOLARE, DI UN PROCEDIMENTO DI "LAVAGGIO" DI OLII DI BASSA QUALITÀ, TRATTI DALLA LAVORAZIONE DI MATERIA PRIMA IN AVANZATO E/O CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE.

IL PROCESSO - CHE CONSISTE IN UNA DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE SOTTO VUOTO AD ELEVATE TEMPERATURE - È FINALIZZATO AD ELIMINARE I DIFETTI SENSORIALI DEL PRODOTTO, QUALI IL CATTIVO ODORE, IL GUSTO ACRE E L'ECESSIVA ACIDITÀ, COSÌ DA CONSENTIRNE LA COMMERCIALIZZAZIONE, SPESSO PREVIA MISCELAZIONE CON ALTRI OLII AL FINE DI EQUILIBRARNE I VALORI ORGANOLETTICI.

UNA FRODE DI QUESTA NATURA, SCATURITA DALLE RISULTANZE DI UNA VERIFICA FISCALE AVVIATA DAL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI SIENA AD UN'IMPORTANTE AZIENDA OLEARIA TOSCANA, È STATA SCOPERTA NEL 2011 DALLO STESSO REPARTO NELL'OPERAZIONE "ARBEQUINO".

OPERAZIONE "ARBEQUINO"

NEL CORSO DELL'ISPEZIONE, IN PARTICOLARE, SONO STATI RINVENUTI NUMEROSI DOCUMENTI EXTRACONTABILI NEI QUALI ERANO RIPORTATI I TAGLI DA PRATICARE AD OLII CON

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE SCADENTI, AL FINE DI RIPIANTARE I VALORI CHIMICI DEI PRODOTTI FINALI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO NEI PARAMETRI FISSATI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

IN SOSTANZA, SI TRATTAVA DI VERI E PROPRI "RICETTARI" VOLTI A TRASFORMARE SULLA CARTA OLIO LAMPANTE O DI PROVENIENZA E QUALITÀ DIVERSA IN OLII EXTRAVERGINI ITALIANI.

DALL'INCROCIO DEI DATI CONTENUTI NELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE LE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE E LE ANNOTAZIONI UFFICIALI INSERITE DAI RESPONSABILI DELL'AZIENDA IMPLICATA NEL REGISTRO TELEMATICO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI DI PRODOTTO, È EMERSA LA SISTEMATICA ANNOTAZIONE - COME OLIO EXTRAVERGINE E VERGINE DI OLIVA - DI PARTITE DI PRODOTTO NON PROVviste DEI REQUISITI NECESSARI PER RIENTRARE NELLE CITE CATEGORIE.

LA MATERIA PRIMA UTILIZZATA NELLA FRODE RISULTAVA PROVENIRE, OLTRE CHE DAL TERRITORIO NAZIONALE, DALLA SPAGNA, DALLA GRECIA E DALLA TUNISIA.

IL PRODOTTO FINALE VENIVA RIVENDUTO SFUSO AD UNA SERIE DI AZIENDE DI IMBOTTIGLIAMENTO UBICATE IN DIVERSE REGIONI ITALIANE E ALL'ESTERO, PER POI ESSERE CEDUTO AL DETTAGLIO TRAMITE LE CATENE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE.

L'INDAGINE, ANCHE IN QUESTO CASO CONDOTTA CON L'AUSILIO TECNICO DEL PERSONALE DELL'I.C.Q.R.F., HA PERMESSO, NEL COMPLESSO, IL SEQUESTRO DI OLTRE 8.100 TONNELLATE DI OLIO D'OLIVA, PER UN VALORE SUPERIORE AI 18 MILIONI DI EURO, NONCHÉ LA DENUNCIA DI 16 PERSONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DI CUI 5 OGGETTO DI MISURA CAUTELARE.

L'AMPIO SCENARIO CRIMINALE EMERSO A SEGUITO DELL'OPERAZIONE "ARBEQUINO" SI È ULTERIORMENTE SVILUPPATO TRA IL 2013 E IL 2014 NEL FILONE INVESTIGATIVO "FUENTE".

OPERAZIONE "FUENTE"

IN QUESTO AMBITO, GLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI SIENA HANNO RIGUARDATO, IN PARTICOLARE, DUE ASPETTI:

- LO SVILUPPO SUL PIANO FISCALE DELLE RISULTANZE EMERSE DURANTE L'OPERAZIONE "ARBEQUINO", CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA NATURA DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ ITALIANA IMPLICATA NEI TRAFFICI DI OLIO IRREGOLARE E L'IMPRESA SPAGNOLA PRINCIPALE FORNITRICE DELLA MEDESIMA;
- L'APPROFONDIMENTO DELLA FITTA RETE DI RELAZIONI TRA IMPRESE ITALIANE E SPAGNOLE INTERESSATE DA MOVIMENTAZIONI DI PARTITE DI OLIO ANALOGHE A QUELLE INDIVIDUATE NEL CONTESTO INVESTIGATIVO ANALIZZATO.

CON RIGUARDO AL PRIMO ASPETTO, A SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE ACQUISITA NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA, È STATO ACCERTATO CHE LA RESIDENZA IN SPAGNA DELLA SOCIETÀ ESTERA, TRA L'ALTRO PARTECIPATA AL 100% DALL'IMPRESA NAZIONALE, RISULTAVA IN REALTÀ FITTIZIA, NON DISPONENDO LA STESSA NÉ DI SEDI OPERATIVE ALL'ESTERO, NÉ DI DIPENDENTI, NÉ DI UTENZE ELETTRICHE O TELEFONICHE.

DI FATTO, LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ SPAGNOLA ERA COLLOCATA ALL'INTERNO DI UNO STUDIO COMMERCIALE, ALLO SCOPO DI CONSENTIRE L'INTERPOSIZIONE DI UN FILTRO DOCUMENTALE NEI PASSAGGI DI MERCI TRA I REALI FORNITORI SPAGNOLI E L'AZIENDA NAZIONALE.

IN ESITO ALLE ATTIVITÀ ISPETTIVE, LA RESIDENZA FISCALE DELLA PERSONA GIURIDICA ESTERA È STATA RICONDOTTA IN ITALIA, CON CONSEGUENTE ATTRAZIONE A PRELIEVO DI MAGGIORI BASI IMPONIBILI REDDITUALI PER 55 MILIONI DI EURO E DI I.V.A. DOVUTA PER CIRCA 2 MILIONI DI EURO.

NELLO STESSO CONTESTO, INOLTRE, È STATO ANCHE OPERATO IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI DISPONIBILITÀ E VALORI PER 1,7 MILIONI DI EURO, FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA CONFISCA PER EQUIVALENTE IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE DI REATI TRIBUTARI.

RELATIVAMENTE AL SECONDO FRONTE DELL'OPERAZIONE "FUENTE", SONO STATI MESSI A FRUTTO GLI ELEMENTI RACCOLTI GRAZIE AL MONITORAGGIO DISPOSTO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE IN ORDINE ALLE MOVIMENTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI PARTITE DI OLIO SPAGNOLO IN ARRIVO PRESSO I PORTI DI LIVORNO E DI SALERNO.

IN SOSTANZA, IL PIANO D'AZIONE ORGANIZZATO NELLA CIRCOSTANZA SI È SOSTANZIATO NEL PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DAI CARICHI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IN ARRIVO DALLA PENISOLA IBERICA PRESSO I CITATI SCALI PORTUALI, PER LA SUCCESSIVA ESECUZIONE, NEI LABORATORI DI ANALISI DELL'I.C.Q.R.F. DI PERUGIA E DI ROMA, DI ANALISI VOLTE AD ACCERTARE LA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI RISPETTO AI PARAMETRI CHIMICI ED ORGANOLETTICI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

GLI ESITI DELLE VERIFICHE DI LABORATORIO HANNO CONSENTITO DI ACCERTARE CHE ALCUNE DELLE MERCI SOTTOPOSTE A CONTROLLO RISULTAVANO, IN REALTÀ, PER UNA PARTE OLII D'OLIVA DI CATEGORIA INFERIORE A QUELLA DICHIARATA, TALVOLTA ADDIRITTURA LAMPANTI E, PER LA RESTANTE, OLII SOTTOPOSTI AL GIÀ RICHIAMATO PROCESSO DI DEODORAZIONE.

IN SOSTANZA, I NUOVI SVILUPPI DELLE INDAGINI HANNO FATTO EMERGERE UN FITTO RETICOLO DI RAPPORTI COMMERCIALI TRA IMPRESE SPAGNOLE E ITALIANE COLLEGATE DALL'UNICO INTENTO ILLECITO DI INTRODURRE NEL TERRITORIO ITALIANO GRANDI QUANTITÀ DI OLIO SOLO FORMALMENTE EXTRAVERGINE D'OLIVA MA, NEI FATTI, DI QUALITÀ BEN PIÙ SCADENTE.

IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE EMERSE, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INTERESSATA HA EMESSO, NELL'APRILE 2014, 15 ORDINI DI PERQUISIZIONE PRESSO STABILIMENTI E SEDI DI 8 SOCIETÀ NAZIONALI, A SEGUITO DELLE QUALI SONO STATE SEQUESTRATE 282 TONNELLATE DI OLIO DI OLIVA SFUSO E COPIOSA DOCUMENTAZIONE CONTABILE ED EXTRA-CONTABILE, ATTUALMENTE AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI, UNITAMENTE ALLA POSIZIONE DI 36 SOGGETTI A VARIO TITOLO IMPLICATI NELLA FRODE.

TIRANDO LE FILA DELL'ESPOSIZIONE SIN QUI ILLUSTRATA, RIEPILOGO SEMBRA POSSIBILE AFFERMARE COME, STANDO ALLE EVIDENZE INVESTIGATIVE DEI REPARTI DEL CORPO, IL MERCATO NAZIONALE DELL'OLIO SIA STATO INQUINATO DA NON TRASCURABILI FLUSSI DI MATERIA PRIMA SPESSO SCADENTE, PROVENIENTE DA PAESI ESTERI PRODUTTORI DI OLIO, DISTRIBUITA NEL TERRITORIO NAZIONALE O ESPORTATA IN IMPORTANTI MERCATI ESTERI ATTRAVERSO PIÙ O MENO ARTICOLATI SCHEMI FRAUDOLENTI.

SUL FRONTE INTERNO, OLTRE AI DANNI ECONOMICI SUBITI DAGLI IMPRENDITORI ONESTI DELLA FILIERA, LA DISINVOLTURA MANIFESTATA DAGLI ORGANIZZATORI DI ALCUNE DELLE FRODI SCOPERTE NELL'IMPIEGO DI MATERIE PRIME DI BASSISSIMA QUALITÀ, GENERA PREOCCUPAZIONE IN ORDINE ALLA DIFFUSIONE SUL MERCATO DI CONSISTENTI PARTITE DI GENERI ALIMENTARI TOTALMENTE INGANNEVOLI QUANTO A INDICAZIONI DI ORIGINE, CARATTERISTICHE E GENUINITÀ.

NON MENO GRAVI SONO GLI EFFETTI CHE POSSONO PROCURARE, SUL PIANO DELL'IMMAGINE DELLE PRODUZIONI ITALIANE ALL'ESTERO, EPISODI QUALI QUELLI INDIVIDUATI DAI FINANZIERI DI TARANTO NELL'OPERAZIONE "THE GOOD OF ITALY" E DI PALERMO, CON RIGUARDO ALLE BOTTIGLIE DI FALSO OLIO DELLA VALLE DEL BELICE.

A TESTIMONIANZA DI QUANTO QUESTO SCENARIO SIA ORMAI PERCEPITO ANCHE OLTRE CONFINE, RICORDO CHE, A INIZIO 2014, IL *NEW YORK TIME* HA DEDICATO UNO SPECIFICO APPROFONDIMENTO SULL'OLIO ITALIANO, DAL TITOLO "EXTRA VIRGIN SUICIDE - THE ADULTERATION OF ITALIAN OLIVE OIL".

IN ESSO, OLTRE ALLA DESCRIZIONE, CON UNA SERIE DI FUMETTI MOLTO ESPLICATIVI, DELLA CATENA ORGANIZZATIVA DEL FALSO OLIO ITALIANO, IL GIORNALISTA SI SPINGE A STIMARE CHE IL 69% DELL'EXTRAVERGINE PROVENIENTE DAL NOSTRO PAESE E INTRODOTTI NEGLI STATI UNITI NON CORRISPONDE ALLE CARATTERISTICHE DICHIARATE.

## PARTE II

### DISPOSITIVO E STRATEGIE DI CONTRASTO

L'IMPEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SETTORE DELLE FRODI AGROALIMENTARI E, IN TALE CONTESTO, DEGLI ILLECITI CHE INTERESSANO LA FILIERA DELL'OLIO D'OLIVA, SI COLLOCA NELLA PIÙ AMPIA AZIONE DI TUTELA DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI AFFIDATA AL CORPO DAL VIGENTE QUADRO NORMATIVO.

LINEE D'AZIONE  
GENERALI DEL  
CORPO NEL SET-  
TORE AGROALI-  
MENTARE

NELLE SUE LINEE GENERALI, TALE MISSIONE SI SVILUPPA SECONDO I CRITERI GIÀ DETTAGLIATI DAL COMANDANTE GENERALE NEL CORSO DELL'AUDIZIONE DELL'OTTOBRE SCORSO, VALE A DIRE ATTRAVERSO IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, LA VIGILANZA SULLE MOVIMENTAZIONI DOGANALI DELLE MERCI E LE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE IN SENSO STRETTO.

IN OSSEQUIO ALLE PREROGATIVE ISTITUZIONALI, I REPARTI SONO IMPEGNATI IN MANIERA PREPONDERANTE NEL CONTRASTO ALLE FALSIFICAZIONI E ALLE CONTRAFFAZIONI ALIMENTARI, ED IN MISURA MINORE O, PER COSÌ DIRE, INCIDENTALI, ALLE SOFISTICAZIONI E ALLE ADULTERAZIONI, IN RELAZIONE A ESIGENZE OPERATIVE EMERSE NEL CORSO DI ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI.

RISPETTO A TALI AMBITI, INFATTI, SUSSISTE UNA COMPETENZA PREMINENTE DEI REPARTI SPECIALIZZATI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHÉ DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, COME CHIARAMENTE DELINEATO DAL DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 2006, IN TEMA DI RIASSETTO DEI COMPARTI DI SPECIALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA.

NEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO SVOLGE UN RUOLO NON TRASCURABILE ANCHE IL CITATO I.C.Q.R.F., CON CUI IL CORPO

INTRATTIENE COSTANTI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE OPERATIVA, COME DIMOSTRATO ANCHE DAGLI ESITI DI ALCUNI DEGLI IMPORTANTI SERVIZI IN PRECEDENZA ILLUSTRATI.

LA PRESENZA DI NUMEROSI ATTORI NEL COMPLESSIVO DISPOSITIVO DI CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE INTERESSANO LE PRODUZIONI AGROALIMENTARI È DA COLLEGARE ALLE SPECIFICITÀ CHE CARATTERIZZANO IL SETTORE.

CARATTERISTICHE  
GENERALI DEL  
SETTORE DELLE  
FRODI AGROALI-  
MENTARI

COME SI È AVUTO MODO DI EVIDENZIARE, INFATTI, PER L'ACCERTAMENTO DELLA QUASI TOTALITÀ DELLE FRODI CHE ATTENGONO ALL'ORIGINE E ALLA QUALITÀ DEI PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE NON SI PUÒ PRESCINDERE DALL'ESECUZIONE DI APPROFONDITE ANALISI CHIMICHE A CURA DI PERSONALE TECNICO ALTAMENTE QUALIFICATO, CHE COADIUVA LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEL COMPLETAMENTO DEL QUADRO PROBATORIO E INVESTIGATIVO NECESSARIO A CHIARIRE LE RESPONSABILITÀ.

I SERVIZI SVILUPPATI DAI REPARTI NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E, PIÙ IN GENERALE, IN TUTTO IL COMPARTO AGROALIMENTARE, TRAGGONO PER LO PIÙ ORIGINE DALLE DELEGHE DI INDAGINE IMPARTITE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O, COME NEL CASO DELL'OPERAZIONE "ARBEQUINO", DALLO SVILUPPO DELLE RISULTANZE RACCOLTE NEL CORSO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA FISCALE RIVOLTE AD OPERATORI DELLA FILIERA.

UN ULTERIORE AMBITO D'INTERVENTO È POI COLLEGATO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA DEI TRAFFICI DI MERCI NELL'AMBITO DEGLI SPAZI DOGANALI, OVE I REPARTI AGISCONO IN SINERGIA CON LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE.

DAL PUNTO DI VISTA DEI **RISULTATI**, EVIDENZIO CHE, NEL PERIODO **GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2014**, AVUTO RIGUARDO ALL'INTERO SETTORE AGROALIMENTARE, I REPARTI HANNO

RISULTATI DEL  
CORPO COMPARTO  
FRODI AGROALI-  
MENTARI

**SEQUESTRATO CIRCA 30.000 TONNELLATE DI PRODOTTI SOLIDI E QUASI 29 MILIONI DI LITRI DI PRODOTTI LIQUIDI.**

CON RIFERIMENTO AL **SETTORE OLEARIO**, LE PARTITE DI PRODOTTO OGGETTO DI MISURE ABLATORIE SONO STATE, NEL MEDESIMO PERIODO **OLTRE 9.500 TONNELLATE**, PER LO PIÙ SCATURITE DALLE IMPORTANTI OPERAZIONI *“ARBEQUINO”* E *“ALIUD PRO OLIO”*.

L'IMPEGNO DEL CORPO NEL COMPARTO AGROALIMENTARE RISPECCHIA LA CONSUETA IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DEI REPARTI, NEL SENSO CHE I FENOMENI ILLECITI OGGETTO DI INTERESSE INVESTIGATIVO, OLTRE CHE PER I PROFILI DIRETTAMENTE ATTINENTI ALL'USO DISTORTO DI MARCHI O DENOMINAZIONI DI QUALITÀ O DI ORIGINE, VENGONO POI APPROFONDITI ANCHE RELATIVAMENTE ALLE CONNESSE IMPLICAZIONI DI CARATTERE FISCALE, PATRIMONIALE E DI QUALUNQUE ALTRA NATURA CRIMINALE.

TRASVERSALITÀ AZIONE OPERATIVA

L'ESAME DELLE CASISTICHE OPERATIVE PROPOSTE NELLA PARTE INTRODUTTIVA DELLA PRESENTE AUDIZIONE, DEL RESTO, METTE CHIARAMENTE IN LUCE CHE LE FRODI CHE RIGUARDANO L'OLIO E LE ALTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTO PIÙ ESPOSTE AI FENOMENI ILLECITI - QUALI, AD ESEMPIO, IL VINO - HANNO SEMPRE RISVOLTI IN TERMINI DI FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE O DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE MERCI.

IN QUESTO GENERE DI ACCERTAMENTI IL CORPO PUÒ ASSICURARE UNA CAPACITÀ DI ANALISI DEL TUTTO PECULIARE, CONNATURATA ALLE PROPRIE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, CHE NON INTERFERISCE, MA ANZI COMPLETA, LE ULTERIORI COMPETENZE CHE, COME GIÀ OSSERVATO, SONO NECESSARIAMENTE RICHIESTE PER RICOSTRUIRE SUL PIANO TECNICO-SCIENTIFICO SCENARI OPERATIVI MOLTO COMPLESSI, SPESSO COLLEGATI AD AMBITI ULTRA NAZIONALI.

IN AGGIUNTA, SEMBRA UTILE EVIDENZIARE CHE LA GUARDIA DI FINANZA, INDIPENDENTEMENTE DALL'EVENTUALE PRESENZA DI FENOMENI CONTRAFFATTIVI O DI FALSIFICAZIONE, INTERVIENE NEL SETTORE AGROALIMENTARE ANCHE PER CONTRASTARE ALTRE TIPOLOGIE DI ILLEGALITÀ CHE COLPISCONO LA FILIERA.

MI RIFERISCO NON SOLO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO, MA ANCHE ALLE FRODI NELLA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE O COMUNITARIO, ALLE TRUFFE PREVIDENZIALI PER L'INDEBITO CONSEGUIMENTO DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO, ALLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA GESTIONE, ACQUISIZIONE E FINANZIAMENTO DI STRUTTURE IMPRENDITORIALI AGRICOLE.

ALTRE FORME DI ILLEGALITÀ NEL SETTORE AGRICOLO DI RILIEVO ISTITUZIONALE

IN CONCRETO, RAPPRESENTO CHE QUESTI SERVIZI AD AMPIO SPETTRO HANNO PORTATO, TRA IL 2011 E IL 2014:

- ALL'EMERSIONE DI MAGGIORI BASI IMPONIBILI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE PER 232 MILIONI DI EURO;
- ALL'INDIVIDUAZIONE DI TRUFFE CONTRIBUTIVE PER QUASI 182 MILIONI DI EURO, CON LA SCOPERTA DI CIRCA 22.000 FALSI BRACCIANTI AGRICOLI;
- ALL'ACCERTAMENTO DI FRODI NEL SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER OLTRE 702 MILIONI DI EURO, DI CUI 669 MILIONI DI EURO RELATIVI A RISORSE INDEBITAMENTE PERCEPITE E 33 MILIONI DI EURO PER CONTRIBUTI CONCESSI MA BLOCCATI PRIMA DELL'EROGAZIONE.

NEL SETTORE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NEL SOLO 2014, SONO STATI INOLTRE OPERATI SEQUESTRI E CONFISCHE PER OLTRE 340 MILIONI DI EURO, TRA TERRENI, FABBRICATI, AZIENDE, AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE, E CON LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 70 SOGGETTI A VARIO TITOLO COINVOLTI.

SI TRATTA, INVERO, DI FENOMENI CRIMINALI CHE INVESTONO A PIENO TITOLO L'INTERO SEGMENTO DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E CHE, PERTANTO, NECESSITANO DI UNA RISPOSTA AMPIA E COORDINATA, GARANTITA DA UN APPROCCIO OPERATIVO TRASVERSALE, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALL'ACCERTAMENTO SIMULTANEO DEI COLLEGAMENTI TRA LE DIVERSE MANIFESTAZIONI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.

LA FINALITÀ ULTIMA DI TALE ARTICOLATO QUADRO OPERATIVO È NATURALMENTE QUELLA DI PROTEGGERE IL TESSUTO ECONOMICO LEGALE DEL PAESE E I CITTADINI/CONSUMATORI CONTRO I CONDIZIONAMENTI DELLA LIBERA CONCORRENZA IMPRENDITORIALE E DEL REGOLARE ANDAMENTO DEL MERCATO CHE DERIVANO DALLE CONDOTTE CRIMINALI.

PER COMPLETARE IL QUADRO DELL'IMPEGNO OPERATIVO DEL CORPO NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLE COLLABORAZIONI INTER-ISTITUZIONALI, REPUTO UTILE ACCENNARE ALLE SINERGIE SVILUPPATE DAL CORPO A LIVELLO INTERNAZIONALE.

FORME DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

MI RIFERISCO, IN PARTICOLARE, ALLA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE ALL'OPERAZIONE INTERNAZIONALE "OPSON", SVILUPPATA A PARTIRE DAL 2012 DIETRO COORDINAMENTO DI EUROPOL ED INTERPOL, CHE COINVOLGE 70 AGENZIE DI POLIZIA E DOGANALI DI 50 PAESI.

OPERAZIONE OPSON

SI TRATTA, IN SINTESI, DI UN'INIZIATIVA OPERATIVA LA CUI 4<sup>A</sup> EDIZIONE È IN CORSO DI SVILUPPO IN QUESTE SETTIMANE E CHE MIRA A CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STATI, ANCHE AI FINI DELL'AVVIO DI EVENTUALI INDAGINI CONGIUNTE.

L'OPERAZIONE "OPSON", PERALTRO, FA PARTE DELLE AZIONI OPERATIVE PREVISTE *POLICY CYCLE 2014/2017*, DI CUI SI È GIÀ ACCENNATO NEL CORSO DELLA PRECEDENTE AUDIZIONE.

### PARTE III

#### QUESTIONI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE

PER QUANTO NON ANCORA AFFRONTATO NELLA PARTE PRECEDENTE DELL'INTERVENTO, PROPONGO, DI SEGUITO, ALCUNE CONSIDERAZIONI RELATIVAMENTE ALLE ESIGENZE CONOSCITIVE MANIFESTATE DALLA COMMISSIONE NEL DOCUMENTO PREPARATORIO ALLA PRESENTE AUDIZIONE, LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI DI PIÙ DIRETTO INTERESSE ISTITUZIONALE.

IN ORDINE ALLA TEMATICA DEL RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE E, IN TALE CONTESTO, DELLE FORME DI COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI OPERATIVI, RICHIAMO QUANTO GIÀ ESPOSTO RELATIVAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NEL VERSANTE DEGLI ILLECITI AGROALIMENTARI OPERATA DAL CITATO DECRETO MINISTERIALE 26 APRILE 2006.

RAFFORZAMENTO  
PRESIDIO TERRI-  
TORIALE: COOR-  
DINAMENTO TRA  
FORZE DI POLIZIA

SEGNALO, INOLTRE, PER CIÒ CHE CONCERNE SPECIFICAMENTE IL SETTORE OLEARIO, L'ESISTENZA DI UN APPOSITO MECCANISMO DI RACCORDO TRA I.C.Q.R.F. E FORZE DI POLIZIA PER L'ATTIVAZIONE DEI PIANI STRAORDINARI DI SORVEGLIANZA PREVISTI DALL'ART. 43, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 83 DEL 2012.

IN SOSTANZA, IN CASO DI MESSA IN OPERA DI TALI FORME DI CONTROLLO, RIVOLTE ALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI OLII EXTRAVERGINI ETICHETTATI ITALIANI PER I QUALI SIA STATA RISCOINTRATA LA MANCATA CONFORMITÀ ORGANOLETTICA DEL PRODOTTO RISPETTO AI PARAMETRI FISSATI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, L'ISPETTORATO PROCEDE ALL'INOLTRO A TUTTI GLI ORGANI DI CONTROLLO, DI UN'APPOSITA COMUNICAZIONE, NELLA QUALE, TRA L'ALTRO, VIENE RICHIESTA UNA TEMPESTIVA

INFORMAZIONE DA PARTE DEI DESTINATARI CIRCA L'EVENTUALE PRECEDENTE AVVIO DI UN ANALOGO PIANO DI CONTROLLO.

AVUTO RIGUARDO, POI, AL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI E DEI CONSUMATORI, È POSSIBILE FOCALIZZARE L'ATTENZIONE SU DUE ASPETTI RILEVANTI.

RUOLO DELLE  
RAPPRESENTANZE

IN PRIMO LUOGO, SI RITIENE POSSA ESSERE SFRUTTATA, AI FINI DELLA TEMPESTIVA INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DI ELEMENTI O CIRCOSTANZE INDICATIVE DI POTENZIALI FENOMENI D'ILLEGALITÀ, LA CONOSCENZA DELLE DINAMICHE DI EVOLUZIONE E SVILUPPO DELLA FILIERA CHE COSTITUISCE PATRIMONIO DI TALI TIPOLOGIE DI ORGANIZZAZIONI, IN RAGIONE DEL NATURALE CONTATTO CHE ESSE MANTENGONO CON IL MERCATO DI RIFERIMENTO E GLI OPERATORI DI SETTORE.

IN ALTRE PAROLE, CHI QUOTIDIANAMENTE INTRATTIENE RAPPORTI CON PRODUTTORI, DISTRIBUTORI E ACQUIRENTI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, PUÒ COGLIERE, CON IMMEDIATEZZA E PUNTUALITÀ, CIRCOSTANZE, ASPETTI E PROGRESSIVE MODIFICAZIONI DEGLI SCENARI ECONOMICI E COMMERCIALI DI RIFERIMENTO.

QUESTO GENERE DI INFORMAZIONI PUÒ SENZ'ALTRO COSTITUIRE UTILE SPUNTO DI ANALISI ED APPROFONDIMENTO ANCHE IN OTTICA OPERATIVA, AI FINI DEL TEMPESTIVO ORIENTAMENTO DEL DISPOSITIVO DI VIGILANZA RISPETTO ALLE NUOVE REALTÀ CHE, DI VOLTA IN VOLTA, SI AFFACCIANO SUL CAMPO.

UN SECONDO AMBITO IN CUI POSSONO RIVELARSI UTILI LE SINERGIE CON LA RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA È QUELLO DELLA SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA.

DA QUESTO PUNTO DI VISTA, L'AUSILIO NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DIVULGATIVE E INFORMATIVE CIRCA I RISCHI E I DANNI PROCURATI DALLE CONDOTTE ILLECITE, PUÒ RISULTARE PARTICOLARMENTE PREZIOSO AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DI UNA PIÙ AMPIA CULTURA DELLA LEGALITÀ TRA I CITTADINI.

VA DETTO, PERALTRO, CHE, IN UNA PROSPETTIVA DI CONCRETA ATTUAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DIANZI RICHIAMATE, OCCORRE METTERE A SISTEMA SPECIFICI MECCANISMI DI RACCORDO TRA I SOGGETTI A VARIO TITOLO COINVOLTI NEL CONTRASTO AI FENOMENI ILLECITI CHE MINACCIAANO LA FILIERA AGROALIMENTARE NAZIONALE.

COME HA GIÀ AVUTO MODO DI SOTTOLINEARE IL COMANDANTE GENERALE NELL'AUDIZIONE DELL'OTTOBRE SCORSO, FORME DI COORDINAMENTO DI QUESTA NATURA SONO GIÀ IN ATTO IN ALCUNE PROVINCE ITALIANE.

MI RIFERISCO, IN PARTICOLARE, AI PROTOCOLLI D'INTESA SIGLATI A PADOVA, MILANO E, DA ULTIMO, A ROMA, ATTRAVERSO I QUALI, ANCHE PER LE FINALITÀ CHE PRECEDENTEMENTE HO ILLUSTRATO, VENGONO RIUNITI IN UN UNICO TAVOLO DI COORDINAMENTO, TUTTI I SOGGETTI A VARIO TITOLO INTERESSATI DAGLI ILLECITI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

RILIEVO PROTO-  
COLLI DI COL-  
LABORAZIONE

QUESTA ESPERIENZA, OLTRE A RAZIONALIZZARE E RACCORDARE LA COMPLESSIVA AZIONE DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE SUL TERRITORIO FAVORENDO IL COLLEGAMENTO INFO-OPERATIVO TRA LE FORZE DELL'ORDINE E LA POLIZIA LOCALE, HA IL PREGIO DI FACILITARE L'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI PRATICHE A PROBLEMI OPERATIVI CHE POSSONO INCIDERE SUL BUON ESITO DEI CONTROLLI ANTIFRODE, COME, AD ESEMPIO, L'ESECUZIONE DI

ANALISI DI LABORATORIO SULLE MERCI SEQUESTRATE E L'INDIVIDUAZIONE DI SITI IDONEI PER IL LORO STOCCAGGIO.

TRA L'ALTRO, LO SCHEMA DI COORDINAMENTO IN DISCORSO È ANCHE INSERITO TRA LE *BEST PRACTICE* INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE, ALLA VOCE "*MODELLO PADOVA*" ED È STATO ANCHE RICHIAMATO NELL'AMBITO DI UNA DIRETTIVA EMANATA NEL DICEMBRE 2014 DAL MINISTRO DELL'INTERNO, AI FINI DELL'INTENSIFICAZIONE DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE.

PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI CHE AGISCONO SUL CAMPO, PRECISO CHE LA GUARDIA DI FINANZA PROMUOVE ANNUALMENTE SPECIFICI PERCORSI DIDATTICI IN FAVORE DEL PERSONALE OPERATIVO, TENUTI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DEL CORPO O IN MODALITÀ *E-LEARNING*.

INVESTIMENTI IN  
FORMAZIONE

CON RIFERIMENTO ALL'ULTIMO TRIENNIO, AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI IN TEMA DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE HANNO PARTECIPATO, NEL COMPLESSO, 3.124 MILITARI DEI DIVERSI RUOLI.

CONCLUDENDO SULLA TEMATICA DEL RAFFORZAMENTO DELL'*ENFORCEMENT* E DELL'EFFICACIA, IN TALE CONTESTO, DEGLI STRUMENTI INFORMATICI ATTUALMENTE DISPONIBILI, EVIDENZIO, IN LINEA GENERALE, I BENEFICI CHE POSSONO ESSERE TRATTI DA SISTEMI DI RACCOLTA STRUTTURATA E ORGANIZZATA DI DATI RELATIVI AI SERVIZI NEL SETTORE, SOPRATTUTTO IN TERMINI DI INCREMENTO DELLE CAPACITÀ DI ANALISI E CONOSCENZA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEI FENOMENI ILLECITI.

EFFICACIA BAN-  
CHE DATI

QUESTA È LA FILOSOFIA CHE HA ISPIRATO LA CREAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ANTI CONTRAFFAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA (S.I.A.C.), CHE, COME GIÀ EVIDENZIATO

NELL'AUDIZIONE DELLO SCORSO OTTOBRE, SI PONE QUALE STRUMENTO DESTINATO NON SOLO AD UN USO INTERNO, MA APERTO ANCHE AL MONDO IMPRENDITORIALE E DEI CONSUMATORI.

PASSANDO AL CAPITOLO DEL CONTRASTO ALL'*ITALIAN SOUNDING*, OLTRE A QUANTO GIÀ PRECEDENTEMENTE EVIDENZIATO, AGGIUNGO CHE L'ISTITUZIONE DI MARCHI COLLETTIVI VOLONTARI FINALIZZATI A VALORIZZARE E RENDERE RICONOSCIBILE L'ECCELLENZA DEI PRODOTTI ITALIANI NEL MONDO, GIOVEREBBE SENZ'ALTRO AL SETTORE AGROALIMENTARE, SE NON ALTRO NELLA PROSPETTIVA DI FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI AD ORIENTARE CORRETTAMENTE LE SCELTE DEGLI ACQUIRENTI.

NATURALMENTE, INIZIATIVE DI QUESTO GENERE, PROPRIO PERCHÉ FONDATE SULL'ADESIONE VOLONTARIA, DEVONO COSTITUIRE OGGETTO DI ADEGUATA VALORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ, SIA VERSO LA PLATEA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI.

PER QUANTO RIGUARDA L'APPARATO SANZIONATORIO PENALE APPRESTATO PER CONTRASTARE I CRIMINI AGROALIMENTARI ILLECITI, IL GIUDIZIO DI EFFICACIA È SENZ'ALTRO POSITIVO.

LE NORME VIGENTI COPRONO LE CONDOTTE CARATTERISTICHE DEL SETTORE E CONSENTONO AGLI OPERATORI DI SVILUPPARE AZIONI OPERATIVE INCISIVE E PENETRANTI, GRAZIE ANCHE AL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI ATTUATO CON LA LEGGE N. 9 DEL 2013, AVUTO RIGUARDO, IN PARTICOLARE, ALL'ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.

CON RIFERIMENTO, IN PARTICOLARE, ALL'EFFICACIA DELLE TUTELE ACCESSORIE PREVISTE DALLA LEGGE N. 9/2013, PRECISO CHE I REPARTI DEL CORPO HANNO PROVVEDUTO IN 2

CASI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA CITATA  
NORMATIVA, CHE CONTEMPLA LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI  
PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO.

**PARTE IV****CONSIDERAZIONI FINALI**

AVVIANDOMI ALLA CONCLUSIONE DEL PRESENTE INTERVENTO, RIBADISCO IN QUESTA SEDE L'UTILITÀ DI RECEPIRE LE IPOTESI DI MODIFICA DEL QUADRO LEGISLATIVO NEL SETTORE AGROALIMENTARE GIÀ SEGNALATE DAL COMANDANTE GENERALE NEL CORSO DELL'AUDIZIONE DELLO SCORSO OTTOBRE, VALE A DIRE:

RECEPIMENTO DELLE PROPOSTE DELLA D.N.A.

- L'INSERIMENTO DEI REATI ASSOCIATIVI FINALIZZATI ALLA COMMISSIONE DELLE CONDOTTE PREVISTE DALL'ART. 517-QUATER DEL CODICE PENALE ("CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI"), TRA QUELLI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA;
- L'INCLUSIONE DELLO STESSO ART. 517-QUATER TRA I REATI PER I QUALI, AI SENSI DELL'ART. 518 DEL CODICE PENALE, È PREVISTA LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, IN ANALOGIA CON QUANTO GIÀ PREVISTO DALL'ART. 13, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 9/2013 PER QUANTO RIGUARDA IL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA;
- L'ESTENSIONE, SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 517-QUATER DEL CODICE PENALE, DELLE SANZIONI INTERDITTIVE ED ACCESSORIE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E 448, COMMA 2, DEL CODICE PENALE, CIOÈ L'INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, LA SOSPENSIONE O REVOCA DELLE LICENZE, AUTORIZZAZIONI O ABILITAZIONI;
- L'INTRODUZIONE, TRA LE FATTISPECIE PER LE QUALI POSSONO ATTIVARSI INDAGINI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 266 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DI QUELLE

PREVISTE DAGLI ARTICOLI 517 (VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI) E 517-BIS (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI) DEL CODICE PENALE.

CON SPECIFICO RIGUARDO AL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA, POI, SEGNALO L'UTILITÀ DELLA POSSIBILE INTRODUZIONE DI SPECIFICI MECCANISMI DI RACCOLTA E COMUNICAZIONE SISTEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI OLIO EFFETTUATE DA OPERATORI NAZIONALI.

INTEGRAZIONE ED  
AMPLIAMENTO DEL-  
LE MISURE PRE-  
VISTE DALLA LEGGE  
N. 9/2013

DA QUESTO PUNTO DI VISTA, INFATTI, SI OSSERVA CHE L'ART. 16 DELLA LEGGE N. 9/2013 CONTEMPLA UNA SERIE DI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DI PRODUTTORI, FRANTOI, IMPRESE DI CONDIZIONAMENTO E COMMERCianti, NELLA PROSPETTIVA DI CONSENTIRE, ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE DELL'AG.E.A. (S.I.A.N.), LA PIENA RINTRACCIABILITÀ DELLE PARTITE DI OLIO INSERITE NEI CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE.

SI TRATTA, TUTTAVIA, DI ADEMPIMENTI RIMESSI ALL'OSSERVANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI I QUALI, CONSEGUENTEMENTE, POSSONO ESSERE DISATTESI CON FALSE ANNOTAZIONI E SCRITTURAZIONI RILEVABILI SOLO A POSTERIORI, A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA.

IN QUESTO SENSO, CONSIDERATO CHE LE FRODI NEL SETTORE VENGONO DI FREQUENTE PERPETRATE UTILIZZANDO MATERIA PRIMA DI PROVENIENZA ESTERA, L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA S.I.A.N. CON GLI ELEMENTI RELATIVI ALLE MOVIMENTAZIONI CON L'ESTERO DI PARTITE DI OLIO TRATTATE DA OPERATORI NAZIONALI, CONSENTIREBBE DI MIGLIORARE LA TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA, INSERENDO A SISTEMA INFORMAZIONI RACCOLTE DIRETTAMENTE DALLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE ED UTILIZZABILI, ATTRAVERSO L'OPPORTUNO INCROCIO CON I DATI FORNITI DALLE PARTI PRIVATE, PER L'ESECUZIONE DI ANALISI DI CONTESTO, PER LA SELEZIONE DELLE POSIZIONI ANOMALE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO E PER I SUCCESSIVI RISCONTRI PRESSO LE SEDI AZIENDALI.

TALE SOLUZIONE, PERALTRO, CONSENTIREBBE ANCHE DI MONITORARE LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTO DICHIARATO *MADE IN ITALY* VERSO I MERCATI ESTERI, PREVENENDO O COMUNQUE FACILITANDO L'INDIVIDUAZIONE DELLE CATENE ILLECITE CHE, DAL NOSTRO PAESE, ALIMENTANO IL FENOMENO DELL'*ITALIAN SOUNDING*.

CONFERMANDO, DA ULTIMO, L'IMPEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI CHE INTERESSANO IL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E, PIÙ IN GENERALE, IL COMPARTO AGROALIMENTARE NAZIONALE, RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE E RIMANGO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DOMANDE.


**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**III Reparto Operazioni**

**ALLEGATO**

**RISULTATI DELLA GUARDIA DI FINANZA  
NEL SETTORE DELLA CONTRAFFAZIONE  
DELL'OLIO D'OLIVA  
(Periodo gennaio 2011 - dicembre 2014)**

## 1. DATI GENERALI DEI SEQUESTRI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SETTORE AGROALIMENTARE


Nel periodo gennaio 2011-dicembre 2014, i Reparti della Guardia di Finanza hanno complessivamente sequestrato nel settore delle frodi del comparto agroalimentare (**Grafico 1**) circa 30.000 tonnellate e 29 milioni di litri di generi per uso alimentare.



Le tipologie di prodotti oggetto di sequestro sono

riepilogate nella tabella in **annesso 1**. Dal prospetto, si evince che gli interventi più consistenti hanno interessato, nell'ordine, il vino e gli spumanti (con 28,7 milioni di litri), l'olio di oliva (con 9.571 tonnellate), i mosti e le uve parzialmente fermentati (8.936 tonnellate) e i cereali (5.023 tonnellate).

Suddividendo i risultati per anno (**Grafico 2**), emerge un picco di sequestri nell'anno 2013, principalmente dovuto agli esiti di importanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato i settori delle produzioni viti-vinicole e quello dell'olio.




In **annesso 2** è proposta la ripartizione per anno dei sequestri operati in base alla tipologia di prodotti.

## 2. FOCUS RELATIVO AI SEQUESTRI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA

### a. Dati relativi ai sequestri



Nel periodo 2011-2014, gli interventi dei Reparti nel settore oleario hanno



condotto al sequestro di 9.571 tonnellate di olio d'oliva, che corrisponde al 24% del totale dei prodotti alimentari solidi complessivamente ritirati dal mercato (**Grafico 3**).

Scomponendo il dato per ciascuna delle annualità prese a riferimento (**Gra-**

**fici 4 e 5**), emerge un *trend* dei sequestri altalenante, con picchi per il comparto dell'olio d'oliva nel 2012 e, relativamente al più ampio contesto dei sequestri di prodotti ad uso alimentare misurati in chilogrammi, nell'anno successivo.




Relativamente al comparto dell'olio d'oliva, il citato picco è riferibile agli esiti dell'operazione "Arbequino" del Nucleo di polizia tributaria di Siena.


## b. Dati relativi agli interventi

I risultati conseguiti nel comparto delle contraffazioni agro-alimentari sono stati conseguiti a seguito dell'esecuzione di 677 interventi complessivi.

Di questi, 30, pari al 4% del totale, hanno interessato specificamente il settore dell'olio d'oliva (**Grafico 6**).



A seguito delle indagini di polizia giudiziaria eseguite dai Reparti nel comparto oleario, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziarica per le fattispecie di settore (falsa denominazione d'origine, frode in commercio, contraffazione) 93 soggetti, 23 dei quali oggetto di provvedimenti di natura cautelare emessi dall'Autorità Giudiziarica precedente (**Grafico 7**).





### c. Analisi territoriale

L'analisi su base territoriale delle attività svolte dai Reparti della Guardia di Finanza nel settore dell'olio d'oliva per il periodo di riferimento (**Grafico 8**), fa registrare una concentrazione dei sequestri nelle regioni del centro-sud Italia.

Le regioni settentrionali, di contro, non risultano essere state interessate da azioni operative di rilievo.

Il primato dei sequestri spetta alla Toscana (**Cartina**), con quasi 9.000 tonnellate. Tale quantità corrisponde al 92,7% sul totale sequestrato sull'intero territorio nazionale (oltre 9,5 tonnellate).

Il rimanente 7% è distribuito tra Puglia (600 tonnellate), Campania (oltre 83 tonnellate), Sicilia e Marche (circa 15 tonnellate).



Annesso 1

<b>Quantitativi (espressi in Kg e litri) dei prodotti sequestrati dal Corpo nel periodo 2011 - 2014 per frodi commerciali e sanitarie.</b>		
Descrizione genere	Unità di misura	Sequestri
ACETO	LT.	59
ALIMENTARI, ALTRI PRODOTTI	KG.	4.910.993
BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE	LT.	142.528
CAFFE' E SUCCEDANEI	KG.	154
CARNE	KG.	42.101
CROSTACEI E MOLLUSCHI	KG.	2.266
CEREALI	KG.	5.023.098
FORMAGGI E LATTICINI	KG.	58.939
FRUTTA	KG.	50.366
LATTE E CREME DI LATTE FRESCHI	LT.	300
LEGUMI	KG.	938.460
LIQUORI E DISTILLATI	LT.	4.339
MOSTI E UVE PARZIALMENTE FERMENTATI	KG.	8.936.267
OLIO DI OLIVA	KG.	9.571.039
ORTAGGI	KG.	62.710
PANE	KG.	1.818
PASTE ALIMENTARI	KG.	3.118
PASTICCERIA PRODOTTI DELLA	KG.	5.702
PESCE	KG.	5.557
PRODOTTI (SOLIDI) D.O.P. - D.O.C.	KG.	422
RISO	KG.	42.032
SALUMI	KG.	6.362
SCATOLAME	KG.	6.406
TE'	KG.	10.895
VINI E SPUMANTI	LT.	28.719.583
<b>TOTALE</b>	<b>KG.</b>	<b>29.678.705</b>
	<b>LT.</b>	<b>28.866.809</b>

Annesso 2

Quantitativi (espressi in Kg e litri) dei prodotti sequestrati dal Corpo nel periodo 2011 - 2014 per frodi commerciali e sanitarie.						
Descrizione genere	Unità di misura	Sequestri				TOTALE
		2011	2012	2013	2014	
ACETO	LT.	0	0	11	48	59
ALIMENTARI, ALTRI PRODOTTI	KG.	16.697	2.133.228	2.571.821	189.247	4.910.993
BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE	LT.	97.499	18.292	14.499	12.238	142.528
CAFFE' E SUCCEDANEI	KG.	0	135	3	16	154
CARNE	KG.	5.658	33.887	1.142	1.414	42.101
CROSTACEI E MOLLUSCHI	KG.	353	203	1.484	226	2.266
CEREALI	KG.	4.906.637	149	31.935	84.377	5.023.098
FORMAGGI E LATTICINI	KG.	57.673	787	118	361	58.939
FRUTTA	KG.	11.544	3.181	3.814	31.827	50.366
LATTE E CREME DI LATTE FRESCI	LT.	0	0	300	0	300
LEGUMI	KG.	173.660	13	14.741	750.046	938.460
LIQUORI E DISTILLATI	LT.	6	1.372	2.911	50	4.339
MOSTI E UVE PARZIALMENTE FERMENTATI	KG.	9.948	211.972	8.714.342	5	8.936.267
OLIO DI OLIVA	KG.	155.416	8.195.709	898.192	321.722	9.571.039
ORTAGGI	KG.	31.590	23.754	363	7.003	62.710
PANE	KG.	321	718	425	354	1.818
PASTE ALIMENTARI	KG.	0	469	43	2.606	3.118
PASTICCERIA PRODOTTI DELLA	KG.	0	15	46	5.641	5.702
PESCE	KG.	2.956	1.459	106	1.036	5.557
PRODOTTI (SOLIDI) D.O.P. - D.O.C.	KG.	367	10	45	0	422
RISO	KG.	0	42.001	12	19	42.032
SALUMI	KG.	45	577	1.038	4.702	6.362
SCATOLAME	KG.	880	769	1.899	2.858	6.406
TE'	KG.	10.868	4	2	21	10.895
VINI E SPUMANTI	LT.	5.071	449.523	27.750.926	514.063	28.719.583
<b>TOTALE</b>	<b>KG.</b>	<b>5.384.613</b>	<b>10.649.040</b>	<b>12.241.571</b>	<b>1.403.481</b>	<b>29.678.705</b>
	<b>LT.</b>	<b>102.576</b>	<b>469.187</b>	<b>27.768.647</b>	<b>526.399</b>	<b>28.866.809</b>



**COMANDO CARABINIERI**  
**POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**  
**NAC – NUCLEI ANTIFRODI CARABINIERI**



*AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI  
INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL  
COMMERCIO ABUSIVO*

*Roma, 16 febbraio 2015*

**COMANDO CARABINIERI  
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

**SOMMARIO**

LE ATTRIBUZIONI DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI .....	2
LA CONTRAFFAZIONE RELATIVA AGLI OLI DI OLIVA EXTRAVERGINI.....	2
1) Entità del fenomeno .....	2
2) Rafforzamento del presidio territoriale.....	7
3) Tutela del <i>Made in Italy</i> : fenomeni di usurpazione all'estero ( <i>Italian Sounding</i> nell'agroalimentare, ecc).....	8
4) Apparato sanzionatorio.....	9
5) Comunicazione/Informazione destinata ai consumatori .....	10



## COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

### LE ATTRIBUZIONI DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI

Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297<sup>1</sup> e dal D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105<sup>2</sup>, svolge **controlli straordinari sull'erogazione e percezione di aiuti UE** nel settore agroalimentare, della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e agli indigenti. Inoltre, esercita **controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti UE e concorre, coordinandosi con l'ICQRF, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare.**

### LA CONTRAFFAZIONE RELATIVA AGLI OLI DI OLIVA EXTRAVERGINI

#### 1) Entità del fenomeno

I dati di esperienza delle attività svolte dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari hanno evidenziato che le frodi più ricorrenti nel settore oleario sono attuate mediante:

- la miscelazione di oli di oliva extra vergine e vergine con altri di minori qualità (semi, soia, sansa, mais, di solito addizionati con clorofilla e betacarotene);
- la commercializzazione come "extravergine di oliva" di oli ottenuti invece dalla lavorazione, mediante procedimenti chimici, di quelli lampanti.

In tale quadro nell'ultimo quinquennio (dal 2010 - ad oggi) i Nuclei Antifrodi Carabinieri hanno:

- effettuato controlli su **418 aziende del settore;**
- operato **sequestri per complessivi 3.106.197 chilogrammi di prodotti, per un controvalore di 11.704.361,00 euro;**
- accertato **139 violazioni penali/amministrative;**
- segnalato **57 soggetti all'Autorità Giudiziaria;**
- individuato erogazioni illecitamente percepite per **741.308 euro.**

COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI ATTIVITÀ OPERATIVA SETTORE OLIO 2010/2014	
AZIENDE CONTROLLATE	418
CONTRIBUTI VERIFICATI (EURO)	2.268.810
AIDI INDEBITAMENTE PERCEPI (RICHESTI)	741.308
KG PRODOTTI AGROALIMENTARI SEQUESTRATI	3.106.197
VALORE PRODOTTO SEQUESTRATO	11.704.361
VIOLAZIONI PENALI/AMMINISTRATIVE	139
PERSONE SEGNALATE ALL'A.G.	57

<sup>1</sup> «Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78».

<sup>2</sup> «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

**COMANDO CARABINIERI**  
**POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Nel dettaglio sono state condotte le seguenti attività:

**ANNO 2010**

- in Roma, sequestrati 2,25 quintali di sostanza oleosa venduta come EVO, risultati invece olio di semi vari miscelato con clorofilla. Denunciati due soggetti per frode nell'esercizio del commercio;
- in La Spezia, presso l'area portuale, sequestrati oltre 47.000 litri di olio di oliva destinati alla Repubblica Popolare Cinese ed agli Stati Uniti d'America poiché falsamente etichettato come olio extra vergine di origine italiana, mentre in realtà si trattava di olio lampante di provenienza tunisina. Nel corso della conseguente attività investigativa, veniva individuato un circuito illegale di importazione di ingenti quantitativi di olio lampante non commestibile e si procedeva all'ulteriore sequestro di 3.000 tonnellate circa di prodotto, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro in varie località del territorio nazionale e alla notifica di misure interdittive.

**ANNO 2011**

- in Roma, sono stati sequestrati 115 litri di sostanza oleosa venduta come EVO poiché risultata olio di soia più clorofilla. Denunciato un soggetto per frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine;
- in Aprilia (LT), veniva elevata sanzione amministrativa pari a euro 6.000 nei confronti di una ditta olearia per violazione alla normativa sulla etichettatura;
- in Arezzo, sono state elevate sanzioni amministrative pari a euro 14.000 nei confronti di una ditta olearia poiché commercializzava un prodotto non conforme alla categoria dichiarata;
- in Emilia Romagna, è stata individuata un'azienda che importava olio etichettato EVO dalla Spagna e dalla Grecia per destinarlo ad aziende del settore della ristorazione; alle analisi di laboratorio il prodotto si è rilevato in realtà "olio deodorato", del quale venivano sequestrati oltre 9.000 litri;
- in Jolanda di Savoia (FE) e Villaverla (VI), nei confronti di due pubblici esercenti, si è proceduto alla contestazione di due sanzioni amministrative per 2.000 euro per aver proposto al consumo olio d'oliva in contenitori non etichettati;
- in Cerignola (FG), presso un oleificio, sono stati sequestrati 13 quintali di olio extravergine di oliva, poiché detenuto senza la prescritta documentazione che ne giustificasse la provenienza, in violazione alle norme sulla rintracciabilità. Deferito il titolare per frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine poiché vendeva come extravergine di oliva olio risultato in realtà da analisi di laboratorio lampante;

**COMANDO CARABINIERI  
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

- nelle province di Salerno ed Avellino, sono stati deferiti tre amministratori di altrettante aziende olearie per tentata frode nell'esercizio del commercio, per aver detenuto per la commercializzazione extra u.e., circa 600 litri complessivi di condimenti a base di olio extravergine d'oliva, imbottigliati, riportanti lotti di produzione falsificati, sulle cui confezioni erano state apposte etichette in cui veniva indicato una falsa origine del prodotto;
- **in provincia di Reggio Calabria è stato deferito il titolare di un frantoio per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno dell'Unione Europea poiché, mediante il rilascio di false certificazioni su fittizie produzioni di olio conseguiva illecitamente, per la campagna 2004-2005, finanziamenti comunitari pari a euro 63.575,51;**
- in Terlizzi (BA), presso un'azienda olivicola sono state sequestrate circa 2 tonnellate di olio extravergine di oliva imbottigliato poiché privo in etichetta dell'indicazione del luogo di origine e riportante indicazioni di qualità superiore non consentite dalla vigente normativa;
- **in provincia di Reggio Calabria, nell'ambito di una complessa attività investigativa, sono stati indagati 48 soggetti, di cui 12 arrestati su o.c.c., per aver percepito illecitamente finanziamenti UE per circa 1 milione di euro. Le irregolarità hanno riguardato anche il settore olivicolo con il coinvolgimento di frantoiani ed ispettori delegati al controllo.**

**ANNO 2012**

- in Formia (LT), sono stati deferiti due titolari di altrettante aziende olearie per frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine per aver posto in vendita come EVO olio lampante e miscele di oli raffinati;
- in Cerignola (FG), è stato sequestrato vario materiale per imbottigliamento e 5.000 etichette poiché impiegate per la commercializzazione di falso EVO, in realtà risultato olio di semi vari più clorofilla. Denunciati due soggetti per frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine;
- **in Roma, presso esercizi di ristorazione, sono stati sequestrati 812 chilogrammi di sostanza oleosa etichettata come EVO ma in realtà risultata olio di soia più clorofilla. Denunciato un soggetto per frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine;**
- in Tivoli (RM), sono stati deferiti quattro soggetti alla competente A.G. per frode nell'esercizio del commercio, poiché avevano posto in vendita olio EVO dichiarato biologico senza idoneo certificato di conformità;
- in provincia di Parma presso un'azienda olearia, sono stati sequestrati chilogrammi 2.462,21 di olio extravergine oliva del valore di 13.440 euro, per aver utilizzato etichette ingannevoli con l'acronimo TOP (assonanza con DOP);

**COMANDO CARABINIERI  
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

- in Portovenere (SP), sono state contestate sanzioni per complessivi 6.000 euro ad esercizi di ristorazione che avevano proposto al consumo olio di oliva in contenitori non etichettati;
- in provincia di Reggio Emilia e Varese, sono state sequestrate oltre 221 mila confezioni monodose di olio extra vergine di oliva e olio di oliva sfuso per oltre 3.900 litri, per violazione della normativa sulla tracciabilità.

**ANNO 2013**

- in provincia di Roma, nel mese di marzo, è stato operato il sequestro di 272 litri di olio privo di documentazione sulla tracciabilità commercializzato come olio extravergine di qualità;
- in provincia di Roma, nel mese di dicembre, sono state sequestrate 14 tonnellate di olio posto in commercio da un intermediario quale EVO, risultato in realtà olio miscelato di mais con aggiunta di olio di sansa e extravergine di oliva;
- in provincia di Verona e Brescia, sono state contestate sanzioni al legale rappresentante di una società olearia per l'indebito utilizzo della DOP "Garda".

**ANNO 2014**

- in Roma, sono state sequestrate 7 tonnellate di sostanza oleosa venduta come EVO poiché in realtà risultata una miscela di olio di semi vari. Denunciato un soggetto per frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine;
- in provincia di Arezzo, presso un agriturismo, venivano sequestrati 2,5 quintali di sostanza oleosa venduta come EVO biologico risultato invece olio lampante. Denunciato un soggetto per frode nell'esercizio del commercio;
- in Trapani e Favignana (TP), sono stati deferiti all'A.G. due soggetti responsabili di frode nell'esercizio del commercio continuata poiché immettevano in commercio 8.238 confezioni, per complessivi chilogrammi 2.471,40 (valore euro 250.000 circa) di ventresca di tonno congelato proveniente da un allevamento maltese, in olio di oliva raffinato, etichettandolo falsamente quale "Ventresca e tarantello di tonno rosso in olio extravergine di oliva - di mattanza - Favignana";
- in Umbria e Toscana, presso un imbottigliatore e una società di import/export di prodotti made in Italy sono state sequestrate oltre 36.000 etichette e 1.400 contenitori per il confezionamento di olio EVO non italiano con marchio registrato in Paese extra comunitario contenente fallaci indicazioni di provenienza nazionale e destinato al commercio estero (applicato l'art. 6 della Legge 9/2013);



**COMANDO CARABINIERI**  
**POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

- in provincia di Salerno sono state sequestrate per la violazione di cui agli artt. 515 e 517 bis c.p., 1632 bottiglie di olio extra vergine di oliva riportanti in etichetta la dicitura mendace al "limone Costa d'Amalfi IGP".

**ANNO 2015**

- in Palmi (RC) è stato deferito un imprenditore agricolo per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore oleario per aver percepito illecitamente oltre 51.000 euro mediante domande di finanziamento UE con falsa documentazione. L'intervento ha bloccato un'ulteriore richiesta fraudolenta di oltre 17.000 euro.

**COMANDO CARABINIERI  
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

**2) Rafforzamento del presidio territoriale**

A livello periferico il coordinamento delle attività delle FF.PP. - anche all'occorrenza delle Polizie locali - viene assicurato nell'ambito del Comitato Provinciale per l'O.S.P., presieduto dal Prefetto ed al quale intervengono il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della G.d.F., del C.F.S., il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune Capoluogo (o di quello di volta in volta interessato).

In materia di contrasto alla c.d. "Agropirateria", si segnala che un ulteriore momento di raccordo a livello Provinciale si è concretizzato con l'istituzione dei "Tavoli di coordinamento" presso le Prefetture - UTG (circolare del Ministero dell'Interno del 4/7/2013) per avviare il monitoraggio dei fattori di rischio che possano incidere in ambito locale sulle attività agroalimentari e della pesca con il coinvolgimento anche dei soggetti competenti a vario titolo nella materia; in detti consessi è richiesto sovente da parte dei Comandanti Territoriali dell'Arma l'intervento di militari di questo Comando per il necessario supporto tecnico.

L'azione di contrasto all'agropirateria in genere non può prescindere da rapporti di stretta collaborazione con le OP/consumatori, specialmente sotto il profilo informativo/formativo (in tale quadro si citano, ad esempio, il **decalogo contro le frodi sull'EVO** realizzato da questo Comando con l'UNAPROL e, per ultimo, il workshop tenuto in questa sede dal Movimento Difesa del Cittadino **sulle "frodi on-line"**).

I database "IPERICO" e "SIAC" costituiscono validi strumenti di condivisione delle esperienze delle singole FF.PP. o organismi preposti alla vigilanza/controllo in materia di contraffazione agroalimentare che consentono, tra l'altro, la divulgazione dei modus operandi posti in essere dai contraffattori al fine di poter sviluppare un'azione più incisiva di contrasto al fenomeno.

Il Comando si avvale inoltre del **SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale** - ritenuto un utile strumento di supporto nell'orientare l'attività di controllo in quanto, mediante la visualizzazione del registro telematico obbligatorio, offre un quadro sommario di situazione delle giacenze e movimentazione degli oli presso le aziende del settore, nonché le operazioni di commercializzazione e gli eventuali contributi agricoli percepiti.

Si segnala infine che sarebbe auspicabile il coinvolgimento nelle attività di aggiornamento anche dei magistrati degli Uffici Giudiziari (Procure della Repubblica) operanti nei territori maggiormente interessati dai delitti connessi all'"agropirateria", anche ai fini di un'opportuna "sensibilizzazione" circa la rilevanza ormai assunta dal fenomeno e agli ingenti danni arrecati al comparto agroalimentare ritenuto strategico per l'economia nazionale.

Quanto sopra anche alla luce delle progettate modifiche in tema di "non punibilità" dei fatti "di tenue entità" e "non abituali", considerato che le principali norme penali

**COMANDO CARABINIERI**  
**POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

contro l' "agropirateria" - art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze non genuine come genuine), art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - prevedono pene edittali inferiori a 5 anni di reclusione.

**3) Tutela del *Made in Italy*: fenomeni di usurpazione all'estero (*Italian Sounding* nell'agroalimentare, ecc)**

Si ritiene che lo strumento più efficace per ridurre le possibili frodi e per fornire una maggior consapevolezza al consumatore insieme ad un'accresciuta tutela del "*Made in Italy*", consentendo anche a posteriori possibili controlli documentali sulle forniture di materia prima, sia la "**totale tracciabilità del prodotto**", ivi compresa l'indicazione esatta dello **Stato di origine** (coltivazione) **delle olive**.

A riguardo si segnala l'avvio di un progetto elaborato dal Mipaaf e dall'Università della Tuscia denominato "Olio trace DOP" ([www.oliotracedop.it](http://www.oliotracedop.it)) che si muove in tale direzione, realizzato mediante un sistema QR code di facile e immediata consultazione da parte del consumatore con apparecchi elettronici di ampia diffusione (smartphone, tablet etc.).

Un importante passo in avanti è stato compiuto dalla Legge 9/2013 con il divieto delle pratiche commerciali ingannevoli circa le indicazioni geografiche di provenienza degli oli/olive (art. 4) e la rilevanza penale ex art. 517 C.P. ora attribuita alla fallace indicazione nell'uso del marchio degli oli di oliva vergine (art. 6), prima perseguita solo in via amministrativa.

Sarebbe inoltre auspicabile la costituzione di un "*corpus juris*" dell'agroalimentare europeo al fine di rendere quanto più uniforme possibile l'impiego di strumenti di tutela dalle contraffazioni.

In ambito extra UE sono auspicabili iniziative finalizzate **non solo alla tutela del marchio nazionale usurpato** (aspetto usualmente di minore interesse per il Paese extra UE), **bensì ad informare gli organi di controllo dello Stato Estero che i loro consumatori potrebbero essere danneggiati economicamente e nella salute da un prodotto contraffatto o comunque irregolare**.

Tale visione potrebbe far accrescere l'interesse da parte delle autorità estere a tutelare i diritti dei loro consumatori e, di riflesso, a garantire anche il prodotto italiano (con casi di risoluzione con la sola moral suasion sull'operatore; es: in Canada è stato ritirato volontariamente dal mercato un prodotto evocativo di un famoso vino italiano a seguito di una recente segnalazione inoltrata sul canale INTERPOL).

Il Comando CC Politiche Agricole e Alimentari, anche mediante il costante monitoraggio dei siti web dedicati all'e-commerce, **ha inoltrato n. 79 segnalazioni sui**

**COMANDO CARABINIERI**  
**POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

canali di Cooperazione Internazionale di Polizia circa la commercializzazione in stati esteri di prodotti recanti false indicazioni evocative dei più noti marchi di qualità dell'agroalimentare italiano (principalmente vini, formaggi e aceto balsamico), interessando nel contempo l'ICQRF per il monitoraggio sull'eventuale attivazione della "protezione ex officio" in ambito comunitario (Regolamento UE 1251/2012).

Al riguardo, ha assunto particolare rilevanza l'indagine recentemente condotta sulla commercializzazione nel Nord America dei cosiddetti "WINE KITS" recanti in etichetta riferimenti a 24 vini italiani DOP e IGP tra i più famosi al mondo, tra i quali Amarone, Barolo, Chianti, ecc., e venduti in confezioni con le effigi del Tricolore e del Colosseo (4 soggetti indagati, di cui due destinatari di misure cautelari interdittive).

#### 4) Apparato sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 517 quater C.P., in combinato con la Legge 9/2013, si sta rivelando un ottimo strumento di contrasto nella lotta alla contraffazione dell'olio di oliva e più in generale all'agropirateria.

È recente l'applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della Legge 9/2013 (*Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio*) e degli artt. 517 (*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) e 517 quater (*contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari*) del C.P. nell'ambito di un'attività d'indagine, tuttora in corso, riguardante la commercializzazione in un Paese extra UE, con marchio colà registrato, di olio di oliva tunisino recante invece indicazione fallace circa la provenienza italiana.

Anche il "Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi" introdotto dall'art. 14 della citata Legge ed in particolare la possibilità, in fase investigativa, di ricorrere alla intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, già attivate da articolazioni di questo Comando, si sta rilevando un efficace strumento di contrasto ai fenomeni contraffattivi.

Le disposizioni introdotte dall'art. 18 della L. 161/2014 rappresentano uno strumento aggiuntivo nella lotta alla contraffazione dell'olio di oliva sia sotto il profilo delle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta circa la presenza di miscele originarie di altri stati comunitari ovvero terzi, sia per l'introduzione dell'obbligo del c.d. "tappo antirabbocco", misura quest'ultima ritenuta idonea a limitare pratiche illegali nel settore della ristorazione.

Le tutele accessorie previste dalla Legge 9/2013 appaiono, in linea teorica, ampiamente idonee ad esplicare un forte effetto deterrente; tuttavia il loro impatto reale potrà essere compiutamente valutato in caso di concreta applicazione conseguente a sentenza definitiva di condanna, di cui allo stato non vi è notizia in considerazione della recente entrata in vigore delle norma.

**COMANDO CARABINIERI  
POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI**

AUDIZIONE DEL COMANDANTE CC POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI INNANZI ALLA  
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

**5) Comunicazione/Informazione destinata ai consumatori**

Militari di questo Comando hanno reiteratamente partecipato a **campagne di comunicazione per la lotta alla contraffazione** (trasmissioni televisive e rilascio di interviste radiofoniche e per la stampa, incontri con Istituti scolastici di ogni ordine e grado anche nell'ambito del progetto "Contributi dell'Arma dei CC alla formazione della Cultura della legalità", partecipazioni a fiere e manifestazioni rivolte al grande pubblico, meeting internazionali per la diffusione del valore del Made in Italy, etc...).

Sono stati inoltre avviati intensi e proficui rapporti di collaborazione con vari operatori del settore (organizzazioni di produttori, associazioni di consumatori, etc.) che hanno portato, tra l'altro, alla stesura e diffusione di decaloghi contro le frodi.

Si ritiene che tali iniziative debbano essere costantemente potenziate al fine di sensibilizzare in maniera pregnante sia i consumatori nazionali e internazionali, perché diventino parte attiva nella lotta alla contraffazione, sia le Autorità degli Stati Esteri, veicolando il messaggio **che il fenomeno dell' "italian sounding" danneggia in primo luogo i loro cittadini consumatori**, che cercano nel prodotto italiano un prodotto di qualità.

In questi ultimi anni il **Numero Verde Anticontraffazione**, dal maggio 1995 attestato presso questo Comando, si è rivelato un valido strumento per riscontrare le richieste dei consumatori circa le possibili contraffazioni subite ed anche per recepire spunti investigativi utili per orientare l'attività di controllo e di indagine.

È stato inoltre recentemente realizzato un **"Desk anticontraffazione online"** riportato sul sito web del Mipaaf quale strumento messo a disposizione di Associazioni, Consorzi di tutela e singoli consumatori per **segnalare in maniera semplice e rapida, mediante la trasmissione per posta elettronica di una "scheda descrittiva", la presenza in commercio di prodotti di dubbia qualità o provenienza.**



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
DIVISIONE 2<sup>a</sup>

Audizione in materia di contrasto della contraffazione relativa agli oli di oliva presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Audizione del Direttore della Divisione di Sicurezza Agroambientale e Agroalimentare del Corpo Forestale dello Stato  
Primo Dir. Dr. Amedeo De Franceschi.  
Roma, 16 febbraio 2015

**Alcune criticità riscontrate nelle azioni di contrasto alla contraffazione nel settore oleario ed in particolare dell'olio extravergine di oliva in materia di origine e di classificazione merceologica legale**

**Commercializzazione di oli dichiarati “extra vergini d’oliva” che derivano da miscele di oli “vergini” ed “extra vergini”.**

L’attuale quadro normativo, comunitario e nazionale, non prevede un espresso divieto di miscelare le due categorie merceologiche degli oli “extra vergini” e “vergini” d’oliva; quindi risulta possibile commercializzare come olio “extra vergine d’oliva”, qualora presenti le caratteristiche chimico-fisiche di legge, una massa che in realtà deriva da una sapiente miscela composta sia da oli “vergini” che “extra vergini”. Nondimeno è previsto l’obbligo di dichiarare in etichetta che tale olio deriva da una “miscela di oli extra vergini e vergini d’oliva”, ma semplicemente basta indicare la categoria “olio extra vergine d’oliva”.

Tale pratica commerciale è stata riscontrata in molte circostanze, soprattutto a livello industriale. Di seguito si riportano due esempi relativi a partite di olio riscontrate nel corso di un accertamento di tracciabilità svolto a carico di una nota azienda olearia Toscana:

- Partita di olio “extra vergine di oliva” pari a kg. 31.400, costituita da una miscela di oli extra vergini (52%) e vergini (48%) di oliva acquistati da varie imprese spagnole;
- Partita di olio “extra vergine di oliva”, pari kg. 31.340 + kg. 31.300, facente parte di un unico lotto, costituite da miscele di oli extra vergini (96 %) e vergini (4 %) di oliva acquistati da varie imprese spagnole.

Tale pratica commerciale, oltre ad risultare ingannevole per il consumatore, il quale non è informato rispetto all’effettiva composizione dell’olio che trova sugli scaffali, rappresenta un elemento di disturbo anche per la regolarità del mercato olivicolo. In questo modo, infatti, vengono immessi al consumo, in modo spesso fraudolento, oli “extra vergini” di bassa qualità, i quali possono essere in parte costituiti non solo da oli “vergini”, ma talvolta anche da oli cosiddetti “lampantini” e “raffinati”.

**Documentazione di trasporto degli oli “extra vergini” e “vergini” di oliva inidonea a garantire una tracciabilità certa del prodotto.**

Come è noto, gran parte dei prodotti oleari vengono movimentati su strada nel territorio nazionale e via nave per i trasporti comunitari ed extra comunitari. Il documento di trasporto che deve essere utilizzato per la movimentazione degli oli è quello ufficiale (D.D.T.) previsto per tutte le merci, a norma del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, completo delle ulteriori informazioni (“categoria dell’olio” ed “origine”) previste dalla normativa di settore.

Tale documento risulta inidoneo a garantire una tracciabilità certa del prodotto, in quanto, come accertato nel corso di numerose attività d’indagine, di seguito elencate, può essere facilmente manomesso, alterato, oppure emesso fittiziamente per giustificare produzioni inesistenti.

Ad esempio in provincia di Siena, nel corso del mese di novembre 2014, il CFS ha sottoposto a sequestro amministrativo, per carenza dei prescritti requisiti di tracciabilità, un carico di lt. 12.000 di olio dichiarato “extra vergine di oliva Italiano” proveniente dalla Regione Puglia, in quanto il D.D.T. presentava numerose manomissioni ed incongruenze.

La cronaca giudiziaria, inoltre, riporta numerosi episodi di frodi commerciali e contraffazioni nel settore oleario perpetrate, tra l’altro, a mezzo di falsificazioni o false emissioni di documenti di trasporto. Molte indagini, infatti, hanno permesso di individuare vere e proprie associazioni criminali all’interno delle quali uno o più soggetti si avvale di produzioni di olio inesistenti, attribuite da aziende compiacenti, così da “creare” falsamente il quantitativo fatturabile di olio falso, spesso dichiarato come “italiano”.

Tali sistemi prevedono il coinvolgimento di imprese cd. “cartiere”, che emettono falsa documentazione sull’origine nazionale dell’olio extravergine di oliva, il quale spesso risulta di origine comunitaria o extra comunitaria. In questo modo il prodotto giunge alla fase di imbottigliamento designato come “italiano”, pronto per il confezionamento e la distribuzione sul mercato.

Premesso quanto sopra, al fine di potenziare gli strumenti di tracciabilità del prodotto, oltre al registro telematico, sarebbe opportuno prevedere anche nel settore oleario, un Documento di accompagnamento della merce che abbia gli stessi requisiti di legge del “Modello MVV” (ex DOCO) previsto per il trasporto dei prodotti vitivinicoli: numerazione progressiva che sia legata ai carichi ed agli scarichi del prescritto Registro telematico degli oli extra vergini e vergini di oliva, timbratura preventiva da parte dell’Autorità competente e vidimazione di convalida del trasporto mediante il Comune (ovvero microfilmatura).

Esempio di documentazione (ddt) acquisito presso uno stabilimento di confezionamento a confronto con lo stesso documento acquisito presso l'azienda incaricata del trasporto.

**Documento di Trasporto (D.d.T.)**  
D.P.R. n.472 del 14.06.1995 - D.P.R. n. 696 del 21.12.1996

Numero: IT 278/10		data: 25/04/2010		Riferimento:	
Conmittente:			Destinatario:		
Trasportatore:			Luogo di destinazione e variazioni (se diverso):		

Descrizione della merce	Aspetto dei beni	Targa Autobotte	Peso Netto KG
LIO DI OLIVA EXTRA VERGINE DEINOCCHIOLATO ORIGINE COMUNITARIA           14/1745  ESTRATTO A FREDDO	liquido alla rinfusa	AB 40	10,350           )

Causale di Trasporto:

Trasferimento

Trasporto a cura del:

Data partenza	Ora partenza	Firma vettore o conducente
25/04/2010	10:02	
Firma mittente	Firma del destinatario	



### *Sull'origine dell'Extravergine*

La rapidità con cui il nostro mondo è divenuto globalizzato, la velocità di spostamento delle merci, la possibilità di acquistare materie prime agroalimentari e/o prodotti a un costo inferiore rispetto a quanto costerebbero se fossero prodotti in Italia, sono tutti fattori che di fatto hanno “scollegato” il prodotto alimentare dalla sua origine, e di cui non abbiamo ancora compreso in modo completo gli effetti sulla nostra società.

Al riguardo esistono, tuttavia, alcuni preoccupanti campanelli d'allarme, come il progressivo abbandono dei terreni agrari e forestali, con tutti i conseguenti problemi di dissesto idrogeologico; tra le colture sofferenti per un'assenza ormai cronica di manutenzione figurano per esempio gli oliveti, il costo della cui gestione non può reggere il confronto con quello delle produzioni di origine spagnola o nordafricana, soprattutto quando, come negli ultimi anni, esistono anche più o meno latenti profili di illegalità.

Nel settore agroalimentare, infatti, il marchio italiano è indice riconosciuto di qualità a livello internazionale, in virtù del fatto che l'Italia è uno degli Stati con il più ricco e variegato patrimonio agroalimentare, in grado di vantare produzioni tipiche di eccellenza: da qui consegue la maggiore vulnerabilità delle nostre produzioni di qualità rispetto a tentativi di imitazione, usurpazione di marchi e vera e propria contraffazione.

L'obbligatorietà di esplicitare in etichetta l'origine degli oli extravergine di oliva è stata rafforzata in modo più organico dalla recentissima legge dello scorso febbraio sull'etichettatura e sulla qualità dei prodotti agroalimentari, che costituisce un ulteriore strumento normativo a disposizione degli investigatori e a garanzia dei consumatori.

*Il contrasto alla contraffazione e al falso made in Italy, in assenza di metodi ufficiali di analisi che consentano di autenticare l'origine delle materie prime agricole, diventa un'attività che presenta notevoli difficoltà: a questo proposito, sarebbe necessaria l'istituzione di una banca dati della biodiversità agroalimentare, in cui inserire parametri scientifici che consentano di certificare l'origine dei prodotti alimentari.*

Il Corpo forestale dello Stato sta ormai da anni collaborando alla messa a punto di alcune metodiche operative utili per attuare un siffatto database, partendo proprio da uno dei prodotti simbolo della qualità agroalimentare italiana: l'olio extravergine d'oliva.

In collaborazione con l'agenzia delle Dogane e l'Istituto agrario di San Michele all'Adige (IASMA) di Trento, con i quali nel luglio 2011 è stata firmata un'apposita convenzione per sviluppare una metodologia scientifica utile a comprovare l'origine dell'olio, nella speranza che possa diventare presto un metodo ufficiale di analisi.

I dati sperimentali, presentati all'inizio del 2013 e basati sulla comparazione dell'**analisi** isotopica e del profilo NMR (Risonanza Magnetica Nucleare) dei campioni di olio d'oliva esaminati (172 di olio d'oliva italiano e 86 d'importazione), hanno consentito non soltanto di **discriminare le provenienze di olio extravergine d'oliva nord africane da quelle italiane**, ma anche di **distinguere l'olio extravergine d'oliva tunisino dall'olio lampante** di medesima provenienza.

**PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO****NEL SETTORE OLEARIO****ANNO 2011****OLIO DEODORATO SPACCIATO COME EXTRAVERGINE*****Febbraio***

Il personale del Nucleo Agroalimentare Forestale di Roma del Corpo forestale dello Stato, a seguito di una lunga indagine iniziata nel settembre del 2010 e finalizzata a verificare la filiera di qualità dell'olio extravergine di oliva, ha riscontrato, presso diversi stabilimenti di confezionamento a Firenze, Reggio Emilia, Genova e Pavia documenti di trasporto falsificati utilizzati per regolarizzare una partita di 450 mila chilogrammi di olio extravergine di oliva destinata ad essere commercializzata, per un valore di circa 4 milioni di euro

L'ipotesi degli investigatori è che i documenti siano stati contraffatti per ingannare sulla vera natura del prodotto che, secondo la Procura di Firenze, conterrebbe olio di oliva deodorato, di bassa qualità e dal valore commerciale tre volte inferiore a quello etichettato come extravergine.

La deodorazione è un'operazione di rettifica dell'olio di oliva che consente di trasformare oli di oliva non commestibili di scarsa qualità in oli di oliva senza difetti, ma che una volta subito questo trattamento non possono più essere commercializzati come oli di oliva extravergine.

Questa pratica illecita diventa quasi obbligatoria quando passa molto tempo tra la raccolta dell'oliva e la sua trasformazione, visto che potrebbero insorgere fermentazioni dannose alla qualità del prodotto, o in caso di super-maturazione delle olive o ancora nei casi di cattiva conservazione delle stesse.

Un nuovo metodo diagnostico, recentemente acquisito dal Consiglio oleicolo internazionale (C.O.I.), consente di accertare, attraverso la presenza del livello di alchil esteri nell'olio, la deodorazione del prodotto che così spiegherebbe la manomissione dei documenti e la presenza di alcune sostanze all'interno dell'olio che non dovrebbero essere presenti in concentrazioni tali in un olio di qualità.

**Questa indagine è stata richiesta dal sostituto procuratore ex art. 392 c.p.p, per suffragare ipotesi di reato ex artt 515, 516 e 517 c.p. quando non era ancora metodo ufficiale a dimostrazione della scarsa efficacia dei metodi ufficiali di analisi.**


Nel gennaio 2011 esce il reg UE 61 che introduce la determinazione del tenore degli esteri etilici e metilici da acidi grassi ma che di fatto fissando il limite di questi marcatori a 75 milligrammi per chilo viene giudicato da tutti i ricercatori del settore troppo alto per un olio extravergine.

Le analisi di cui all'incidente probatorio furono eseguite contemporaneamente a Roma presso il laboratorio centrale dell'ICQRF e presso il Campus degli alimenti di Cesena e portarono ad un valore analitico di circa 60 mg/kg.

6 AGOSTO 2012 Sulla Nazione di Firenze si può leggere che La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione per due dirigenti e un funzionario dell'azienda Carapelli, indagati con l'accusa di falso in atto pubblico riguardo una partita di olio extravergine di oliva.

L'inchiesta risale al settembre del 2010, dopo un controllo della guardia forestale sui documenti di trasporto di un carico di olio extravergine Carapelli, che riportavano una descrizione - 'origine comunitaria, olio estratto a freddo' - meno specifica rispetto a quanto richiesto dalla legge e che gli investigatori sospettavano potesse non essere veritiera.

Secondo quanto rilevato dai magistrati, **il documento di trasporto "non può qualificarsi come atto pubblico"** visto che "non e' formato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni", quindi viene meno l'ipotesi di falso in atto pubblico.



**OPERAZIONE "OLIO IN TAVOLA"****CONTROLLI SULL'OLIO DI OLIVA IN EMILIA ROMAGNA****Novembre**

Il Corpo forestale dello Stato ha effettuato controlli nel settore specifico dell'olio di oliva negli esercizi di ristorazione, comprese mense, refettori e agriturismi, di tutta l'Emilia Romagna.

La normativa vigente in materia prevede l'apposizione di una apposita etichetta su tutte le confezioni di olio vergine, extravergine o semplicemente di oliva, al fine di verificare la tracciabilità del prodotto.

Secondo la legge, l'etichetta deve riportare la denominazione del prodotto, la provenienza geografica dell'olio, la sede dove è stato imbottigliato, il numero del lotto, la scadenza e l'annata di raccolta delle olive.

Inoltre, i controlli hanno riguardato la tracciabilità del prodotto e soprattutto il rispetto dei disciplinari di produzione DOP, IGP e BIO degli oli certificati a partire dai produttori stessi.

In molte province dell'Emilia Romagna la media dei controlli con esito negativo si è aggirata intorno al 30%.

A Piacenza, invece, solo tre le violazioni riscontrate su un totale di 22 controlli effettuati su ristoranti e agriturismi della provincia.

Per queste tre violazioni, che consistevano nell'esposizione e nell'utilizzo di ampole prive di etichettatura o di confezioni vecchie che venivano rimboccate di volta in volta, sono state emesse tre sanzioni amministrative di 3.000 euro ciascuna.

**INTENSIFICATI I CONTROLLI SULLA FILIERA DELL'OLIO DI OLIVA IN TUTTA L'EMILIA ROMAGNA****Dicembre**

Con l'Operazione "Olio in tavola" il personale del Comando regionale dell'Emilia Romagna ha effettuato numerosi controlli in tutta la regione sulla filiera dell'olio di oliva utilizzato nel campo della ristorazione.

I controlli, orientati a verificare l'origine, la scadenza e la rintracciabilità dei condimenti presentati e consumati direttamente sulle tavole di ristoranti, pizzerie, trattorie, alberghi e agriturismi, hanno riguardato in particolare le province di Rimini, Ravenna, Forlì Cesena, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, con oltre 250 esercizi controllati con più di 50 sanzioni amministrative elevate per un totale di circa 62 mila euro.

L'operazione, partita nel maggio 2011 a Rimini, si è conclusa tra il 31 ottobre e il 25 novembre scorso, con controlli intensificati in vista anche dell'avvicinarsi del Natale e di un naturale aumento del consumo dell'olio di oliva in tutte le province del territorio regionale.

L'attività investigativa, alla quale hanno partecipato diverse strutture operative del Corpo forestale dello Stato, tra cui Comandi Stazione e Nuclei Specializzati, ha fatto emergere oltre il 21% di situazioni non conformi alla normativa che impone ai pubblici esercenti di proporre il consumo di olio di oliva in contenitori etichettati conformemente alla legge.

Per soddisfare le esigenze di rintracciabilità degli alimenti, infatti, gli stessi devono presentarsi integri e con etichette perfettamente leggibili.

Nel corso del 2011 il Corpo forestale dello Stato ha svolto nel settore della sicurezza agroalimentare in Emilia Romagna complessivamente 421 controlli ed ha elevato 80 sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 93 mila euro.

#### **PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

##### **NEL SETTORE OLEARIO**

**ANNO 2012**

#### **OPERAZIONE "OLIO SICURO" - CONTROLLATI 15 FRANTOI NEL FOGGIANO**

##### ***Marzo***

È stata denominata "olio sicuro" l'operazione sull'olio extravergine d'oliva, svolta nel mese di marzo, dal Comando provinciale di Foggia e del Comando Stazione di Ascoli Satriano (FG).

L'attività ha riguardato il controllo di circa 15 frantoi della provincia di Foggia ed è stata condotta al fine di salvaguardare la salute dei consumatori e di garantire la genuinità del prodotto, molto apprezzato sul mercato internazionale e tutelato dal marchio D.O.P.

I controlli, effettuati in tutta la regione della Capitanata, sono stati svolti allo scopo di verificare la corretta rintracciabilità dell'olio in tutte le fasi della sua produzione, dalla lavorazione alla commercializzazione. Inoltre, le indagini sono state mirate ad accertare la reale corrispondenza tra il prodotto presente negli stabilimenti oleari e quello registrato nel Sistema Informativo Agronomico Nazionale (SIAN). Tutte le aziende sono, infatti, tenute ad indicare in questo sistema la quantità dell'olio prodotto al fine di garantirne la tracciabilità.

Nei 15 frantoi controllati sono stati sequestrati cinque serbatoi di olio extravergine di oliva, per un totale di circa 3.500 litri, e circa 2.600 chilogrammi di pomodorini in salsa e di passata di pomodoro privi dei cartelli identificativi e delle indicazioni di provenienza necessarie per la rintracciabilità del prodotto.

Inoltre, sono state elevate 5 sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro, relative alla mancata indicazione di provenienza del prodotto anche sui serbatoi.

**NAPOLI, SEQUESTRATO OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA****CON FALSE ETICHETTATURE***Aprile*

Il personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Napoli, in collaborazione con i Nuclei di controllo agroalimentari di Benevento e Roma, ha sequestrato oltre 700 litri di olio extra vergine, in un'azienda della Penisola Sorrentina.

L'operazione è scattata in seguito ad un controllo per la tutela alimentare presso un'azienda olearia della Penisola Sorrentina.

I due lotti sequestrati erano stati classificati come olio extravergine d'oliva proveniente dalle zone più pregiate della Penisola Sorrentina.

I controlli di rintracciabilità effettuati sulla merce hanno stabilito, invece, che l'olio utilizzato era di provenienza pugliese.

Anche le etichette presenti sulle confezioni dei lotti di olio riportavano indicazioni mendaci, perché non vi era corrispondenza tra etichettatura ed effettiva provenienza del prodotto.

Oltre al sequestro dei lotti di olio, è stato denunciato il legale rappresentante dell'azienda per frode in commercio.

**PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO****NEL SETTORE OLEARIO****ANNO 2013****RITIRATE 2.000 BOTTIGLIE DI OLIO CON ETICHETTATURA INGANNEVOLE  
NELL'ARETINO***Aprile*

Circa 2.000 bottiglie di olio extra vergine di oliva sono state ritirate dal mercato in seguito ad accertamenti condotti dal Corpo forestale dello Stato nell'aretino.

Un'etichettatura contenente indicazioni non rispondenti al vero la motivazione per la quale è stata elevata una sanzione amministrativa di 6.000 euro.

Nel corso di controlli effettuati a campione in alcuni esercizi commerciali della Val di Chiana, mirati a certificare la correttezza di quanto indicato sull'etichetta delle bottiglie di olio extra vergine di oliva IGP "Toscana" al fine di tutelare il diritto del consumatore a ricevere indicazioni veritiere circa la natura degli alimenti che acquista, è stato scoperto che un lotto di olio extra vergine di oliva riportava un'etichetta imprecisa.

Dagli accertamenti effettuati su tutta la documentazione relativa al lotto di olio presente sugli scaffali di alcuni esercizi commerciali è emerso che l'anno indicato sulle bottiglie era errato.

L'anno di produzione indicato era il 2011, mentre l'anno reale di produzione è risultato essere il 2010.

Le bottiglie di olio con etichettatura ingannevole, circa 2.000 pezzi, sono state immediatamente ritirate dal mercato, per garantire il diritto del consumatore a ricevere indicazioni veritiere circa la natura degli alimenti che acquista e, nei confronti dell'imbottigliatore, è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 6.000 euro.

Nell'ambito di un controllo effettuato all'interno di un altro frantoio sono state rilevate carenze documentali circa la menzione facoltativa "estratto a freddo" e la gestione del registro di carico e scarico.

Ai gestori del frantoio è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro e una diffida alla regolarizzazione dei registri.

#### **SEQUESTRATE 15 TONNELLATE DI OLIO TUNISINO RIVENDUTO COME ITALIANO**

##### ***Maggio***

Il personale del Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) di Firenze in collaborazione con l'Ufficio delle Dogane di Livorno, nell'ambito di attività di controllo a tutela del Made in Italy agroalimentare, ha posto sotto sequestro un container con un notevole quantitativo di bottiglie d'olio extravergine di oliva: dalla ricostruzione completa della filiera del prodotto, è emerso che l'olio, con destinazione finale il Canada, era di origine tunisina, ma sarebbe stato etichettato in Italia, tentando quindi di immettere sul mercato, anche se estero, prodotti di qualità difforme rispetto a quanto dichiarato.

Il carico era costituito da circa 15 tonnellate di olio prodotto e imbottigliato in Tunisia, importato da un'azienda toscana che, dopo avervi apposto un'etichetta recante la dicitura "importato dall'Italia" nonché evidenti riferimenti all'eccellenza italiana e al paesaggio tipico toscano, lo destinava al commercio in Nord America.

Non essendovi alcuna indicazione della reale origine tunisina, si è ritenuto che l'etichettatura del prodotto contenesse riferimenti tali da indurre in errore il consumatore facendogli credere di acquistare olio di origine italiana.

Oltre al sequestro penale dell'intero carico, gli agenti hanno provveduto a denunciare il titolare dell'azienda per il reato di frode nell'esercizio del commercio, un illecito penale che prevede per i responsabili una pena detentiva che può arrivare fino a due anni di reclusione.

**PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO****NEL SETTORE OLEARIO****ANNO 2014****FALSO OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA. DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN'IMPRESA DI BATTIPAGLIA PER SOFISTICAZIONE ALIMENTARE E CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO***Marzo*

Nell'ambito delle attività di controllo sulle filiere agroalimentari svolte dal Corpo forestale dello Stato, è scattata una denuncia a piede libero nei confronti del titolare di un'impresa individuale, con sede in Battipaglia, per la detenzione di dodici bottiglie riportanti in etichetta "olio extravergine di oliva".

Dall'analisi dei prodotti prelevati, è risultato trattarsi di olio di semi di soia.

Il trasgressore, oltre a incorrere nel reato di sofisticazione alimentare, è stato anche denunciato per violazione delle norme sulla proprietà industriale, in quanto il marchio utilizzato sulle bottiglie rinvenute all'atto del controllo, è risultato essere registrato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico da un'impresa pugliese del tutto ignara della condotta illecita posta in essere a suo danno.

Particolare è l'attenzione del Corpo forestale dello Stato nel settore della commercializzazione degli oli di oliva in provincia di Salerno sia per la tutela della qualità alimentare dei prodotti che della proprietà industriale dei marchi.

**SANZIONI PER 65.000 EURO NEI CONTROLLI DELL'OLIO IN TOSCANA***Ottobre*

Sono stati ispezionati dal Corpo forestale dello Stato 56 esercizi commerciali in Toscana nell'ambito della contraffazione di olio e nel corso delle verifiche sono state elevate 18 sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 65.000 euro, quattro i sequestri e 11 i ritiri volontari per un totale di oltre 400 confezioni irregolari sotto il profilo dell'etichettatura, della pubblicità e della presentazione ingannevole del prodotto, per un valore di mercato di svariate migliaia di euro.

La campagna di controllo si è protratta per due settimane ed ha visto impegnate oltre quaranta unità di personale del Corpo forestale dello Stato appartenenti a tutte le province toscane,.

Particolare attenzione è stata dedicata all'etichettatura confezioni di olio extra vergine d'oliva generici esposti alla vendita come prodotti della filiera toscana, come previsto dal recente protocollo d'intesa stipulato da Corpo forestale e Consorzio di Tutela dell'Olio Extravergine d'Oliva Toscano IGP.

Sono state riscontrate, infatti, irregolarità rispetto alla vendita di oli extra vergini di oliva generici delle origini più disparate ma imbottigliati da aziende stabilite in Toscana e quindi ingannevolmente commercializzati all'interno di spazi espositivi dedicati alla promozione di prodotti di filiera Toscana.

**SEQUESTRATI IN PROVINCIA DI SIENA OLTRE 12.000 LITRI DI OLIO PROVENIENTE DALLA PUGLIA***Novembre*

Il Corpo forestale dello Stato, a seguito di un controllo stradale in prossimità del casello autostradale di Bettolle, ha operato un sequestro di oltre 12.000 litri di olio dichiarato come "extra vergine di oliva - 100 % italiano - campagna 2014 - 2015", proveniente da un'azienda olearia stabilita nella regione Puglia.

Il sequestro si è reso necessario per la mancanza dei prescritti requisiti di rintracciabilità documentale del prodotto oggetto di accertamento.

Dalle verifiche, infatti, sono emerse varie e sostanziali irregolarità nella compilazione del documento di accompagnamento della merce oltre che incongruenze significative tra il tragitto indicato nel documento stesso e quello ricostruito attraverso la consultazione del cronotachigrafo installato nell'autocarro.

Inoltre, l'impresa indicata nel DDT come destinataria dell'olio, una nota azienda olearia stabilita in provincia di Firenze, ha dichiarato di non avere rapporti commerciali con l'impresa pugliese.

Tali circostanze, unitamente al fatto che il trasporto si protraeva da quasi quattro giorni, durante i quali il mezzo ha percorso diverse centinaia di chilometri in varie regioni del centro Italia senza un motivo ben preciso, hanno indotto il personale del Corpo forestale dello Stato ad intraprendere la misura cautelare del sequestro.

Al fine di verificare l'origine e qualità dell'olio dichiarato come "extra vergine di oliva", inoltre, in collaborazione con personale tecnico dell'Azienda USL 7 di Siena, è stato effettuato un prelievo di campioni all'interno della cisterna di trasporto, operazione finalizzata alla successiva analisi chimico-fisica del prodotto comprensiva del contenuto di alchil esteri, sostanze rivelatrici dell'origine geografica e della buona qualità dell'olio italiano.

Il carico di olio è stato, quindi, travasato all'interno di due contenitori messi a disposizione da un oleificio di Montepulciano, azienda completamente estranea alla vicenda, per poi essere sottoposto a sequestro, unitamente alla documentazione di accompagnamento ed ai fogli di registrazione del cronotachigrafo.

Nel corso della corrente campagna olearia il Corpo forestale dello Stato ha attivato in tutta la regione una specifica campagna di controlli finalizzati a verificare la movimentazione dei prodotti olivicoli (olive ed olio), al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere, frodi a danno dei consumatori e della regolarità del mercato.

Come è noto, infatti, il marcato calo di produzione degli oliveti toscani, stimato intorno al 50 - 70 % rispetto allo scorso anno, con punte addirittura del 90 % in alcune zone, dovuto soprattutto alle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla diffusione della mosca olearia, potrebbe incentivare traffici, talvolta illegali, di prodotti olivicoli provenienti da fuori regione, anche di origine comunitaria ed extra comunitaria, a danno delle produzioni nazionali ed in particolare di quelle toscane di eccellenza.

**IN TOSCANA SEQUESTRATE QUASI 700 CONFEZIONI DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA "A BASSA ACIDITA' ". SANZIONI PARI A 18 MILA EURO***Dicembre*

Nell'ambito della campagna mirata al controllo della filiera olivicola toscana, il personale del Corpo forestale dello Stato ha verificato la regolarità del prodotto offerto al pubblico in 44 punti vendita appartenenti a 7 catene della Grande Distribuzione Organizzata presenti nel territorio Toscano.

I controlli hanno accertato irregolarità nei dispositivi di etichettatura confezionati da tre distinte imprese olearie toscane presenti in provincia di Siena e Grosseto.

Complessivamente sono stati operati 57 sequestri amministrativi che hanno interessato 674 confezioni di olio extra vergine di oliva etichettate con dispositivo irregolare poiché recante il riferimento fraudolento alla "bassa acidità" del prodotto.

Contestualmente sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 18.000,00 euro per pratica commerciale ingannevole.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2012**

relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.

